



Assemblea

<p>RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI</p>

<p>ASSEMBLEA</p>

<p>312^a seduta pubblica (antimeridiana) giovedì 14 gennaio 2010</p>
--

<p>Presidenza della vice presidente Bonino, indi del presidente Schifani</p>
--

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-110

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 111-215

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 217-270

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1880) **GASPARRI ed altri.** – *Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:*

PRESIDENTE 1, 4, 9 e *passim*
 VALENTINO (PdL), relatore 2, 4, 21 e *passim*
 CASSON (PD), relatore di minoranza 4, 29
 CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia 9, 11, 12 e *passim*
 MORANDO (PD) 14
 LI GOTTI (IdV) 15, 18, 20 e *passim*
 FINOCCHIARO (PD) 16, 42
 D'ALIA (UDC-SVP-Aut) 16, 33, 38 e *passim*
 LEGNINI (PD) 18, 22, 64 e *passim*
 GIAMBRONE (IdV) 22, 23, 24
 DELLA MONICA (PD) 24, 31
 INCOSTANTE (PD) 25, 27, 28 e *passim*
 MARITATI (PD) 25, 63, 99
 GARRAFFA (PD) 28, 79

PERDUCA (PD)Pag. 35
 D'AMBROSIO (PD) 36, 90, 100 e *passim*
 CHITI (PD) 78
 PROCACCI (PD) 84
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 18, 23, 24 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 109

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1880

Articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione ed emendamenti 111
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 169

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 217

CONGEDI E MISSIONI 265

INTERROGAZIONI

Annunzio 110
 Annunzio di risposte scritte 265
 Interrogazioni 266

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,32 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri sono state respinte questioni pregiudiziali e sospensive e ha avuto luogo la discussione generale.

VALENTINO, *relatore*. Nonostante le numerose critiche mosse nel corso della discussione generale al disegno di legge, alcune delle quali ingenerose e non accompagnate da proposte costruttive, tutti gli interventi svolti sono stati accomunati dalla presa d'atto dello stato di forte ineffi-

cienza e lentezza in cui versa la giustizia italiana, il che rafforza il convincimento della maggioranza in ordine alla necessità e alla bontà stessa del provvedimento. I tempi previsti per lo svolgimento dei processi appaiono infatti ragionevoli e congrui e rappresentano il giusto equilibrio tra le esigenze connesse all'espletamento degli adempimenti del procedimento giudiziario e la necessità di giungere alla conclusione del processo. Né può certo accogliersi la critica secondo cui sarebbero insufficienti i termini previsti per i processi di mafia e di terrorismo. Conclude quindi ribadendo il pieno sostegno al provvedimento il quale, non soltanto risponde pienamente allo spirito dell'articolo 111 della Costituzione, ma è anche reso necessario dalla situazione di elevata problematicità in cui continua a versare la giustizia italiana nonostante i numerosi interventi legislativi degli ultimi anni che hanno visto l'istituzione del giudice onorario di tribunale per lo smaltimento dei processi trattati con il vecchio codice di procedura civile e l'assegnazione di una più moderna e funzionale connotazione al giudice di pace. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

CASSON, *relatore di minoranza*. Nonostante il provvedimento venga presentato dalla maggioranza come soluzione ideale al problema della lentezza dei processi giudiziari, esso si configura in realtà come espediente per tutelare il Presidente del Consiglio dei ministri, oltre a presentare numerosi profili di illegittimità costituzionale e di irragionevolezza che solo in parte risultano sanati per effetto degli emendamenti presentati dal relatore. Il Gruppo del Partito Democratico – al pari di molte componenti del mondo della giustizia italiana, come l'Associazione nazionale magistrati, il Consiglio superiore della magistratura e l'Avvocatura dello Stato – ha responsabilmente segnalato tutte le ricadute negative che il provvedimento rischia di produrre sul sistema giudiziario, avanzando al contempo proposte alternative e concrete di intervento, a cominciare dalla riduzione dei tempi delle notifiche e in materia di avviso ai difensori. In particolare, non appaiono affatto ragionevoli i tempi previsti per la durata dei processi, i quali dovrebbero essere strettamente correlati alla natura e alla complessità del reato e alla specificità dell'accertamento richiesto. La previsione dell'estinzione del processo per violazione dei termini si configura alla stregua di un'amnistia permanente e continuativa. Il Governo avrebbe dovuto fornire dati puntuali in relazione all'impatto del provvedimento sul sistema della giustizia e in termini economici e dovrebbe interrogarsi sulla configurazione per fasce dei reati, atteso che all'interno ciascuna fascia sono comprese fattispecie di reato aventi un valore penale completamente diverso: il reato di corruzione, ad esempio, dovrebbe essere inserito tra quelli per i quali è previsto un termine di prescrizione più ampio, mentre gli omicidi derivanti da colpa professionale dovrebbe rientrare tra i reati di seconda fascia. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Parlamento affronta con grave ritardo la questione dei termini del processo: si ramma-

rica quindi del fatto che elementi contingenti impediscano all'opposizione di comprendere le reali finalità del disegno di legge. I magistrati presenti nelle file della minoranza sanno che soltanto la predeterminazione da parte dell'ufficio giudiziario di una corsia privilegiata per specifici procedimenti, e quindi una scelta degli imputati da perseguire, consente di evitare la prescrizione per i processi coperti da indulto, il 99,9 per cento dei quali finirebbe, altrimenti, prescritto: questo dato dovrebbe indurre a valutare con maggiore serenità il disegno di legge. La stampa in particolare ha molto enfatizzato le ricadute del provvedimento sulle vicende personali del Presidente del Consiglio, tacendo sul fatto che il disegno di legge dà attuazione al principio costituzionale della durata ragionevole del processo. Nella scorsa legislatura la senatrice Finocchiaro e l'onorevole Violante, i quali sanno che l'eccessiva durata del processo si riscontra in alcuni uffici giudiziari e non in altri, avevano presentato proposte apprezzabili per dare attuazione al principio sancito dall'articolo 111 della Costituzione, attuazione che può concretarsi in una riduzione dei termini di prescrizione del reato o nella fissazione di termini precisi del processo. È largamente noto che la Corte europea ha condannato più volte l'Italia in base ad un principio che individua in sei anni la durata ragionevole del processo, principio che non opera distinzioni in base alla gravità dei reati ma tiene conto della complessità del processo e della pluralità di parti processuali. Nella sede referente della Commissione giustizia vi è stato un dibattito lungo, approfondito e utile a correggere profili di incostituzionalità: sarebbe quindi stato lecito attendersi l'apprezzamento dell'opposizione per gli emendamenti presentati dal relatore, che recepiscono anche proposte della minoranza. Alla luce delle nuove proposte, che suddividono i reati in tre fasce e assegnano tempi diversi ai processi, tre anni sarà il termine massimo per il giudizio di primo grado e sei anni e mezzo sarà il termine del processo per i reati meno gravi. Rivendica infine la legittimità della scelta di porre un termine alle indagini che tendono ad allungarsi a dismisura, e sottolinea che l'esperienza si incaricherà di dimostrare che la norma transitoria non costituisce un'amnistia strisciante. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*).

STRADIOTTO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti (*v. Resoconto stenografico*).

MORANDO (*PD*). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento propone di non passare all'esame degli articoli, per una ragione regolamentare e per una ragione politica: la sua approvazione consentirebbe in primo luogo di porre rimedio ad una insostenibile interpretazione del Presidente della Commissione giustizia che ha vanificato il significato politico e regolamentare della decisione del Presidente del Senato di trasmettere alla Commissione i nuovi emendamenti presentati dal relatore. Ammesso e non concesso che la maggioranza possa decidere in quale sede si riunisce la Commissione per esaminare un affare assegnato, sta di fatto che la Com-

missione non ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla decisione di riunirsi in sede consultiva, non avendo discusso e votato alcuna proposta di parere. Quanto alla ragione politica della proposta, è noto che il reale obiettivo del disegno di legge è la sospensione di due processi a carico del *premier*. Tale obiettivo può essere conseguito anche attraverso una legge sul legittimo impedimento oppure attraverso una legge sull'attuazione della sentenza n. 333 della Corte costituzionale relativa agli articoli 516 e 517 del codice di procedura penale: si tratta di soluzioni preferibili alla legge sul processo breve, che ha effetti sistemici potenzialmente devastanti e comporta l'estinzione di centinaia di migliaia di processi. Un ripensamento del Governo e della maggioranza sulla strada da percorrere consentirebbe di riprendere il dialogo con l'opposizione per varare le riforme costituzionali atte a chiudere l'infinita transizione italiana. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

LI GOTTI (*IdV*). Poiché nella giornata di ieri il Presidente del Senato ha annunciato che avrebbe investito la Giunta per il Regolamento della valutazione del dubbio interpretativo circa la correttezza dell'*iter* del provvedimento in esame presso la 2ª Commissione, appare logico ed opportuno che tale valutazione avvenga prima che l'Aula si pronunci sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FINOCCHIARO (*PD*). La proposta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal senatore Morando è senz'altro condivisibile, come pure l'obiezione sollevata dal senatore Li Gotti. Appare opportuno reiterare la richiesta già formulata dal Gruppo PD di sottoporre alla Giunta per il Regolamento anche una casistica completa dei precedenti di applicazione dell'articolo 100, comma 11 del Regolamento, la cui ricerca il Gruppo PD ha affidato ai propri uffici. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Il rinvio del provvedimento in Commissione appare necessario per consentire di valutare tecnicamente ed in modo approfondito un testo che è stato radicalmente modificato dagli emendamenti presentati dal relatore, con i quali si cambiano regole e si introducono nuovi istituti nell'ordinamento giudiziario. Già in occasione dell'esame del disegno di legge sulla sicurezza il Governo aveva introdotto nel testo originario norme eterogenee e non funzionali all'obiettivo del provvedimento, suscitando il richiamo dello stesso Presidente della Repubblica a seguire un procedimento legislativo più trasparente, un monito di cui, nell'esame di un provvedimento destinato ad avere un impatto tanto forte sull'intero sistema giudiziario, si deve tenere conto. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato ha ricordato che non esiste una prassi univoca sul rinvio in Commissione dei provvedimenti e che

pertanto la Giunta del Regolamento sarà incaricata di valutare la questione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passa all'esame dell'articolo 1 (*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89*) e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 1.9, 1.35, 1.36 – limitatamente alle lettere *f*) e *h*) – 1.0.1 e 1.0.22 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LI GOTTI (*IdV*). Non si può non rilevare l'evidente imbarazzo della stessa maggioranza di fronte all'intervento oscuro del Sottosegretario, che ha glissato sul vero motivo per il quale è necessario approvare il provvedimento in esame, ovvero per soddisfare gli interessi personali del Presidente del Consiglio e ha invitato a considerare i tratti positivi della legge. Certamente vi è la necessità di migliorare il sistema giudiziario italiano calendarizzando date vincolanti per le diverse fasi del processo, ma non si può sorvolare sul fatto che le disposizioni del provvedimento non hanno l'effetto di velocizzare i processi, ma di annullarli allo scadere dei termini previsti. Tali termini, tra l'altro, non sono di tre, ma di due anni, in quanto comprendono la fase delle indagini preliminari, notoriamente la lunga e complessa: per tale motivo l'emendamento 1.200 si intende sopprimere gli articoli 1, 2 e 5 del disegno di legge con il quale vengono fissati termini per la estinzione dei processi tutt'altro che ragionevoli. L'estensione di tale disposizione ai reati per cui la pena edittale è fino a 10 anni, quindi fra i più gravi, avrà peraltro l'effetto di mettere in libertà un numero di criminali ben maggiore di quelli scarcerati grazie all'indulto, con evidente danno alla sicurezza dei cittadini, che aveva costituito uno dei pilastri del programma politico dell'attuale maggioranza. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Zanda*).

VALENTINO, *relatore*. Con l'emendamento 1.1000 (testo corretto) si migliora sensibilmente il meccanismo per la domanda di equo indennizzo previsto dalla legge Pinto, che può essere presentata dal diretto interessato e la cui valutazione può essere affidata ad un consigliere della Corte d'appello e tornare al giudizio della Corte nel suo *plenum* solo se il ricorrente dovesse opporsi alla pronuncia del consigliere delegato. Tale modifica renderà il meccanismo più snello e veloce, quindi più utile per il cittadino: non se ne comprende pertanto la censura da parte dell'opposizione. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentanti all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.1000 (testo corretto).

LEGNINI (*PD*). Nell'esame di un provvedimento così importante che la Commissione di merito non ha potuto adeguatamente valutare, non si può accettare, anche per rispetto della funzione attribuita dal Regolamento al, che si liquidino con un lapidario parere totalmente contrario le proposte avanzate dall'opposizione, senza esprimere un parere specifico e motivato su ciascuna di esse. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.200 prima parte (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.4 e 1.2), 1.201 e 1.202.

DELLA MONICA (*PD*). Per un reale efficientamento del sistema giudiziario l'emendamento 1.203 propone l'introduzione nel disegno di legge in esame di alcune norme estrapolate da proposte di legge già avanzate dal Partito Democratico in materia di giustizia, in parte confluite nel decreto-legge per la razionalizzazione del processo presentato dal Governo, come l'invio delle notificazioni e degli avvisi ai difensori mediante posta elettronica certificata.

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.203. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE, il Senato respinge l'emendamento 1.204.

MARITATI (*PD*). Conformemente al parere della 1ª Commissione, che ha ravvisato un'eccessiva rigidità nei termini di durata dei processi previsti dal disegno di legge ed invita a valutare l'introduzione di clausole di flessibilità e di corsie preferenziali per determinate tipologie di reato, per non indurre l'effetto di un ingolfamento del sistema giudiziario sarebbe stato opportuno accogliere molti degli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico che tendono ad apportare un contributo fattivo al provvedimento. L'emendamento 1.7 (testo 2) mira ad introdurre una delega al Governo per l'istituzione del cosiddetto ufficio per il processo, volto alla disciplina e alla riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, soprattutto attraverso l'immissione di nuovo organico. Sarebbe inoltre necessario revocare la norma transitoria del provvedimento, che dà fondatezza alle accuse dell'opposizione sulle sue finalità *ad personam*. (*Applausi dal Gruppo PD e IdV*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2) e 1.10 (testo 2).

GARRAFFA (*PD*). Chiede risulti agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 1.7 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.9 è improcedibile.

CASSON (*PD*). I richiami polemici e strumentali della maggioranza e del Sottosegretario ai disegni di legge in materia di prescrizione presentati nelle passate legislature dal centrosinistra risultano infondati, dal momento che alla base di quelle proposte vi è l'intento di incidere realmente sulla macchina della giustizia con misure sostanziali e strutturali e non con la semplice estinzione dei procedimenti. L'emendamento 1.11 recepisce parte del contenuto del disegno di legge n. 1043, presentato dal Partito Democratico, che concerne la riforma della parte generale del codice penale, prevedendo un sistema sinergico di prescrizione sostanziale e processuale del reato. Si prevede che la disciplina della prescrizione si orienti secondo alcune direttive principali e seguendo due regimi prescrizionali distinti: l'uno è precedente l'azione penale ed è parametrato in funzione della gravità del reato e valutato sulla base della pena edittale, mentre il secondo meccanismo prescrizionale (totalmente ignorato nel disegno di legge in esame) è commisurato alla tipologia di attività processuali legate al singolo procedimento e prevede ipotesi di sospensione della prescrizione per casi complessi di perizie e rogatorie internazionali. Nell'emendamento si propone quindi che i tempi di prescrizione varino, a seconda dei reati, da 15 a cinque anni, mentre si prevede che non si prescrivano i reati puniti con l'ergastolo.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.11.*

DELLA MONICA (*PD*). La fissazione *de iure* dei termini della durata dei processi penali comporterà inevitabilmente l'aumento delle richieste di equa riparazione ed avrà riflessi negativi sulla giustizia civile che è presupposto essenziale per il benessere economico del Paese. L'ulteriore indebolimento della giustizia civile danneggerebbe il mercato del credito e la natalità e la crescita delle imprese e incentiverebbe il ricorso alla criminalità organizzata come mediatrice nei rapporti sociali conflittuali. L'emendamento 1.205 propone di introdurre soluzioni immediate per salvaguardare l'obbligatorietà dell'azione penale, come l'introduzione della non punibilità di un reato quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e il carattere di occasionalità, come nel caso del reato di immigrazione clandestina. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.205 e 1.13.*

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Chiede al relatore la ragione per cui sia stata abrogata la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge Pinto con cui si prevedeva la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata del processo, considerato che il danno peggiore nella maggior parte dei casi di cattivo funzionamento della giustizia è proprio quello di immagine. L'emendamento 1.15 propone infatti la reintroduzione nel disegno di legge di tale previsione.

VALENTINO, *relatore*. Chiede che gli emendamenti identici da 1.14 a 1.16 siano accantonati per poter riesaminare opportunamente tali proposte.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.17. Il Senato respinge
gli emendamenti 1.18 e 1.19.*

PERDUCA (*PD*). L'emendamento 1.20 propone di comprendere nel concetto di processo anche la fase immediatamente successiva alla conclusione delle indagini preliminari, quale inizio di decorrenza del termine previsto per la ragionevole durata del processo penale, com'è nello spirito dell'articolo 111 della Costituzione.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

D'AMBROSIO (*PD*). L'emendamento 1.23 pone rimedio ad una evidente incongruenza, sopprimendo il capoverso 3-*ter* al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 1, che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di risarcimento per l'irragionevole durata del processo, fissa al sogli di ragionevolezza in sei anni: due per il primo grado, due per l'appello e due per il giudizio di legittimità. Con l'emendamento 2.1000 presentato dal relatore, tuttavia, si prevede per i reati con pena edittale massima inferiore ai 10 anni una durata massima di sei anni e mezzo, sette anni e mezzo per i reati con pena superiore ai dieci anni ed ancora maggiore è la durata consentita quando si tratta dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*. In tutte e tre le fasce, quindi, si supera il limite fissato all'articolo 1 e quindi

si pongono le condizioni per la richiesta di risarcimento per irragionevole durata. Chiede al relatore e al presidente Azzollini di tenere debitamente conto degli effetti che tali previsioni produrranno in termini di aggravio finanziario per l'aumento delle richieste di risarcimento dei danni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.23.*

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Per salvaguardare l'erario da una sovrapposizione finanziaria che potrebbe derivare da un aumento esponenziale delle richieste di equo indennizzo che, secondo quanto previsto dal provvedimento in esame, scattano automaticamente in virtù del decorso del tempo, la proposta contenuta nell'emendamento 1.24 riformula il computo della ragionevole durata del periodo processuale prevedendo tre anni per il primo grado, due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di legittimità. Fissati questi parametri più realistici, si potrebbe evitare anche un'altra incongruenza, quella di differenziare la ragionevole durata del processo contabile in relazione all'entità presunta del danno erariale, anziché in relazione alla complessità del processo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori D'ALIA (UDC-SVP-Aut) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.24, 1.28, 1.29 e 1.30. Vengono quindi respinti gli emendamenti 1.31 e 1.32.

FINOCCHIARO (*PD*). In ordine alla controversa applicazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento del Senato, con riferimento al rinvio in Commissione giustizia del provvedimento in esame, rileva che il precedente fornito dalla Presidenza e risalente al giugno del 2000 non smentisce affatto, ma anzi suffraga, l'orientamento dell'opposizione, secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto procedere nella giornata di ieri all'esame del disegno di legge con i poteri propri della sede referente. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Nel rilevare che il precedente fornito si presta ad interpretazioni diverse, ribadisce che volontà della Presidenza è quella di investire al più presto della questione la Giunta per il Regolamento. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1000/1 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.1000/2 e 1.1000/3), 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8, 1.1000/12 (sostanzialmente identico all'emendamento 1.1000/13), 1.1000/15, 1.1000/19, 1.1000/21, 1.1000/22, 1.1000/28, 1.1000/29, 1.1000/30, nonché gli emendamenti da 1.1000/33 a 1.1000/40.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), vengono respinti gli emendamenti 1.1000/4, 1.1000/9, 1.1000/10, 1.1000/11, 1.1000/14, 1.1000/16, 1.1000/17, 1.1000/20 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.1000/18), 1.1000/23, 1.1000/24, 1.1000/25, 1.1000/26 (identico all'emendamento 1.1000/27), 1.1000/31 (identico all'emendamento 1.1000/32) e la prima parte dell'emendamento 1.1000/41 (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.1000/42).

Il Senato respinge altresì gli emendamenti 1.1000/43, 1.1000/44, 1.1000/45, gli emendamenti da 1.1000/47 a 1.1000/51, nonché gli emendamenti da 1.1000/53 a 1.1000/57, 1.1000/59, 1.1000/60, 1.1000/62, 1.1000/64, 1.1000/66, 1.1000/68, 1.1000/74, 1.1000/78 e 1.1000/79.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE, vengono respinti gli emendamenti 1.1000/46, 1.1000/52, 1.1000/58, 1.1000/61, 1.1000/63, 1.1000/65, 1.1000/67, 1.1000/69, 1.1000/70 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.1000/71 e 1.1000/72), nonché gli emendamenti 1.1000/73, 1.1000/75, 1.1000/76, 1.1000/77, 1.1000/80 e 1.1000/81.

MARITATI (PD). Il Governo dovrebbe fornire indicazioni chiare in ordine alle modalità con cui intende coprire gli ingenti oneri finanziari che si produrranno a carico del bilancio dello Stato a seguito dell'approvazione del provvedimento. È infatti prevedibile che le richieste di risarcimento dei danni aumenteranno perché per tutti i processi penali e civili interrotti per violazione dei termini le parti chiederanno senz'altro la rifu-sione del danno subito. (Applausi dal Gruppo PD).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/84, da 1.1000/86 a 1.1000/90, 1.1000/92, 1.1000/93, 1.1000/96, 1.1000/97, 1.1000/99, 1.1000/101, 1.1000/102, 1.1000/103, da 1.1000/105 a 1.1000/111, 1.1000/113, 1.1000/115, 1.1000/117, 1.1000/120, 1.1000/121, 1.1000/122 e 1.1000/124

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), vengono altresì respinti gli emendamenti 1.1000/85, 1.1000/91, 1.1000/94, 1.1000/95, 1.1000/98, 1.1000/100, 1.1000/104, 1.1000/112, 1.1000/114, 1.1000/116, 1.1000/118, 1.1000/119 e 1.1000/123.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.33, 1.1001/2, 1.1001/3 e 1.1001/4.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), vengono altresì respinti gli emendamenti 1.34 e 1.1001/1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.1001.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono improcedibili e passa agli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, precedentemente accantonati.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 1.14, identico agli emendamenti 1.15 e 1.16.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.

CHITI (PD). Chiede che risulti agli atti che per errore ha votato a favore, anziché contro, l'articolo 1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.1000/1. Vengono quindi respinti gli emendamenti 1.0.1000/2, 1.0.1000/3 e 1.0.1000/4.

GARRAFFA (PD). Segnala di aver commesso un errore in occasione della votazione elettronica sull'emendamento 1.0.1000/1.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.0.1000/5 (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.1000/6) e gli emendamenti 1.0.1000/11, 1.0.1000/13, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/15.

Sono altresì respinti la prima parte dell'emendamento 1.0.1000/7 (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.1000/8) e gli emendamenti 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/12, 1.0.1000/16 e 1.0.1000/17.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE, il Senato approva l'emendamento 1.0.1000.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE, il Senato respinge l'emendamento 1.0.1001/1 e approva l'emendamento 1.0.1001.

PROCACCI (PD). Segnala che per errore ha espresso voto favorevole in occasione dell'ultima votazione elettronica.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 1.0.1002/1, 1.0.1002/6 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.1002/7), 1.0.1002/9, 1.0.1002/11 e 1.0.1002/14.

Vengono altresì respinti gli emendamenti 1.0.1002/2, 1.0.1002/3 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.1002/4), 1.0.1002/5, 1.0.1002/8, 1.0.1002/10, 1.0.1002/12 (identico all'emendamento 1.0.1002/13), 1.0.1002/15 e 1.0.1002/16.

VALENTINO, *relatore*. Rettifica in senso favorevole il parere già espresso sull'emendamento 1.0.1002/17. (*Commenti dai banchi dell'opposizione*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCONSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.0.1002/17 e respinge l'emendamento 1.0.1002/18.

LI GOTTI (*IdV*). Interviene per dichiarare voto contrario all'emendamento 1.0.1002 del relatore. Si tratta dell'ennesima norma *ad hoc* che consente di estinguere il procedimento per danno erariale se il processo non si conclude entro due anni: la stampa ha già sottolineato come questa norma sia applicabile al processo che ha recentemente portato alla condanna del sindaco di Milano e della sua Giunta per danno erariale con colpa grave. (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni. Vivaci proteste dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente. Commenti dei senatori Morando e Garraffa*).

D'AMBROSIO (PD). Annuncia il voto contrario del Gruppo ad una proposta che aumenta i privilegi dei responsabili politici dell'amministrazione mirando a sottrarli anche al controllo contabile. Ciò appare confermato dal fatto che l'interessato alla definizione del processo contabile può presentare un'istanza che obbliga il presidente a fissare la discussione entro 90 giorni: la previsione dell'estinzione del processo si spiega quindi solo con la volontà di sottrarre pubblici amministratori alle loro responsabilità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Richiama l'attenzione della maggioranza e del Governo sul fatto che il comma 3 dell'articolo 1-*bis* proposto dal relatore va nella direzione opposta all'esigenza di una maggiore tutela del diritto di difesa. Si affida infatti al pubblico ministero una arbitraria definizione del danno erariale, dalla quale può discendere l'aumento di un anno dei termini di scadenza del giudizio. Per altro verso, l'imposizione di termini fissi scoraggerà il ricorso all'ordinanza istruttoria (che richiede sei mesi di esecuzione) uno strumento a tutela del convenuto, quindi del diritto di difesa. È evidente inoltre che il collegio giudicante privilegerà il rispetto dei termini anziché l'accertamento della verità. Anche la Lega Nord, che invoca spesso trasparenza e rigore finanziario, si accinge ad approvare una norma che demolisce il processo contabile e comporta uno sperpero di denaro pubblico. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV*).

LEGNINI (*PD*). Chiede al Presidente di accantonare l'emendamento 1.0.1002. Poiché gli emendamenti del relatore non sono stati discussi, non vi è stata occasione per valutare l'impatto sulle casse dello Stato e sulle responsabilità degli amministratori pubblici della fissazione di un termine per i processi contabili. Bisognerebbe capire in particolare quali effetti avrà sull'estinzione dei processi e sulle pretese risarcitorie dello Stato il combinato disposto dell'articolo 1-bis e della norma transitoria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La nuova disciplina non si applica ai processi in corso. (*Commenti dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Chiede al relatore e al Governo di pronunciarsi sulla richiesta di accantonamento.

VALENTINO, *relatore*. L'emendamento 1.0.1002 è coerente con l'impianto del disegno di legge. La norma sulla ragionevole durata del giudizio contabile si applicherà ai processi futuri e ai processi in corso la cui durata abbia superato cinque anni. Non ravvisa quindi motivi per accantonare l'emendamento.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È contrario alla richiesta di accantonamento. L'emendamento fissa un nuovo modello organizzativo al quale gli uffici giudiziari devono attenersi.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Mentre si può capire che il limite di cinque anni si applichi ai giudizi di primo grado, che durano mediamente tre anni, non si comprende per quale ragione la norma debba applicarsi indiscriminatamente ai processi in corso in fase di appello, come sembra potersi desumere dalla lettera del successivo emendamento 4.0.1001 del relatore. (*Applausi del senatore Pardi*).

LI GOTTI (*IdV*). Alla luce dell'emendamento citato dal senatore D'Alia, è evidente che la norma prevede l'estinzione anche dei processi ormai giunti alla fase di appello qualora il giudizio di primo grado sia durato anche un solo giorno più dei due anni consentiti. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È disponibile ad apportare una correzione di carattere meramente formale per chiarire la norma.

VALENTINO (*PdL*). Concorde sull'opportunità di una modifica formale.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sembra chiarito che la sospensione si applica ai processi contabili in corso qualora non siano stati definiti entro cinque anni. Ma non si comprende cosa accadrà dei procedimenti contabili che si trovano nella cosiddetta fase preliminare, per i quali si applica la durata dei due anni.

PRESIDENTE. Alla luce della disponibilità del relatore e del Governo ad apportare una modifica, accantona l'emendamento 1.0.1002. (*Applausi del senatore Morando*).

L'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.0.2, identico all'1.0.3 (testo corretto), 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.300 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.400). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.

MARITATI (*PD*). La Commissione bilancio, che non si preoccupa dei maggiori oneri derivanti allo Stato dal varo di una legge che aumenterà in misura esponenziale le cause civili per violazione dei termini di ragionevole durata del processo, ha però espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria all'emendamento 1.0.1. La mancata considerazione di un emendamento che prevedeva una delega al Governo per informatizzare il processo penale, intervenendo sulle cause reali dei ritardi processuali, rivela che la maggioranza non ha alcun interesse al migliore funzionamento della giustizia. (*Applausi della senatrice Adamo*).

D'AMBROSIO (*PD*). Si rammarica di non essere riuscito a chiedere la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.0.300, a causa della celerità delle votazioni. La maggioranza sollecita il contributo dell'opposizione ma ignora sistematicamente le proposte che danno un contributo effettivo alla riduzione dei tempi del processo. L'emendamento 1.0.300, per esempio, proponeva una riforma degli organi e delle forme delle notificazioni, a costo zero. La previsione della consegna alla persona e il coinvolgimento della polizia locale consentirebbe di accelerare i tempi della giustizia e di risparmiare spese di risarcimento dovute dallo Stato italiano. La maggior parte delle condanne della Corte europea derivano infatti dalla mancata certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza di un processo a suo carico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 1.0.22 è improcedibile e che l'emendamento 1.0.203 è stato ritirato.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.0.8, 1.0.11, 1.0.13, 1.0.15, 1.0.405, 1.0.16, 1.0.408, 1.0.17, 1.0.20, 1.0.21 (testo 2) e 1.0.201.

Risultano altresì respinti gli emendamenti 1.0.9, 1.0.401, 1.0.402, 1.0.10, 1.0.403, 1.0.404, 1.0.12, 1.0.14, 1.0.406 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.0.407), 1.0.409, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.200 (identico all'emendamento 1.0.301) e 1.0.202.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta antimeridiana del 19 gennaio.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, propone che la seduta di martedì 19 gennaio si svolga dalle ore 11,30 alle ore 14. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,32*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*ore 9,32*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono state respinte questioni pregiudiziali e sospensive ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito di ieri, interventi tutti critici rispetto al disegno di legge del quale si discute. Tutti però hanno concordato su un dato – che appartiene peraltro alla pubblica cognizione, non bisogna certamente fare particolari sforzi per avere conoscenza di ciò –: che la giustizia in Italia costituisce un problema non secondario, che la giustizia in Italia non dà le risposte che dovrebbe dare, che la giustizia italiana è particolarmente lenta, che in Italia tanto bisogna fare per ripianare i disagi che questo tipo di giustizia determina.

Signora Presidente, ho ascoltato con particolare attenzione il suo intervento e ho preso nota delle sue considerazioni, che condivido quasi integralmente. Condivido certamente la diagnosi, condivido le valutazioni, non condivido alcune sue conclusioni, perché ritengo che, a volte, talune occasioni contingenti forniscano la possibilità di intervenire per risolvere problemi annosi e che chi ha la responsabilità di risolverli non si possa sottrarre, al di là delle ragioni che determinano questi interventi.

Ho ascoltato con grande attenzione anche l'intervento del senatore D'Ambrosio: un discorso appassionato, articolato, fatto da chi conosce, e non da oggi, quali sono i problemi della giustizia, la loro entità. Tuttavia, anche in quel caso ho ascoltato critiche – critiche serrate, portate con piena cognizione – ma non ho ascoltato proposte. E avrei gradito proposte.

Altrettanto devo dire dell'intervento della senatrice Magistrelli, che, con un suggestivo concetto, ha spiegato come i tempi reali del processo impegnerebbero soltanto archi temporali assolutamente irrilevanti rispetto all'ampiezza dei termini che sono effettivamente previsti per la celebrazione dei processi e, in particolare, sarebbero molto più contenuti rispetto a quelli che noi abbiamo previsto con questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, siamo obbligati a ragionare di tempi contenuti, circoscritti e coerenti con le esigenze del processo perché ce lo impone la Costituzione. L'articolo 111 ci impone di intervenire. Ieri è stato rammentato dal collega Mazzatorta che anche un autorevole organismo internazionale, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, nel settembre del 2005, nel momento in cui ipotizzava un Programma quadro per tutti i Paesi dell'Unione europea, li invitava ad intervenire per definire anticipatamente la durata dei processi.

Ho sentito rivolgere critiche a questo disegno di legge assolutamente immotivate. Qualcuno, con argomenti che hanno sempre intrinsecamente una loro suggestione, perché la tematica che trattano coinvolge e naturalmente viene sempre ascoltata con particolare attenzione, ha detto che abbiamo previsto tempi ragionevoli anche per la mafia: abbiamo previsto tempi ragionevoli per i processi di mafia e di terrorismo, come era nostro dovere, nel rispetto del precetto costituzionale. Non avremmo infatti po-

tuto prevedere una ragionevole durata per il processo nei confronti del ladro di polli e non prevederla per chi si sia reso responsabile di gravissimi reati. Lo abbiamo fatto perché era nostro dovere e lo abbiamo fatto tenendo conto delle esigenze che quei processi comportano. Non sono processi che si possono esaurire in poche battute: impegnano il giudice in una valutazione complessa perché una messe di elementi e documenti viene sottoposta al suo giudizio. Allora, abbiamo ipotizzato dei tempi assolutamente congrui e coerenti.

La ragionevole durata, signora Presidente, deve essere il punto di equilibrio fra il contenimento temporale del processo e l'esigenza effettiva della giurisdizione: questo è il giusto processo. Non basta dire che i tempi devono essere brevi: è la capacità di individuare una sintesi fra esigenze complesse e la conclusione del processo. Questo sforzo ci siamo impegnati a realizzare.

Mi consenta una considerazione, signora Presidente. Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo istituito giudici nuovi, sia pure onorari. Intorno al 1998 – chiedo venia se non rammento le date con precisione – per consentire lo smaltimento dei cosiddetti processi stralcio del civile, quelli cioè trattati con il vecchio codice di procedura civile, che erano circa 5 milioni lasciati a parcheggiare nelle cosiddette sezioni stralcio, il Parlamento si diede carico di istituire una nuova figura di giudice onorario, il GOT (Giudice onorario di tribunale). Lo fece proprio per evitare che il magistrato che avrebbe dovuto occuparsi del nuovo rito dovesse poi anche impaludarsi nelle vicende dei processi trattati con il rito precedente. Ma soprattutto lo spirito fu quello di sottrarre alla giurisdizione onoraria 5 milioni di processi che dovevano essere conclusi egualmente. I GOT hanno assunto la cognizione di questi processi e quindi, alla metà degli anni '90, 5 milioni di processi vengono sottratti alla giurisdizione che chiamiamo con espressione impropria «ordinaria». Vi è di più. La figura del giudice di pace assume una nuova connotazione: oltre ad occuparsi di vicende civili, si occupa anche di vicende penali.

Guardate quanti interventi vengono fatti per ottenere l'obiettivo principe di una giurisdizione di un Paese civile con una grande tradizione giuridica come la nostra. Anche il giudice di pace è investito della cognizione di un numero sensibile di processi che vengono sottratti alla giurisdizione professionale. Eppure, arriviamo nel 2010 e siamo costretti ad ascoltare le cifre che ieri sono state indicate dal presidente Berselli per documentare in termini inequivoci ed indubitabili la tragicità della situazione dei processi nel nostro Paese.

Allora, abbiamo l'obbligo di scrivere le regole. Poi ognuno degli operatori della giustizia – siano essi avvocati, funzionari, magistrati – assumerà la responsabilità della nuova condizione. Certamente i tempi che sono stati previsti non sono tanto contenuti da non poter consentire, se non con frenetica attività, la risoluzione delle vicende processuali nelle quali sono impegnati.

Signora Presidente, mi avvio alla conclusione, confidando che l'Assemblea comprenda, al di là della dialettica che è fisiologica e delle con-

trapposizioni che sono il sale della democrazia, quali sono le ragioni reali...

MARITATI (*PD*). Le hanno comprese tutti. È chiarissimo!

VALENTINO, *relatore*. ... che, occasionate da una contingenza particolare, hanno indotto finalmente il legislatore ad assumere l'iniziativa della quale in questi giorni dovremo discutere e che io mi auguro vivamente diventi legge dello Stato. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

CASSON, *relatore di minoranza*. Signora Presidente, abbiamo assistito in questi giorni, nell'attività del Senato, sia in sede di Commissione giustizia che in Aula, ad una trasformazione per così dire camaleontica di un disegno di legge che era stato presentato come misura indispensabile per salvare il processo (in particolare penale) in Italia. Veniva indicato come il toccasana. Dall'inizio questa maggioranza e questo Governo parlavano del processo breve, soprattutto a livello di opinione pubblica, come soluzione della grave piaga dei tempi processuali che colpisce il nostro sistema giudiziario.

Ora, di fronte al problema che esiste e che è gravissimo (diciamo pure che è vergognoso), viene proposta una misura che di fatto aveva e ha tutt'altri effetti rispetto a quelli necessari al nostro sistema processuale, in particolare penale. Infatti, sappiamo benissimo come nasce questo disegno di legge, sappiamo benissimo quali sono le sue finalità e sappiamo benissimo come, nonostante la trasformazione camaleontica di alcune di queste norme, il fine ultimo, cioè quello di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri, sia rimasto intatto ed evidentissimo in tutti i suoi aspetti negativi, con particolare riferimento al profilo della legittimità costituzionale.

Vediamo cosa è successo in questi giorni di esame del disegno di legge. Non a caso, forse, quasi per un *lapsus* freudiano, il titolo del disegno di legge recitava «misure per la tutela del cittadino» (aggiungeremmo: del cittadino Berlusconi).

Subito sono emersi evidenti problemi di legittimità costituzionale, profili di legittimità costituzionale che non potevano essere assolutamente dimenticati da alcuno, ed erano talmente evidenti che perfino dai banchi della stessa maggioranza, all'interno in particolare della Commissione affari costituzionali, si sono levate delle osservazioni in senso contrario a sottolineare quelli che erano gli aspetti più gravi, che addirittura non avrebbero consentito al Presidente della Repubblica di promulgare una legge del genere, talmente palesi ed evidenti erano questi vizi, tanto più che di fatto non risolvevano il problema della celerità dei tempi processuali.

Accanto a questi evidenti profili di illegittimità costituzionale, emergevano evidenti problemi di ragionevolezza nell'uso che veniva fatto delle norme, innanzitutto in relazione alla legge Pinto (alla procedura necessaria per giungere ad un risarcimento nei casi di lunghezza irragionevole dei processi); ma poi si è voluto intervenire anche sul processo contabile, cercando di abbreviare i tempi di accertamento della responsabilità e quindi i tempi di accertamento per una verifica dell'esistenza del danno erariale, e si è voluto intervenire addirittura con alcune norme che riguardavano il cosiddetto scudo fiscale.

Di fronte a questi problemi evidenti, sono emersi anche i rischi fortissimi e pesanti di intralcio al sistema giudiziario nel suo complesso, a quella che definirei sinteticamente come macchina giudiziaria. Questo problema è stato segnalato già nelle fasi preliminari in Commissione giustizia grazie all'intervento, nel corso delle audizioni, dei membri non soltanto dell'Associazione nazionale magistrati ma, in particolare, del Consiglio superiore della magistratura e dei rappresentanti dell'avvocatura. Praticamente, tutte le categorie aventi a che fare con questo disegno di legge si sono trovate in contrasto durissimo con un provvedimento che crea soltanto intralci alla macchina giudiziaria.

Si è anche discusso del numero dei processi che rischiavano di finire al macero, che in ogni caso, nella migliore delle ipotesi, ammontavano a decine di migliaia. Dunque, abbiamo assistito a una retromarcia frettolosa della maggioranza che – lo ricordiamo sottolineandolo – fin dal termine dei lavori nella Commissione giustizia ha mostrato una chiusura di fatto e concretamente ottusa alle proposte provenienti dalle opposizioni, in particolare dal Partito Democratico. Sì, perché nell'esame di questo disegno di legge il Partito Democratico non si è limitato a contestare, criticandole, le misure proposte, non si è limitato a dire dei no: il Partito Democratico, già nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione giustizia, ma anche in Aula, ha presentato delle proposte alternative e concrete con le quali intendevamo ribadire che riteniamo assolutamente indispensabile accelerare i tempi dei processi civili e penali, ma intendiamo farlo in un certo modo. E, dunque, abbiamo indicato una serie di norme precise che esamineremo, perché gli emendamenti sono stati presentati in Aula e saranno discussi a partire da questa mattina. Si tratta di proposte precise e concrete con le quali si propone di tagliare i tempi, ad esempio, in materia di notifiche, si tenta di intervenire in materia di nullità processuali e di avviso ai difensori, sempre peraltro nel rispetto del diritto della difesa, che continuiamo a ritenere un diritto fondamentale.

Ora che il Governo e la maggioranza si sono resi conto che non aveva più senso, dopo le trasformazioni avvenute nel passaggio dalla Commissione all'Aula, continuare a parlare di processo breve, perché si sarebbero resi ridicoli, ecco che cercano di recuperare dicendo che di processo breve il Governo non ha mai parlato e che era una cosa inventata dai giornalisti. Si fa quindi richiamo a quello che è un sacrosanto principio costituzionale e di diritto internazionale costituzionalizzato che prevede la

durata ragionevole del processo. Questo cambiamento è avvenuto con gli emendamenti presentati dal relatore direttamente in Aula.

Ma per quale motivo, e che cosa è cambiato?

Ovviamente, il relatore si è reso conto della insostenibilità dell'impostazione che era stata data dal Governo e dalla maggioranza a questo disegno di legge, ma si è altresì reso conto che doveva garantire il fine ultimo dello stesso, e cioè salvare in particolare una persona dai suoi processi. Quindi, ferma rimanendo la necessità di salvare dai processi una sola persona, ecco ruotare l'insieme degli emendamenti del relatore intorno al resto, nel tentativo di parare il colpo e di presentare anche all'opinione pubblica, non solo al Parlamento, qualcosa che fosse minimamente presentabile ed accettabile.

Noi, come rappresentanti del Partito Democratico, non siamo assolutamente convinti che il tentativo sia riuscito perché, se alcuni vizi palesi, gravissimi e fondatissimi di legittimità costituzionale sono stati sanati, rimangono certamente altri vizi di legittimità costituzionale, che abbiamo già segnalato in quest'Aula (ma continueremo a farlo), che rendono del tutto inaccettabile questo disegno di legge.

Continueremo a sostenere la nostra posizione; peraltro abbiamo già presentato degli emendamenti all'emendamento del relatore, proprio perché in quest'Aula si continui a ragionare sui temi concreti del processo penale.

Vediamo ora come sono stati affrontati alcuni di questi punti e quali soluzioni proponiamo.

Innanzitutto, la questione fondamentale per la maggioranza è aver creato una nuova causa di estinzione del processo nel caso in cui le singole fasi non si concludano nei termini fissati da quello che viene indicato come articolo 531-*bis* del codice di procedura penale. A tale proposito, con riferimento all'inserimento di questo nuovo istituto giuridico, anche da parte del Consiglio superiore della magistratura si è parlato di una prescrizione processuale, destinata ad affiancare la prescrizione quale causa di estinzione dei reati, ai sensi dell'articolo 157 e seguenti del codice penale.

Aggiungiamo che si tratta di un provvedimento che di fatto costituisce un'amnistia sostanziale, un'amnistia occulta – che voleva, ma non poteva continuare ad essere clandestina – ma soprattutto un'amnistia permanente perché tale tentativo di modificare la legislazione in questa materia continuerà a produrre effetti permanenti, per sempre. Si tratta infatti di una norma che andrà a regime e verrà inserita nel sistema processuale ordinario e che quindi produrrà i propri effetti deleteri non solo in questo momento, ma per sempre, fino a quando non verrà ridimensionata o comunque modificata grazie ad interventi istituzionali, o del Parlamento o della Corte costituzionale.

Su questa vicenda abbiamo chiesto al Governo di farci capire innanzitutto se si rendesse conto del peso di tali norme. Al momento del rinnovo del disegno di legge in Commissione giustizia in data di ieri, abbiamo chiesto ripetutamente e lo richiediamo adesso, come lo abbiamo

chiesto ieri sera in Aula al Governo, quale impatto abbia questo provvedimento in primo luogo sul sistema della giustizia, ma anche sul sistema finanziario. Ricordiamo infatti l'esistenza di un altro vizio di legittimità costituzionale non sanato, relativo alla violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Ora, il Governo tace e – lo dico senza alcuna intenzione offensiva nei confronti di nessuno, ci mancherebbe altro – bofonchia qualche scusa, che però non dice assolutamente nulla e non porta assolutamente alcun dato. Il richiamo operato dal Governo e dalla maggioranza al principio della durata ragionevole del processo in linea teorica, astratta ed istituzionale ci trova assolutamente d'accordo, ma così come viene fatto dal Governo non può dare fondamento costituzionale all'estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima.

Il requisito della ragionevolezza, infatti, è incompatibile con termini temporali perentori che non abbiano riferimento alla natura del reato, alla complessità e alla specificità dell'accertamento richiesto in concreto. Nella fase preliminare ho detto che si tratta di un principio costituzionalizzato, di un principio del diritto internazionale recepito dal nostro ordinamento. Qui ricordo che la stessa Corte costituzionale, nell'interpretare le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, tante volte richiamato dalla maggioranza e dal Governo, ha rilevato che il principio della ragionevole durata deve essere considerato in rapporto alle esigenze di tutela di altri interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel processo penale.

Il diritto alla ragionevole durata del processo viene consacrato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed era stato consacrato ancora prima dagli articoli 24 e 111 della nostra Costituzione. Esso consiste anzitutto nel fatto che un processo abbia luogo, che si svolga e che si concluda con una decisione di merito. Invece, con questo disegno di legge, assistiamo all'elaborazione di norme che sfasceranno e distruggeranno il processo.

In secondo luogo, che il processo abbia una durata ragionevole e non irragionevole è un principio necessario, improntato anche ad altri principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale. Con il disegno di legge al nostro esame, invece, voi scardinate l'insieme di questo principio e il diritto del cittadino ad avere un processo che si concluda. Le operazioni normative che avete utilizzato e che ci proponete sono assolutamente inaccettabili e cozzano, come accennavo, con i principi della nostra Carta costituzionale.

Ne citerò alcuni, perché se n'è discusso in quest'Aula anche ieri sera durante gli interventi in sede di dibattito.

Proviamo a pensare alla questione dell'irragionevole assimilazione all'interno di ciascuna fascia di reati di fattispecie dal disvalore penale assolutamente diverso. D'altra parte, è stata proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo che, valutando il principio della durata ragionevole del processo, è ricorsa a parametri quali, appunto, la natura del reato, la complessità degli accertamenti, la complessità di un giudizio, oltre alla necessità

di valutare la condotta processuale della parte e ovviamente la condotta anche delle parti autorità procedenti, per definirle così.

Quindi, suscita perplessità, ad esempio, l'esclusione dal novero dei reati di seconda fascia – che richiedono un approfondimento di indagine anche in sede dibattimentale sicuramente adeguato e particolare – degli omicidi che derivano da colpa professionale (le colpe mediche). Ho già ricordato altri omicidi colposi, quali quelli che derivano dagli infortuni sul lavoro, che derivano dalle malattie professionali, che derivano da fatti di circolazione stradale. E guardate che in questi giorni abbiamo avuto richieste e sollecitazioni di chiarimenti da tutte le Regioni d'Italia da parte di esponenti della società civile e dei sindacati che ci chiedevano informazioni. Cosa succede? Già con l'entrata in vigore di questo disegno di legge in tutta Italia salteranno decine di processi che dovrebbero invece tutelare le vittime dei reati legati a malattie professionali, a infortuni sul lavoro, alle norme sulla circolazione stradale e altre serie di reati delicati.

Cito un altro reato al quale siamo particolarmente sensibili (noi per ovvi motivi istituzionali e costituzionali), mentre c'è una sensibilità che appare diversa e di segno opposto della maggioranza, e del Governo in particolare. Si tratta dei reati che concernono i fatti di corruzione. L'esclusione del reato di corruzione dalla fascia alta per cui i termini di prescrizione sono più lunghi contrasta, oltre che con la sensibilità istituzionale e costituzionale che dovremmo avere per questa materia, in particolare con un obbligo giuridico assunto dall'Italia in sede internazionale con la ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione che questo Parlamento ha approvato pochi mesi fa con la legge 3 agosto 2009, n. 116.

Accennavo prima ad un altro profilo gravissimo, che è quello di contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Anche di fronte alla richiesta che abbiamo rivolto al Governo di riferire dove sono le risorse finanziarie per venire incontro alle richieste e alle esigenze che sorgeranno dalla modifica che si introduce della legge Pinto, la risposta è stata: zero (nel senso che non ci sono le risorse). Abbiamo presentato alcuni emendamenti volti a tappare questo buco, a sanare questo vizio: ci è stato detto di no in sede di Commissione; vedremo se in Aula vi saranno dei ripensamenti. Comunque, anche in questo caso da parte del Governo c'è stato soltanto un rendersi conto della fondatezza della nostra osservazione, tanto è vero che un emendamento del relatore prevede che, di fronte ai problemi di ordine finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze valuterà cosa fare e come intervenire. Qui c'è uno stravolgimento assoluto della prassi e della tecnica normativa, e anche delle competenze, perché non si sa come, dopo aver fatto un monitoraggio, il Ministero interverrà sulle attività parlamentari e se avrà la necessità di presentare un decreto-legge.

Prima di passare sinteticamente ad un altro tema, vorrei ricordare altri processi che subiranno danni, relativi ad altri reati di prima fascia con prescrizione che sarà sicuramente breve. Oltre a quelli di corruzione già citati ricordo i maltrattamenti in famiglia; l'associazione per delinquere di cui all'articolo 416, primo comma, del codice penale; l'incendio; le le-

sioni personali anche aggravate; alcuni casi di mutilazione genitale; la distribuzione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico; il sequestro di persona semplice; lo *stalking*; il furto nelle sue varie forme anche aggravate (poi vedremo cosa diranno i senatori della Lega nei loro territori quando sosterranno che loro tutelano i cittadini); la circonvenzione di incapace; molte violazioni delle norme contro gli infortuni sul lavoro; il traffico illecito di rifiuti (tra l'altro, spesso il traffico illecito di rifiuti è un reato presupposto delle associazioni mafiose).

Arrivo a quello che è il punto fondamentale di questo disegno di legge per il Governo e per la sua maggioranza: la disciplina transitoria. Infatti, pur modificando in maniera camaleontica l'insieme delle norme sul processo penale, rimane ferma l'esigenza di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri. Con questa disciplina transitoria – modificata in parte, ma che salva il Presidente del Consiglio – in pratica si dice che il sistema di estinzione si applica ai processi (dunque ove sia stata esercitata l'azione penale) in corso per reati indultabili, per così dire, puniti con pene inferiori a dieci anni qualora siano decorsi più di due anni dall'atto di esercizio dell'azione penale o due anni e tre mesi in caso di contestazioni suppletive, senza che sia concluso il primo grado di giudizio. La discrasia del termine di prescrizione qui previsto – due anni – rispetto a quello introdotto a regime – tre anni – è evidentemente un termine *ad personam*. E questa persona è la persona del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allora, ribadisco ancora in questo momento l'invito rivolto anche ieri sera in quest'Aula dai senatori Magistrelli, D'Ambrosio e Chiurazzi, che vi esortavano ad avere coraggio.

PRESIDENTE. Senatore Casson, vorrei solo ricordarle che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

CASSON, *relatore di minoranza*. Presidente, mi permetto di segnalarle che, come relatore di minoranza, ho a disposizione 39 minuti che non vanno defalcati dai tempi del Partito Democratico, in quanto assegnati autonomamente al relatore di minoranza. Mi pare che sia così, le chiedo di verificare. Comunque sia, mi avvio alla conclusione.

Allora, accogliamo l'invito tutti quanti in questa sede, nel Parlamento, nel Paese: abbiate il coraggio, signori del Governo e della maggioranza, di dire che questo disegno di legge vi serve per salvare il Presidente del Consiglio dei ministri dai suoi processi. Fatelo, ma non sfasciate il sistema processuale penale, quello civile e quello contabile. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, credo che dobbiamo tutti riconoscere, come ha ricordato il relatore, che il Parlamento è in grave ritardo nell'affrontare i problemi sottesi alla

presentazione di questo disegno di legge. Ci sono infatti fattori contingenti, come risulta dalle ultime dichiarazioni del relatore di minoranza, senatore Casson, che non consentono all'opposizione in questo momento di rendersi conto di quale sia l'obiettivo di questo provvedimento, che viene contrabbandato come una legge che serve al Premier. Parto da questa premessa.

Il senatore Casson è un magistrato, così come il senatore D'Ambrosio, ed entrambi sanno benissimo, come me, che soltanto una corsia privilegiata *contra personam* può garantire la celebrazione dei processi e permettere di arrivare ad una sentenza definitiva per i processi coperti da indulto, che sarebbero raggiunti al 99,9 per cento dalla prescrizione. Ciò, ripeto, se non ci fosse una corsia privilegiata contro una persona, se non ci fosse cioè una scelta predeterminata dell'ufficio giudiziario per arrivare a quel risultato. Allora, se abbiamo tutti consapevolezza di questo dato, possiamo valutare con maggiore calma e tranquillità l'attuazione di un principio costituzionale.

Né il Governo né la maggioranza hanno mai parlato di processo breve. Le indicazioni giornalistiche sul processo breve tendono ormai a focalizzare le iniziative del Governo o della maggioranza soltanto come fatti di rilevanza personale; addirittura non si mettono in evidenza – basta leggere i giornali di oggi – gli enormi problemi risolti ieri dal Consiglio dei ministri e le indicazioni forti per un diritto penale più giusto. A fronte di ciò, scusatemi, vi è l'articolo 111 della Costituzione, che stabilisce il principio della ragionevole durata del processo e non riguarda la struttura o l'organizzazione. È un principio costituzionale che dev'essere equilibrato; dico equilibrato e non che, essendo un principio forte, di rango costituzionale, è di maggiore rilevanza rispetto a quello della prescrizione del reato. Parlo di equilibrio tra le due forti opzioni del nostro ordinamento: la prescrizione del reato e un processo che duri per un tempo ragionevole.

Bene, devo riconoscere che dalla sinistra è venuta in questi anni un'attenzione ai problemi posti da questa norma. Io ho difeso personalmente, perché convinto, il progetto Finocchiaro in vari convegni, in quanto ne ritenevo la forte validità, determinata anche dalla consapevolezza che questi tempi, di cui parlerò, possono essere rispettati. Luciano Violante nei suoi scritti ha posto varie volte in evidenza come questi tempi sono rispettati in molti uffici giudiziari italiani e in altri no, e tutti siamo consapevoli che la responsabilità affermata dello Stato italiano in relazione alla irragionevole durata dei processi deriva essenzialmente da alcuni uffici giudiziari, e meno da altri.

Dobbiamo altrettanto riconoscere che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e quella ormai cristallizzata della Corte suprema di cassazione stabiliscono che la ragionevole durata del processo è di sei anni. Sia la Corte di giustizia europea che la Corte di cassazione non fanno distinzione tra reati meno gravi e più gravi, ma tengono conto dei principi fissati dall'articolo 2 della cosiddetta legge Pinto, ossia la complessità del processo e la pluralità delle parti processuali. Di ciò siamo tutti consapevoli. La Corte di cassazione continua a condannare lo Stato italiano per la

legge Pinto, e la Corte europea esclusivamente perché si superano i sei anni e non vi è complessità del processo o non vi è pluralità delle parti. Non mi si venga allora a dire che non vi è stato uno dibattito parlamentare.

Ho molto apprezzato le critiche e gli emendamenti – ne abbiamo parlato in Commissione – su punti in cui si metteva in evidenza la irragionevolezza e la incostituzionalità delle proposte e che... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, consentiamo al Governo di intervenire.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. ... evidenziano differenze rispetto a posizioni soggettive o esclusioni in base ad oggettività del reato. Il relatore – e quindi tengo conto per un attimo dell'emendamento del relatore – ne ha preso atto.

Ero convinto che in Aula molti colleghi dell'opposizione, che avevano mosso quei corretti rilievi, avessero almeno apprezzato il lavoro svolto dal relatore e ci avrebbero dato la possibilità di intavolare un discorso, che è stato impossibile anche ieri nel corso della Commissione giustizia, nonostante l'invito del presidente Schifani.

Qual era il dibattito? Oggi viene previsto dal relatore un tempo di primo grado di tre anni. Badate: il relatore ha proposto complessivamente, per i reati meno gravi, un tempo di sei anni e mezzo; ossia non rispetta – vorrei che tutti ne fossimo consapevoli – la giurisprudenza che ogni giorno la Corte di cassazione e la Corte europea affermano.

Io sono stato, come sapete, sostituto procuratore generale in Cassazione: nei processi, in base alla legge Pinto, sei anni sono troppi, e condanniamo lo Stato italiano. Il relatore ha proposto sei anni e mezzo, e anche su questo trovate da ridire. Nei sei anni e mezzo, scusatemi, ci sono tre anni di primo grado: ma volete tener conto che al primo grado vanno aggiunti i termini delle indagini? Vogliamo tutti dire che se un processo «pulito» fino a dieci anni non ha raggiunto la sentenza di primo grado dopo tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, tenuto anche conto dei tempi delle indagini preliminari, è destinato a morire per la prescrizione del reato? Ne siamo consapevoli?

MARITATI (*PD*). Sono due anni, per la transitoria. Dicci qualcosa sulla norma transitoria.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Senatore Maritati, io ho sempre rispettato i termini processuali. Non vorrei che dessimo ragione a chi nella propria vita professionale non lo ha fatto. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Fosson*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Signor rappresentante del Governo, prego.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vi è una ragione, quindi, per cui è stato individuato un termine di tre anni, che è un termine ampio e che porta complessivamente a sei anni e mezzo il tempo del processo, tradendo la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea. Mi domando per quale motivo l'opposizione, che aveva previsto termini simili, non sia d'accordo. È vero, avevano previsto anche una scansione delle indagini. Qui c'è un errore: probabilmente doveva essere delimitato anche il tempo delle indagini. Invece voi sapete che i tempi delle indagini molte volte si allungano a dismisura. L'unico correttivo, grazie al relatore, è quello per il quale, quando si sono terminati tutti i termini di proroga delle indagini, si hanno tre mesi di tempo per decidere cosa si intende fare, se rinviare a giudizio o chiedere l'archiviazione. È questa la valenza della norma che viene proposta.

Non è possibile quindi legarsi alla norma transitoria per sostenere che vi è un'amnistia strisciante. Vorrei tanto verificare in Parlamento fra tre, o due anni, o fra sei mesi, cosa è avvenuto dei processi coperti dall'indulto: verificheremo statisticamente quanti sono pervenuti a sentenza definitiva e per quanti invece sarà dichiarata la prescrizione. Mi domando se la prescrizione del reato sia un principio più forte del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Credo di no. Ma non è che lo credo io.

Le proposte di legge formulate nelle passate legislature dall'opposizione non rappresentavano soltanto un'iniziativa dei parlamentari. La scienza giuridica e tutti coloro che si occupavano di esaminare le norme determinate e condizionate dal nuovo articolo 111 della Costituzione si ponevano un problema. Tant'è vero che la commissione ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta dall'onorevole Pisapia, e quella per la riforma del codice di procedura penale, presieduta dal professor Riccio (entrambi quindi nominati da Governi dell'opposizione di oggi), fanno riferimento entrambe, sia nella riforma del codice penale che in quella del processo penale, all'estinzione dell'azione penale per decorso del tempo. L'estinzione dell'azione, badate, non la prescrizione del reato; ne parlano entrambi i progetti. E ciò, coerentemente con la regola che ci insegna la Corte costituzionale per cui il principio di obbligatorietà riguarda l'inizio dell'azione penale: anche se i costituzionalisti e gli studiosi di procedura penale tendono a dilatarla, la Corte è rimasta ferma su questi principi.

Un minimo di attenzione e di coerenza, allora, dovrebbe portarci oggi ad abbassare il tono del dibattito e dello scontro, che sembra alimentato soltanto dalla preoccupazione di avere forse un'udienza in più in alcuni processi. Badate, a me è dispiaciuto che il Consiglio dei ministri ieri non abbia adottato il decreto-legge; io l'avrei proposto. Ne parlavo con alcuni di voi nei corridoi, ed eravamo convinti della necessità di un intervento normativo per garantire parità di trattamento rispetto ai giudici che potranno dare sì la stessa interpretazione ma probabilmente assegnare tempi di riflessione diversi. Eppure si è gridato allo scandalo, come se fosse una norma *ad personam*.

In conclusione, vorrei che tutti cercassimo di ragionare; vorrei veramente che tutti, o almeno coloro che ritengono di avere svolto la funzione giurisdizionale con indipendenza e con coerenza, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare la realtà non pensassero all'esistenza di dietrologie o di una volontà di colpire soltanto i processi del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma transitoria – dimentichiamo i processi del Presidente del Consiglio dei ministri – è sacrosanta o no? È una norma che avreste approvato nel periodo in cui fu presentato il disegno di legge Finocchiaro che prevedeva l'applicazione ai processi in corso? Allora mi domando: vogliamo pensare a realizzare un principio costituzionale o fare una battaglia politica che non ha un risultato concreto dal momento che i tempi di prescrizione del reato sono tali che nessuno potrà toccarli? Vi ringrazio. (*Applausi dai Gruppi PdL e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

STRADIOTTO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.35, 1.36 (limitatamente al capoverso 2-ter), 1.0.1, 1.0.22 (limitatamente al comma 6), 2.8, 2.11 (limitatamente alle lettere *f* e *h*), 2.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 2.202 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4), 3.200 (limitatamente alla soppressione dell'articolo 4) e 4.200.

Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.0.4, 2.0.5 e 1.0.21 (testo 2), fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti.

Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1000/25 e 2.1000/26. Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.0.1000/2, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8, 1.0.1000/9, 1.0.1000/10, 1.0.1000/11, 1.0.1000/12, 1.0.1000/14 e 1.0.1000/16, fermo restando tuttavia che ove uno di tali emendamenti fosse approvato, il parere deve intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui restanti emendamenti.

La Commissione osserva infine che le proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/3, 1.0.1000/13 e 1.0.1000/15 presentano coperture ultronee.

Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

Tale proposta è volta a conseguire sostanzialmente due obiettivi. Il primo è quello di porre rimedio, per quanto possibile, al brutto pasticcio determinatosi in seguito alla insostenibile interpretazione fornita dal Presidente della Commissione giustizia della decisione del Presidente del Senato di rinviare gli emendamenti del relatore in Commissione. Perché insostenibile? È semplice. Perché, ammesso, e naturalmente non concesso, che sia possibile consentire che la maggioranza di una Commissione decida con il voto sulla natura della sede in cui riunirsi per esaminare un affare assegnatole e quindi ammesso, e assolutamente – per quanto ci riguarda – non concesso, che la maggioranza della 2ª Commissione permanente potesse decidere con il voto di essere riunita in sede consultiva, risulta dai fatti e non dalle mie opinioni che la Commissione giustizia non ha ottemperato neppure agli obblighi derivanti da quella stessa decisione, a mio giudizio – ripeto – illegittima. Infatti, l'articolo 28 del Regolamento del Senato, signora Presidente, prevede che la Commissione si riunisce «in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di leggi o affari assegnati ad altre Commissioni».

Orbene, dov'è, signora Presidente, il parere della Commissione giustizia sull'affare assegnatole, cioè sugli emendamenti del relatore? Il parere non c'è, ma non perché (come lei potrebbe sottolineare) la Commissione giustizia lo abbia respinto dopo averlo messo in votazione o perché abbia deciso eventualmente di non esprimere alcun parere. L'esame del verbale della 2ª Commissione permanente attesta inoppugnabilmente che nessuna proposta di parere è stata mai posta in discussione durante la riunione di quella Commissione.

La Commissione non era in sede deliberante, non era in sede referente, non era in sede redigente e dai fatti risulta che non era in sede consultiva. In quale sede si stava svolgendo allora la riunione della Commissione giustizia che si è tenuta nella giornata di ieri? È chiaro che l'assenza del parere e l'assenza della decisione di mettere in discussione un parere attestano inoppugnabilmente che quella riunione è stata rivolta esclusivamente a vanificare il senso politico e regolamentare della decisione del Presidente del Senato di assegnare nuovamente gli emendamenti all'attenzione della Commissione giustizia.

Il secondo obiettivo di questa mia proposta è più direttamente politico: non passare agli articoli consentirebbe alla maggioranza e al Governo un ripensamento su questa materia. Parliamoci chiaro: tutti sappiamo a cosa serve questo provvedimento e i tentativi di nascondere questa verità, che tutti gli italiani normodotati hanno capito, sono patentemente falliti nel corso di queste settimane di discussione. Questo stesso scopo, restando nel campo delle leggi ordinarie, è conseguibile attraverso tre misure: il cosiddetto processo breve, ora al nostro esame, il cosiddetto legittimo impedimento e – ne ha parlato adesso il Sottosegretario – una legge (nei giorni

scorsi si è parlato di decreto) conseguente alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di applicazione dell'articolo 157 del codice di procedura penale.

Tra queste tre misure – nessuna della quali è da noi condivisa, ma al momento la sostanza non è questa – è certo che l'iniziativa sul cosiddetto processo breve ha sicuri effetti sistemici. Infatti, per sospendere due processi – e sappiamo tutti quali – se ne estinguono potenzialmente centinaia di migliaia nel corso degli anni che verranno e pertanto sicuramente gli effetti sistemici del cosiddetto processo breve sono potenzialmente devastanti, mentre non lo sono – se vogliamo dire le cose come stanno – le altre due iniziative di cui si sta discutendo.

Decidere ora di non passare agli articoli conseguirebbe quindi due obiettivi: il primo riguarda gli interessi del Paese sul piano politico, poiché si eviterebbe di dare il contributo, forse definitivo, ammesso che già non ci siamo, al processo di sfascio del sistema giustizia del nostro Paese. Il secondo obiettivo è ancora più immediatamente politico perché è in rapporto con le relazioni tra il Popolo della Libertà e il Partito Democratico sul terreno delle riforme costituzionali. Se seguisse la strada degli altri due disegni di legge e non di questo, certamente quel rapporto esile che lega – come dimostrano le due mozioni cosiddette convergenti approvate recentemente dal Senato della Repubblica sul terreno delle riforme costituzionali di iniziativa del PD e del PdL – potrebbe in qualche modo essere ripreso e si potrebbe quindi aprire una prospettiva positiva per il rapporto tra PD e PdL in Senato e, in generale, per il Paese in rapporto alla sua esigenza di avere finalmente riforme costituzionali che chiudano quella che si può ormai chiamare, perché dura da vent'anni, l'infinita transizione italiana. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, ieri, il Presidente del Senato ha affermato in quest'Aula di non essere decisamente convinto sull'*iter* che doveva essere seguito in Commissione giustizia dopo il rinvio, tant'è vero che ha aggiunto che, qualora fosse stato convinto della tesi del rinvio in sede referente, non avrebbe esitato a rinviare nuovamente gli emendamenti del relatore e i subemendamenti in Commissione, perché la Commissione si sarebbe in questo modo sottratta ad un suo obbligo.

Ha aggiunto il Presidente che, nel dubbio interpretativo e nel richiamo a prassi contrapposte, garantirà la convocazione della Giunta per il Regolamento per risolvere questo problema. Ma questo problema deve essere risolto prima dei nostri lavori di esame degli emendamenti perché, se poi la Giunta per il Regolamento risolverà il problema dicendo che la Commissione giustizia si è sottratta al suo onere di fase referente, cosa faremo a quel punto? Annulliamo la discussione, rimandiamo gli atti in Commissione giustizia e ricominciamo daccapo?

Nel momento in cui viene data la garanzia di investire la Giunta per il Regolamento, ora bisogna farlo e non andando avanti nei lavori! Si risolva questo problema. Se la Commissione giustizia ha operato bene, si vada avanti. Se ha operato male, dovrà farsi ciò che il Presidente del Senato ha annunciato in Assemblea: non avere nessuna esitazione a rinviare nuovamente gli atti alla Commissione giustizia. Si è detto questo e la tempestività impone di ottenere risposte ora e non domani o la prossima settimana. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, anche se la proposta di non passaggio agli articoli presentata del senatore Morando, che io condivido pienamente, è stata illustrata con assoluta completezza di motivi, intervengo a proposito di tale richiesta e di quanto appena detto del senatore Li Gotti.

Voglio qui ricordare che ieri in quest'Aula il presidente Schifani, ragionando sulla nostra richiesta e sulla decisione assunta dalla Commissione giustizia, ha riferito dell'esistenza di precedenti, in un senso e nell'altro, in ordine all'applicazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, chiaramente alludendo a ipotesi nelle quali un provvedimento, rinviato in Commissione ai sensi appunto dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, non era stato sottoposto alla procedura della sede referente, bensì ad altra procedura, dei cui contorni (come spiegato poc'anzi dal senatore Morando) non siamo ancora ben consapevoli.

In occasione di questa affermazione del presidente Schifani, ho chiesto quindi agli Uffici di poter disporre di questi precedenti, giacché, dalla ricerca affrettata condotta dal mio Gruppo, era stato possibile ottenere soltanto precedenti di esame in sede referente di un provvedimento rinviato *ex* articolo 100, comma 11, del Regolamento.

Questi precedenti non mi sono stati forniti e mi permetto, quindi, di reiterare questa richiesta, in ragione del fatto che, poiché questo punto dovrà andare all'esame della Giunta del Regolamento, sarebbe bene avere una compiuta casistica delle diverse prassi adottate dal Senato, se di diverse prassi possiamo parlare. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, per come si è svolto fino ad ora l'esame del provvedimento e non solo per questo, reputo opportuna, necessaria e improcrastinabile l'ipotesi di rinviare in Commissione il provvedimento al nostro esame.

Stiamo esaminando in Aula un testo totalmente diverso da quello che la Commissione per circa un mese ha studiato, istruito ed approfondito con audizioni, con una valutazione in ordine all'impatto di alcune norme sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari e sui tempi, nonché sulla natura economico-finanziaria del provvedimento stesso. Ciò ha indotto il relatore e la maggioranza in via prudenziale a far approvare un emendamento con una clausola – chiamiamola in questo modo – di salvaguardia finanziaria ai sensi dell'articolo 81, ancorché debole dal nostro punto di vista.

Oggi ci troviamo a confrontarci con un provvedimento che cambia sostanzialmente una serie di regole, che introduce peraltro nuovi istituti con riferimento al giudizio contabile, che cambia il livello di applicazione e di impatto della normativa rispetto ai giudizi in corso. L'Aula non ha avuto la possibilità di essere in possesso di alcun tipo di elemento tecnico – lasciamo stare le opinioni che ciascuno di noi può avere ed ha su questo provvedimento – per poter valutare se approvare o meno detto provvedimento.

Si tratta in buona sostanza della approvazione a scatola chiusa di un testo che ha certamente un forte impatto non solo sull'intero sistema giudiziario e sull'ordinamento processuale, ma anche sui giudizi davanti alla Corte dei conti, sui giudizi amministrativi e su quelli civili. Tutto questo ovviamente determina una serie di conseguenze che non siamo nelle condizioni di poter valutare.

Ripeterò fino alla noia – sarò stancante, signora Presidente, ma mi permetto di ricordarlo – che, quando quest'Aula ha stralciato alcune norme del pacchetto sicurezza e ha prodotto un esame parlamentare di un complesso di norme scollegato dal decreto-legge e nell'ambito di un disegno di legge ordinario riguardante un complesso di norme a cui pure l'opposizione ha concorso (mi riferisco ad esempio alle norme antimafia e così via), in quella circostanza fu inserita una serie di disposizioni eterogenee che non avevano né una loro coerenza intima né una loro connessione funzionale rispetto all'originario complesso di norme proposte dalla maggioranza. Rispetto a questo il Capo dello Stato è stato costretto ad intervenire con una lettera indirizzata al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'interno e ai Capigruppo del Senato, nella quale sottolineava la necessità di fare in modo che il procedimento legislativo fosse trasparente, cioè consentisse la possibilità di esaminare ed approvare norme accessibili a chiunque, di pronta comprensione e funzionali ad un disegno organico rispetto all'obiettivo che il Parlamento si proponeva.

Questa è la seconda volta – anzi, per la verità è interminabile la serie di volte – che, dopo aver esaminato un provvedimento in Commissione, dopo averlo approfondito, dopo esserci divisi oppure dopo averlo condiviso, ci ritroviamo in Aula all'ultimo minuto con un provvedimento totalmente diverso, nuovo, rispetto al quale non siamo neanche nelle condizioni di proporre alcuna forma di modifica. Il fatto ancor più grave che determina una forzatura ed una innovazione inaccettabile sul piano del

procedimento legislativo è che tutto il dibattito parlamentare e l'esercizio della funzione legislativa su questo provvedimento, come sugli altri, saranno circoscritti per le norme regolamentari che si devono applicare solo ed esclusivamente al maxiemendamento presentato dal relatore.

Quindi, in realtà, ci troviamo di fronte a un triplice problema ed il primo è quello dell'esame ed approvazione di un provvedimento in Commissione diverso da quello che voteremo in Aula. Inoltre, rispetto alle materie che sono oggetto di confronto parlamentare, poiché è chiaro che ci concentreremo solo ed esclusivamente sull'attività relativa agli emendamenti e ai subemendamenti che sono stati presentati, anche l'attività legislativa sarà circoscritta e la materia su cui ci concentreremo sarà quella dettata dal maxiemendamento del relatore. Credo che tutto questo non ci metta nelle condizioni di fare una valutazione serena e obiettiva del provvedimento in esame.

Per queste ragioni, riteniamo sia opportuno non passare all'esame degli articoli e riprendere un ragionamento sulla ragionevole durata del processo che riteniamo sia utile al Paese, ma la ragionevole durata del processo è una cosa diversa da ciò che stiamo facendo in questa sede. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

PRESIDENTE. Il presidente Schifani ha ricordato ieri che sul rinvio in Commissione non esiste una prassi univoca e gli uffici mi confermano di aver fornito al senatore Legnini i documenti ed i precedenti. Nel caso di specie, la Commissione ha deciso con un voto come procedere.

Ricordo altresì che ieri il presidente Schifani ha affermato di riservarsi di investire la Giunta per il Regolamento per riesaminare a fondo la questione. La Presidenza non può che confermare questa decisione.

Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Morando.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Morando.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, abbiamo assistito ad una relazione imbarazzata, cui è seguita una replica ancora più imbarazzata, e ad un intervento giuridicamente incomprensibile fatto dal sottosegretario Caliendo. Ci si dice: dimentichiamo il fatto contingente, ossia la necessità di dover approvare questo disegno di legge perché lo pretende il Presidente del Consiglio per risolvere il suo processo Mills – è questo l'invito del Governo – e ragioniamo sulla bontà di questo provvedimento a prescindere dal fatto che c'è un motivo contingente che lo impone.

Con gli articoli 2 e 5 e con gli emendamenti afferenti a questi articoli state introducendo un'opzione paragonabile ad un decreto con cui si decide che una FIAT 500 possa partecipare ad un gran premio per il campionato mondiale delle altre categorie. Così come con decreto una 500 si trasforma in una Ferrari, allo stesso modo un processo afflitto da patologie e da tempi sicuramente notevoli lo facciamo diventare veloce, e lo facciamo attraverso una formula magica. Lo facciamo cioè morire se non si conclude nei due anni: non nei tre anni, senatore Valentino, e mi dispiaccio per questo piccolo imbroglio, per così dire, contenuto nel suo emendamento. Non sono tre anni e lei lo sa benissimo; non lo sono anche se così c'è scritto, e ve lo dimostro.

Se dunque il processo non si conclude entro il termine previsto muore. Questa non è una norma che accelera i processi! È una norma che ne decreta la morte, che decreta la morte di processi per reati puniti fino a dieci anni meno un giorno, cioè reati gravi. Altro che indulto! Migliaia di delinquenti verranno graziati da una norma che avrà un effetto permanente. Con l'indulto, che era stabilito nella misura sino a tre anni della pena, sono usciti dal carcere 27.000-28.000 condannati, con questa norma i processi per reati puniti con pene sino a dieci anni meno un giorno vedranno la morte e migliaia di persone che hanno commesso reati che riguardano la sicurezza dei cittadini, verranno rimessi in libertà, se in carcere, o verranno di fatto amnistiati. Questa non è un'amnistia per reati fino a quattro anni, come nella storia è sempre accaduto, ma per reati sino a dieci anni. Ciò non era mai accaduto nel nostro Paese: si introduce un'amnistia permanente per reati sino a dieci anni: una cosa del genere non era mai accaduta ed è contraria a qualsiasi principio di sicurezza.

Avete basato la vostra campagna elettorale sulla sicurezza, avete vinto le elezioni per questo; ora ai cittadini regalate la rimessione in libertà e l'incensuratezza di recidivi, di delinquenti abituali, di persone che sono entrate nelle case, nelle abitazioni, che si sono macchiati di reati come truffa, corruzione, che hanno commesso violenze sessuali, convenzioni di incapaci, sequestri di persona. Tutte queste persone saranno libere! Tutti questi delinquenti saranno liberi! E sono 100.000 i processi che riguardano questi fatti. E voi dite che questa è una legge fatta nell'interesse degli italiani?

Affronterò il punto soppressivo dell'articolo 2, così come emendato, proposto nel nostro emendamento 1.200: perché non si tratta di tre anni, senatore Valentino? Perché si è scritto che il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari, quindi il termine previsto dall'articolo 407 del codice di procedura penale. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti; allora i tre anni iniziano a decorrere dai due anni e tre mesi, termine delle indagini preliminari: tre mesi aggiunti. In questo termine di tre anni, sicché, si include tutta quella fase – e mi rivolgo ai tecnici – prevista dall'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, la quale – come sappiamo – blocca i processi da otto mesi ad un anno: quindi, soltanto per adempiere al dettato dell'articolo 415-*bis* un anno dei tre viene ad essere tolto; poi bisogna fare l'udienza preliminare e in seguito il processo di primo grado.

Onestamente, mettendo da parte le ipocrisie, pensate veramente che, tolta la fase prevista dall'articolo 415-*bis*, si possano fare in due anni l'udienza preliminare ed il processo di primo grado?

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la interrompo solo per ricordarle che il tempo a sua disposizione sta scadendo.

LI GOTTI (*IdV*). Quanto manca, signora Presidente?

PRESIDENTE. Per l'illustrazione aveva a disposizione dieci minuti, che si stanno esaurendo.

LI GOTTI (*IdV*). Voi pensate veramente che si possa rispettare tale termine? Non si può rispettare.

Vogliamo lavorare per migliorare il sistema giustizia; ecco perché il nostro emendamento consiste in una modifica delle norme di attuazione del nostro codice – come avevamo fatto nella scorsa legislatura – prevedendo che alla prima udienza bisogna risolvere tutti i problemi che riguardano le questioni preliminari e fissare il programma del processo vincolante per le parti, cioè le udienze di programma. Questo è quello che proponiamo: si deve intervenire sul processo, ma obbligando le parti a fissare in occasione della prima udienza tutto il programma del processo con la calendarizzazione delle testimonianze e delle altre prove da assumere, con date vincolanti per le parti. In questo modo si razionalizzano i tempi

del processo, non con la norma inserita nella vostra proposta, peraltro emendata in maniera peggiorativa dal relatore. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Zanda*).

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, ho proposto un emendamento all'articolo 1, l'1.1000 (testo corretto), che introduce un procedimento per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge Pinto, che mi pare più agevole, più semplice da intraprendere e quindi più utile alla collettività.

È prevista l'introduzione della domanda anche direttamente da parte dall'interessato. Si stabilisce una fase che si potrebbe definire sostanzialmente «cartolare» in forza della quale l'interessato può avanzare la domanda alla corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, vale a dire la corte d'appello del distretto vicino a quello in cui si celebrò il processo nel cui ambito è stata lamentata la violazione che poi dà luogo alla richiesta di indennizzo. La domanda, una volta presentata alla corte d'appello, viene poi delegata ad un consigliere. Non è più la corte nella sua interezza, e dunque con la complessità oggettiva che la collegialità comporta, a giudicare di un fatto che ha una sua agevole individuazione. Del resto, se i tempi spirati sono quelli lamentati, non vi è dubbio che non è necessaria una ricognizione particolarmente complessa ed articolata. Quindi, sarà il consigliere delegato ad occuparsene, a valutare entro un tempo assolutamente ragionevole se sussistano appieno le ragioni che sostengono la doglianza nella richiesta del ricorrente per poi decidere con un decreto motivato nel quale è descritta in maniera congrua la ragione per la quale viene accolta o meno la domanda del ricorrente.

Avverso questa pronunzia, il ricorrente può proporre a sua volta un ulteriore gravame, ove mai non restasse soddisfatto delle determinazioni assunte, alla corte d'appello, in questo caso collegialmente costituitasi. Quindi, nell'ambito della corte d'appello si esaurirebbe la fase di merito della richiesta avanzata per violazione della legge Pinto e tutto ciò renderebbe molto più semplice l'*iter*, tenuto conto che la prima richiesta non avrebbe neanche necessità del conforto particolare di un'assistenza professionale. L'assistenza professionale è obbligatoria soltanto nel momento in cui si dà luogo all'impugnazione. Le violazioni di legge naturalmente sarebbero censurate nella sede di legittimità, nel rispetto rigoroso dell'articolo 111 della Costituzione.

A me è parso che questa formula sia più agevole e più semplice; una formula che interviene in maniera più opportuna sulle esigenze della collettività: il cittadino si rivolge direttamente al suo giudice per ottenere giustizia. Ritengo che non vi è ragione di censurare, com'è stato fatto, prima ancora forse di leggerla con attenzione, una norma come questa che tende a snellire sostanzialmente un procedimento per ottenere un indennizzo dovuto dallo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione, naturalmente, per gli emendamenti da me presentati.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, la prego di rivolgere un invito al relatore e al rappresentante del Governo. Per un provvedimento così importante, per il quale, peraltro, come abbiamo ampiamente dibattuto ieri e oggi, non c'è stata da parte della Commissione di merito una valutazione su parti molto estese, non possiamo accettare che il relatore e il Governo liquidino la fase di espressione dei pareri semplicemente esprimendosi in senso contrario su tutti gli emendamenti. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

Bisogna rispettare il Regolamento, colleghi; per ciascun emendamento vorremmo sentire il parere con una qualche motivazione, quantomeno sugli emendamenti che hanno un rilievo importante, come quelli per esempio presentati dal relatore, molti dell'opposizione nonché sui subemendamenti. È solo un normalissimo richiamo ad una norma regolamentare che, ripeto, preclude la possibilità di esprimere un parere sintetico in blocco su tutti gli emendamenti. Il ministro, senatore Calderoli, a suo tempo, su questa materia ci intrattenne in più occasioni, se non ricordo male. (*Applausi della senatrice Marinaro*).

PRESIDENTE. Mi auguro che questo invito sia accolto dal relatore, se lo ritiene. Il rappresentante del Governo peraltro non si è ancora espresso.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Credo siamo stati più che precisi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.200.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.200, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «*gli articoli 1*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.200 e gli emendamenti 1.4 e 1.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.203.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, con gli emendamenti che abbiamo presentato vogliamo dimostrare che si può fare qualcosa di diverso per razionalizzare la giustizia e renderla efficiente. Avevamo già proposto dei disegni di legge in materia e abbiamo estrapolato da essi alcune norme, tra cui quella della notifica per via di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura penale.

Devo prendere atto che il Governo ha presentato un decreto-legge per la razionalizzazione del processo in cui recepisce le nostre proposte. Ciò nonostante, riteniamo che l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che invece distrugge la giustizia civile, possa essere sostituito con misure che razionalizzino il processo. Intendiamo pertanto insistere affinché l'emendamento 1.203 venga approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.204, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7 (testo 2).

MARITATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signora Presidente, come spesso accade trattando di questioni di vitale importanza, non c'è tempo; i tempi sono contingenti, abbiamo pochi minuti. Dovremmo dire tanto, ma io scelgo di fare un intervento che spero possa essere puntuale, e spero soprattutto che qualcuno dei colleghi della maggioranza, violando l'ordine di chiudere l'audio, ascolti quello che sto per dire.

Questa è una legge dannosa per il Paese. È una legge che contiene menzogne dall'inizio alla fine. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di correggerla, offrendo un sincero apporto, presentando emendamenti che non

sono di tipo ostruzionistico, ma sono ragionevoli, anzi sarebbero indispensabili per dare dignità di legge a questo atto che voi state per imporre.

Queste sono le mie parole, questo è il mio concetto e a sostegno di questo cito un parere della 1ª Commissione del Senato, a firma del senatore Malan, che certamente non è un Che Guevara. In questo parere è scritto chiaramente quanto segue: «si invita a valutare l'impatto che la rigidità dei termini di durata può determinare sull'ordinamento e a considerare (...) l'introduzione di alcune clausole di flessibilità». Vuol dire che questo disegno di legge così com'è non va. Inoltre: «si segnala l'opportunità di valutare, in ragione dell'entità dei processi interessati, la praticabilità della corsia preferenziale per i processi nei quali sia stata presentata istanza di accelerazione dopo il trasferimento dell'azione in sede civile». Vuol dire che ci sarà un ingolfamento, cioè un effetto diametralmente opposto a quello che la legge dichiara di volere perseguire. Terza osservazione: «si richiama (...) l'opportunità di integrare il provvedimento con misure volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, individuando interventi specifici e immediati che assicurino una riduzione» effettiva dei tempi del processo.

Questo documento importantissimo, che la Commissione giustizia ha totalmente ignorato, afferma che il parere favorevole è sostanzialmente subordinato all'accoglimento di tutti gli emendamenti e lo ribadisce in termini chiari in finale allorché si parla di un nesso normativo che è necessario con quei provvedimenti che noi dell'opposizione vi abbiamo proposto di adottare. Si legge infatti nel parere: «In tal modo, sarà istituito un nesso normativo funzionale tra il presupposto delle misure di razionalizzazione del processo, dirette a renderlo più celere, e la garanzia di durata certa».

Voi avete sostenuto, attraverso l'intervento sia del senatore Valentino, sia del rappresentante del Governo, che questa è una legge positiva. Avete una forza e un'impudenza che veramente meravaglia l'uomo comune. Sostenete falsità assumendo di volere soddisfare esigenze del Paese e varate una legge che produrrà soltanto danni.

Avviandomi alla conclusione, voglio proporvi una semplice addizione, un'operazione aritmetica. Abbiamo proposto il sistema informatizzato; è un sistema che abbiamo studiato e prodotto nella scorsa legislatura e che vi abbiamo offerto lealmente per la sua attuazione. Vi ostinate a sviolare e non lo volete attuare perché sarebbe uno strumento importantissimo per rendere effettivamente più brevi i processi. Questo è il primo addendo.

Il secondo riguarda 2.800 cancellieri da assumere, perché le cancellerie sono paralizzate. È questa una delle ragioni per cui i processi sono lunghi. Perché – questo è uno dei contenuti del disegno di legge che abbiamo proposto e trasferito in questa sede come emendamento – non assumiamo 2.800 cancellieri? Le cancellerie sono paralizzate e voi stabilite per legge ciò che non può essere fatto in pratica.

Il terzo concerne l'ufficio per il processo. È detto con chiarezza nel nostro disegno di legge e nel relativo emendamento cos'è l'ufficio per il

processo: uno strumento per non dare alibi neppure a quei magistrati (una minima percentuale) che non intendono lavorare o che non riescono a lavorare.

Ancora: nuova organizzazione delle cancellerie e ripresa della riforma del processo penale, o del penale, che è già in atto presso la nostra Commissione e che avete bloccato. In fondo a questa addizione c'è un segnetto che dice uguale: uguale processo breve.

Due domande, allora, e chiudo. La prima: perché non avete accettato gli emendamenti che vi abbiamo proposto, che avrebbero dato dignità ed efficacia a questa legge, e sostenete ancora oggi, con un'impudenza veramente eccezionale, che questa è una legge positiva che va applicata? La varerete voi, assumendovi questa responsabilità storica. Seconda e ultima domanda: se veramente non è una legge censurabilissima, anche dal punto di vista della sua natura di legge *ad personam*, perché non abolite seduta stante – relatore, proponga di revocarla! – la norma transitoria? A quel punto noi saremmo molto ma molto più comprensivi e il Paese capirebbe che finalmente non mentite ma volete fare qualcosa di utile. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signora Presidente, volevo segnalare che non è stato registrato il mio voto a favore.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore, gli Uffici ne prenderanno nota. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.9 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, utilizzando alcuni dei minuti che mi rimangono come relatore di minoranza colgo l'occasione di questo emendamento 1.11 per fare una dichiarazione di voto e rispondere anche a polemiche pretestuose emerse non solo sui giornali ma anche in quest'Aula, stamattina, ad opera del Sottosegretario, in relazione a richiami a disegni di legge del centrosinistra di precedenti legislature, in particolare a quelli del senatore Fassone e del senatore Brutti. Ora, quei disegni di legge in materia di prescrizione, e soprattutto il disegno di legge presentato in questa legislatura dal Partito Democratico, sono alcune proposte che vengono inserite all'interno di un pacchetto di modifiche in tema di riforma del sistema della giustizia concernenti misure sostanziali, misure processuali, misure strutturali.

Gli ultimi emendamenti votati poco fa (di cui il senatore Maritati è il primo firmatario) danno perfettamente contezza del fatto che il Partito Democratico ritiene indispensabile intervenire con un insieme di misure sulla macchina della giustizia. In questo caso, invece, la maggioranza ed il Governo intervengono con questo disegno di legge sfasciaprocessi, che è del tutto contrario alla proposta presentata dal Partito Democratico.

L'emendamento 1.11 fa sostanzialmente riferimento al contenuto del disegno di legge n. 1043, presentato dal Partito Democratico, che concerne la riforma della parte generale del codice penale, il quale prevede un sistema sinergico di prescrizione sostanziale e processuale del reato: il tempo trascorso dal momento di commissione del reato rileva anche in funzione degli atti processuali realizzati e dunque delle modalità di esercizio dell'azione penale.

La disciplina della prescrizione proposta dal Partito Democratico si orienta su alcune direttive principali. Innanzi tutto, si prevede una distinta

regolamentazione – come viene evidenziato anche nell'emendamento in esame – di due regimi prescrizionali: uno è precedente l'azione penale, l'altro interviene quando l'interesse pubblico alla punizione si sia manifestato tramite l'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, i termini del primo tipo di meccanismo prescrizionale devono essere parametrati in funzione della gravità del reato, valutato sulla base della pena edittale, tenendo conto delle eterogenee comminatorie edittali presenti nel nostro ordinamento.

Inoltre, vengono previste cause di sospensione della prescrizione cosiddetta processuale, di cui il disegno di legge presentato dal Governo e dalla maggioranza non tiene assolutamente conto: si tratta di atti processuali ed attività importanti e complesse, quali particolari perizie complicate o l'espletamento di rogatorie internazionali che, come noto, riguardano spesso anche l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri.

All'esito di queste considerazioni, il disegno di legge del Partito Democratico, quanto alla prescrizione del reato, alla fine prevede termini (illustrati in maniera dettagliata nella proposta presentata) che variano, a seconda dei reati, da quindici a cinque anni, mentre prevede che non si prescrivano i reati puniti con l'ergastolo.

Per quanto concerne la decorrenza dei termini di prescrizione, la proposta del Partito Democratico prevede che, ove sia stata esercitata l'azione penale entro i termini indicati dal codice di rito processuale penale, decorrano – al riguardo invito a pensare chi non vuol capire, sperando che comprenda almeno in questo momento – «i seguenti ulteriori termini: cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio; due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude ogni eventuale successivo grado di giudizio». Quindi, ancora una volta, viene prevista una sospensione per i casi di perizie o di rogatorie internazionali.

In conclusione, la nostra proposta – sintetizzata nell'emendamento 1.11 – è molto diversa: bisogna prenderne atto e onestà intellettuale vorrebbe che questa speciosa e strumentale polemica, sollevata anche stamani, finisse. Invito, dunque, la maggioranza ed il Governo a non coprire le loro magagne e i loro favori a ben determinate persone con non credibili arrampicate sugli specchi.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signora Presidente, la mia dichiarazione di voto si ricollega alla ragione per cui intendo far sostituire l'articolo 1 del provvedimento che regola la procedura della cosiddetta legge Pinto in maniera differente e pone presupposti di fondo perché i provvedimenti giudiziari vengano considerati ed emessi in tempi ragionevoli. Una fissazione *iuris et de iure* comporta che il tempo venga scandito in maniera tale da far incrementare significativamente le richieste di equa riparazione rispetto alla situazione attuale. Tutto questo si riflette sulla giustizia civile, che viene ad essere così indebolita, mentre essa è un presupposto essenziale per la nostra democrazia e per l'economia del Paese.

Mi riporto per questo alla questione sospensiva da me presentata, che riguardava la possibilità da parte del Senato di richiedere e acquisire il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, poiché il difetto di possibilità di ricorso alla giustizia civile – come messo in luce da recenti studi economici – finisce con l'avere un effetto negativo sul mercato del credito, sullo sviluppo finanziario, sul credito commerciale, sulla natalità e sulla dimensione delle imprese e, quindi, con il creare ancor maggior disagio per i cittadini, con la possibilità, poi, di ricorrere a forme diverse di esercizio dei diritti, che sono quelle che ha messo in luce molto brillantemente – e devo dire anche tragicamente – il senatore D'Ambrosio: mi riferisco al ricorso alla criminalità organizzata come mezzo di mediazione dei conflitti sociali. Ci si fa giustizia, rivolgendosi a chi è in grado di darla: poiché lo Stato non è in grado, ci si rivolge alla criminalità organizzata.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,30)

(*Segue DELLA MONICA*). Questa è la ragione per la quale proponiamo mezzi di velocizzazione del processo e, tra questi, innanzitutto, quello che prevede la non offensività del fatto e quindi una pronunzia di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato, non integra più una fattispecie penale, laddove si tratti di offese che non abbiano il carattere di rilevanza. Si tratta di salvaguardare in questo modo l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale che è ragione di garanzia ed eguaglianza, trovando però rimedi che possano essere attuati subito.

Diversamente, stiamo creando un diritto che è securitario; non lo dico solo io che sono un ex magistrato e lo rivendico, ma lo dicono gli avvocati penalisti, che hanno richiamato l'attenzione del Governo e della maggioranza sul punto che non si può procedere ad una riforma del processo penale e del processo civile – che si realizza attraverso la rielaborazione della legge Pinto – se non si tiene conto che nel nostro ordinamento non possono essere inseriti reati che non hanno rilevanza penale, come invece è accaduto, e che spostano l'offensività del fatto sulla qualità dell'autore del reato: mi riferisco al reato di immigrazione clandestina.

Se così è, potremmo subito concordare una misura, che mi pareva che il relatore Valentino avesse accolto anche positivamente durante il nostro dibattito in Commissione; non comprendo perché questa misura che, oltretutto, è già prevista dal nostro ordinamento per il giudice di pace e per i minori, che possono essere messi in prova e poi dichiarati non punibili perché il fatto non ha un carattere di offensività, non si possa immediatamente attuare, creando così una deflazione del processo penale, in maniera tale da dare più spazio alla possibilità per i cittadini di ottenere giustizia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.205, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico agli emendamenti 1.15 e 1.16.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, volevo chiedere al relatore, senatore Valentino, qual è la ragione di sopprimere la lettera *b*) del

comma 3 dell'articolo 2 della legge Pinto e, quindi, di escludere la possibilità della risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla irragionevole durata del processo.

Io ritengo che il danno peggiore che un cittadino subisce da un processo lungo, più che quello patrimoniale, sia proprio il danno di immagine. Non capisco la ragione per la quale si debba sopprimere la disposizione che tutela e garantisce la risarcibilità del danno di immagine derivante dall'irragionevole durata del processo. Questa mi sembra una contraddizione perché, comunque, il ristoro economico, per quanto possa essere consistente, non sarà mai equivalente, come è noto, per disposizione di legge e anche per consolidato orientamento della giurisprudenza, all'effettivo danno di natura patrimoniale che il cittadino subisce. Se vi vuole realmente mettere mano con serietà alla legge Pinto, io non comprendo la ragione per la quale si vuole sopprimere la disposizione che consente la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Queste sono le ragioni per le quali abbiamo proposto l'emendamento 1.15. Chiediamo se sia possibile ricevere una risposta o, in caso contrario, chiediamo che esso venga accolto per quello che sarà.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo di accantonare l'emendamento 1.15, altrimenti il parere resta contrario. Il motivo di tale richiesta risiede nell'opportunità di svolgere una riflessione sull'emendamento in questione: l'argomento portato dal senatore D'Alia merita una riflessione, che non può però essere limitata.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, gli emendamenti identici 1.14, 1.15 e 1.16 sono accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto, anche a nome della senatrice Poretti.

L'individuazione dell'assunzione della qualità di imputato come inizio di decorrenza del termine previsto per la ragionevole durata del processo penale, secondo questo emendamento e secondo noi, è in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione, il quale ricomprende nel concetto di processo anche la fase delle indagini, almeno nel momento in cui l'interessato abbia avuto la percezione della loro esistenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per far rilevare un fatto che mi sembra molto importante anche ai fini della valutazione da parte della 5ª Commissione, di cui è presidente il senatore Azzollini, che invito a prestare attenzione.

Parliamo di ragionevole durata del processo e proprio il capoverso 3-ter dell'emendamento 1.24 considera – contrariamente a quanto è stato stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – per grado del processo. In sostanza, si stabilisce quale è la ragionevole durata e si prevedono due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e due anni per la Cassazione. Quindi – come si vede – si stabiliscono termini che sono contrari all'intendimento del legislatore, per lo

meno in base a quanto si legge nella relazione, ossia ridurre il costo della lungaggine dei processi e quindi il risarcimento a norma della legge Pinto.

Si stabilisce, anziché per tutta la durata del processo – così come ha detto sempre la Corte di giustizia europea e senza tenere conto, tra l'altro, degli elementi che possono giustificare la lunghezza del processo – addirittura in due anni per il primo grado che – badate bene – non vanno contati dal momento della citazione o dall'inizio del giudizio di primo grado, bensì dal momento dell'esercizio dell'azione penale. Si comprende pertanto addirittura la fase dell'udienza preliminare, ossia una fase che può durare molto, tenuto conto che in essa alcuni possono chiedere il giudizio abbreviato. Ricordo che il giudizio abbreviato si chiede alla fine dell'udienza preliminare, per cui i tempi potrebbero essere molto lunghi.

Richiamavo però l'attenzione del senatore Azzollini perché nel caso in esame – poi c'è l'emendamento presentato all'articolo 2 – stabiliamo la ragionevole durata del processo, che dà luogo al risarcimento dei danni a norma della legge Pinto, complessivamente in sei anni, di cui due anni per il primo grado e due anni per il grado di appello. Ora, se guardiamo l'emendamento 2.1000 presentato dal relatore, i tempi diventano sei anni e mezzo, e parliamo dei processi puniti con pena massima inferiore a dieci anni. Poi, però, arriviamo a tempi abbastanza lunghi quando la pena massima supera i dieci anni, in quanto si stabilisce rispettivamente in quattro anni, due anni e un anno e sei mesi. Quindi, anche in tale caso arriviamo a sette anni e mezzo. Quando si parla dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, si arriva addirittura a cinque anni per il primo grado, tre anni per il grado di appello e due anni per la Cassazione.

A questo punto mi domando: se il diritto al risarcimento dei danni rimane quello stabilito nell'articolo 1, possiamo mantenere veramente in piedi il capoverso 3-*ter* e dare la possibilità a tutti gli imputati di reati più gravi, per i quali è stabilito un termine più lungo, che quindi si legittima, di chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato violato il termine di sei anni? Mi chiedo quanti saranno i risarcimenti dei danni da pagare. Ci vorrà molto perché la criminalità organizzata si accorga di questa incongruenza e chiedo sistematicamente l'accelerazione dei processi e, quindi, la definizione complessivamente in sei anni dei processi e addirittura del primo grado in soli due anni quando se ne prevedono addirittura cinque? Quanti danni vogliamo pagare? Vogliamo effettivamente questo? Neanche la 5ª Commissione tiene conto di un aggravamento dell'onere per le finanze dello Stato che deriva da questa legge per il modo in cui è stata formulata, soprattutto in relazione al fatto che si approverà quasi certamente il maxiemendamento presentato dal relatore? (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, lei si riferiva all'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori. Quindi, avendo lei chiesto la parola e non essendocene accorto, riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 1.23.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.24.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, abbiamo ascoltato, nelle audizioni inutili in Commissione, che ad esempio il tribunale di Torino è stato capofila di un progetto europeo sulla ragionevole durata del processo e abbiamo appreso che i tempi medi e i tempi che segnano, per un processo civile, la ragionevole durata del giudizio di primo grado prevedono tre anni.

Credo che, se vogliamo fare realmente un lavoro utile a stimolare la magistratura a lavorare in termini di maggiore efficienza, senza per questo determinare una tagliola automatica che precostituisce il diritto all'equo indennizzo per centinaia di migliaia di giudizi, con una sovraesposizione finanziaria del bilancio del Ministero della giustizia che nessuno è nelle condizioni di poter quantificare, dovremmo in qualche modo cercare di cambiare questo meccanismo.

La proposta contenuta nell'emendamento 1.24 è stata quella di definire in tre anni la ragionevole durata del giudizio di primo grado, in due anni quello d'appello ed in un anno quello di cassazione, fermo restando

che, anche ai fini della ragionevole durata del giudizio di rinvio a seguito di decisione della Suprema corte, non si può predeterminare un tempo rigido, perché il tempo della ragionevole durata del giudizio di rinvio è determinato dalla natura del giudizio a cui si rinvia, se di primo grado o se d'appello e così via. Allora, se così è, ritengo che buon senso vorrebbe che ci adeguassimo a quanto abbiamo almeno cercato di fare, nei limiti in cui ci è stato consentito, nelle attività conoscitive in Commissione giustizia sul vecchio testo.

Questo anche per un'altra ragione, che non è solo quella di salvaguardare l'erario da una sovraesposizione finanziaria dovuta alla circostanza che il diritto all'equo indennizzo scatta automaticamente in virtù del decorso del tempo, senza verificare la complessità o meno del giudizio, ma in ragione del fatto che voi state introducendo una norma che, ad esempio, differenzia per il giudizio contabile la ragionevole durata in ragione dell'importo presunto del danno che si contesta al convenuto: sicché un giudizio che ha presuntivamente un danno erariale di 200.000 o 300.000 euro – ora non ricordo – dura due anni, se è superiore a 300.000 euro dura tre anni. Non credo che un giudizio contabile – faccio questo esempio solo per comprenderci – sia complesso soltanto in ragione del danno che viene quantificato: è complesso in ragione delle parti convenute, della questione giuridica che si tratta, delle amministrazioni che sono coinvolte, del tipo di legislazione finanziaria e contabile che è presa in considerazione, della natura dei provvedimenti che vengono adottati e così via. Allora è evidente che fissare una soglia temporale in maniera così acritica e rigida, come voi state facendo, serve solo a scalzare i giudizi senza che a questo corrisponda alcun tipo di effettivo ristoro per il cittadino che si trova ingiustamente danneggiato dall'assenza di giustizia.

Queste sono le ragioni per le quali riteniamo che una proposta di questo tipo possa essere di buon senso, in linea con le esigenze di fare la ragionevole durata del processo, se volete fare la ragionevole durata del processo; se volete fare un'altra cosa, è evidente che il mio emendamento è poco attuale. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/1.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, stamane, prima con un intervento del senatore Morando e del senatore Li Gotti e poi con un intervento mio, avevamo sottolineato che l'esame da parte della Commissione giustizia del testo del relatore che era stato inviato era stato non coerente rispetto al nostro Regolamento e, più complessivamente, rispetto ai principi che devono reggere il funzionamento del Senato, a cominciare da quello che riguarda il diritto delle opposizioni di vedere discussi i testi.

Ho ricordato nel mio intervento come lei ieri avesse sottolineato che la prassi del Senato, in ordine all'applicazione dell'articolo 100, comma 11, era una prassi controversa nel senso che militavano precedenti in un senso e precedenti nell'altro senso e che era stata, quindi, la libera disposizione della Commissione giustizia a decidere di seguire uno dei filoni interpretativi e cioè quello che riguardava il fatto che nella Commissione non si dovesse procedere secondo le regole che governano il procedimento in sede referente.

Stamattina il senatore Morando ha evidenziato come la Commissione non avesse agito neanche nell'altro possibile modo, cioè quello regolato dalle disposizioni in materia delle competenze della Commissione in sede consultiva, ed io mi sono permesso di reiterare una richiesta che avevo già avanzato nella giornata di ieri agli Uffici perché potessi valutare non soltanto i precedenti favorevoli alla nostra tesi, e di cui ieri avevo dato ragione in questa Aula, ma anche gli altri a cui lei aveva fatto riferimento per dare atto di una controversa prassi.

Nel pomeriggio di ieri – l'ho appreso solo successivamente al mio intervento – al senatore Legnini era stato fornito dagli Uffici della Presidenza un precedente che, secondo la prospettazione che ne veniva data, appunto, dagli Uffici della Presidenza, militava a favore della scelta operata ieri dalla Commissione giustizia.

Abbiamo valutato questo precedente, Presidente, e questo caso mai conferma, piuttosto che smentire, le nostre posizioni. Si tratta di una vicenda che risale al giugno 2000, durante la presidenza Mancino, e che intervenne nel corso della discussione di un provvedimento in materia di fecondazione assistita, se non ricordo male. In tale contesto, poiché un emendamento presentato, a parere della Presidenza, poteva avere un'incidenza devastante sul testo del provvedimento e comunque al fine di valutare quali potessero essere sul rimanente testo ancora da esaminare le conseguenze dell'approvazione di quel famoso emendamento, con un mandato preciso che faceva riferimento alle prerogative in materia di procedimento in sede consultiva, il provvedimento veniva rimesso dal Presidente del Senato alla Commissione. Questo mandato viene esplicitamente citato dal

Presidente nel momento in cui assume la decisione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento e coerentemente la Commissione esprime un parere sul punto del quale è stata investita.

Signor Presidente, questo significa che le obiezioni che abbiamo sollevato e ieri e oggi, a meno che dalla Presidenza non vengano forniti ulteriori precedenti in senso diverso, vanno nella stessa direzione delle obiezioni che abbiamo più volte formulato e sulle quali mi permetto di insistere. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, questo precedente che le è stato trasmesso si espone a varie interpretazioni, e le potrei dire che comunque la Commissione ha concluso i propri lavori senza votare gli emendamenti. Ribadisco quindi che occorre chiarire se il rinvio in Commissione la coinvolge in sede referente o consultiva: sul punto investirò al più presto la Giunta per il Regolamento; ma in quell'occasione la Commissione non ha votato, senatrice Finocchiaro. (*Commenti dal Gruppo PD*). Non possiamo riaprire un dibattito che già considero chiuso, per cui procediamo con la votazione. (*Commenti del senatore Morando*).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1000/1, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «*comma 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/1 e gli emendamenti 1.1000/2 e 1.1000/3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/4.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/4, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/7, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/8, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/9, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/10.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/10, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/11, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/12, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.1000/13, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/14.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/14, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/15, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/16.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/16, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/17.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/17, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/20.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.1000/20, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «nei procedimenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/20 e l'emendamento 1.1000/18.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/19, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/21, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/22, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/23.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/24.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/24, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/25.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/25, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/26, identico all'emendamento 1.1000/27.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/26, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/27, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/28, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/29, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/30, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/31, identico all'emendamento 1.1000/32.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/31, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/32, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/33, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/34, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/35, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/36, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/37, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10000/38, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/39, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/40, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/41.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.1000/41, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «procuratore speciale».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/41 e l'emendamento 1.1000/42.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/43, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/44, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/45, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/46.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/46, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/47, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/48, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/49, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/50, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/51, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/52.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/52, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/53, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/54, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/55, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/56, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/57, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/58.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/58, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/59, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/60, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/61.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/61, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/62, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/63.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/63, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/64, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/65.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/65, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/66, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/67.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/67, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/68, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/69.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/69, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1000/70.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.1000/70, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «del ricorrente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1000/70 e gli emendamenti 1.1000/71 e 1.1000/72.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/73.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/73, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/74, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/75.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/75, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/76.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/76, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/77.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/77, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/78, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/79, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/80.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/80, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/81.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/81, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/82.

MARITATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, credo che, anche a proposito dell'articolo 1, si debba evidenziare un aspetto di grande importanza che è stato trascurato e forse ignorato fino a questo momento. Infatti, l'approvazione del disegno di legge in esame determinerebbe un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato veramente rilevante, dal momento che l'articolo 1 introduce, come già detto, modifiche all'articolo 2 della

cosiddetta legge Pinto, inserendovi, in particolare, un articolo 3-ter che sancisce una presunzione *iuris tantum* di non irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali dinanzi a qualsiasi giudice, sia ordinario che speciale.

Ora, tutto questo (si parla di corsia preferenziale) in sostanza determinerà un incremento rilevante dell'attività del giudice civile, che è chiamato a determinare il danno e a risarcire delle spese un numero crescente, indefinito e indefinibile, di parti offese. Questo sistema non potrà che incidere sulle casse dello Stato.

L'articolo 2 del disegno di legge, nell'introdurre nel nuovo codice di rito penale una peculiare ipotesi di improcedibilità per causa sopravvenuta, prevede conseguentemente...

Signor Presidente, il Governo e il relatore sono disinteressati, come sempre.

PRESIDENTE. Per cortesia, signor relatore e signor rappresentante del Governo, anziché a parlare tra voi di questo intervento vi invito ad ascoltarlo separatamente.

MARITATI (PD). ...una disciplina speciale per il trasferimento in sede civile dell'azione già intentata. Insomma, si interrompono i processi penali e si aumenta a dismisura il numero dei processi civili senza – lo evidenzio ancora una volta – porre in essere il benché minimo strumento utile a ridurre il numero dei mesi e degli anni che comunque serviranno perché i processi siano espletati.

Ciò detto, non comprendo come nessuno della maggioranza e del Governo abbia spiegato come sarà possibile far fronte a questo enorme aumento di spesa ai danni dello Stato. Cioè, come verranno pagate le spese per le richieste di risarcimento dei danni, che aumenteranno perché per tutti questi processi penali e civili interrotti, che supereranno il cosiddetto tempo di ragionevole durata stabilito per legge, le parti chiederanno la rifusione del danno subito, che è indiscutibile perché il tempo è decorso per legge. Spiegateci allora dov'è la copertura *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Perché non discutete di questo aspetto? Perché non ci spiegate almeno questo? (*Applausi dal Gruppo PD*).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/82, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/83, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/84, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/85.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/85, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/86, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/87, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/88, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/89, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/90, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/91.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/91, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/92, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/93, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/94.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/94, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/95.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/95, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/96, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/97, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/98.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/98, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/99, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/100.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/100, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/101, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/102, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/103, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/104.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/104, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/105, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/106, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/107, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/108, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/109, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/110, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 1.1000/111, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/112.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/112, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/113, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/114.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/114, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/115, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/116.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/116, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/117, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/118.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/118, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/119.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000/119, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/120, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/121, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000/122, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000/123.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100/123, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1000/124, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.34, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1001/1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1001/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1001/2, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1001/3, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1001/4, presentato dal senatore Chiu-razzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1001.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1001, presentato dal relatore. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.35 e 1.36 sono improcedibili.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, precedentemente accantonati.

VALENTINO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.15, presentato dal senatore D'Alia, e 1.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

CHITI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (*PD*). Signor Presidente, vorrei segnalare che per errore ho votato a favore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/2, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/3, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/4, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, voglio segnalare che nella precedente votazione effettuata con sistema elettronico ho espresso un voto errato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.1000/5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.0.1000/5, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «inferiore a euro».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1000/5 e l'emendamento 1.0.1000/6.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.1000/7, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «inferiore a euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1000/7 e l'emendamento 1.0.1000/8.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/9, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/10, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/11, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/13.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/14.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/14, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000/15.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000/15, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/16, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000/17, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1000.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1000, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1001/1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1001/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1001.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1001, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PROCACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (*PD*). Signor Presidente, nella votazione precedente per errore ho votato a favore.

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota, senatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/1, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.1002/3, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1002/3 e l'emendamento 1.0.1002/4.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/5, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.1002/6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'e-

mendamento 1.0.1002/6, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.1002/6 e l'emendamento 1.0.1002/7.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/8, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/9, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/10, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/11, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/12, presentato dal senatore D'Alia, identico all'emendamento 1.0.1002/13, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/14.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/14, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/15, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002/16, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/17.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/17, presentato dai senatori Bonfrisco e Cantoni.

Dichiaro aperta la votazione. (*Commenti dai banchi dell'opposizione*).

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Votate verde!
(*Commenti dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Relatore, può ricordare il suo parere?

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Scusate, posso chiedere un attimo di silenzio? Ho richiesto al relatore e al Governo il parere. Qual è il suo parere, relatore?

VALENTINO, *relatore*. Il mio parere è favorevole, le chiedo scusa.
(*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Correggo, quindi: parere favorevole. Cerchiamo di essere più chiari. Relatore, la invito cortesemente ad essere chiaro perché sono cose delicate. (*Proteste dai banchi dell'opposizione*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002/18.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002/18, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002, nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, che Paese è diventato l'Italia! (*Commenti dal Gruppo PdL*). Il potente di turno si fa «cucire» la legge che gli serve! Ora siamo arrivati al condono per il danno erariale se il processo non si conclude entro due anni e se il danno erariale contestato per ogni singolo fatto dannoso non superi il valore di 300.000 euro, indipendentemente dall'ammontare complessivo. Guarda caso, il quotidiano «Italia Oggi» sostiene che l'emendamento sulla ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile sembra fatto a pennello per il sindaco di Milano Letizia Moratti e la sua Giunta, condannati per danno erariale con colpa grave, quantificato in oltre 125.000 euro, in relazione all'assunzione di sei dipendenti dell'ufficio stampa, impiegati, a partire dal 2006, con lo stipendio che negli enti pubblici a norma di legge è riservato ai dirigenti e senza averne i requisiti, a cominciare dalla laurea.

Questa è una norma fatta per i potenti. È un'altra legge *ad personam*! (*Commenti del sottosegretario Viespoli*). Ma è possibile mai che in questo Paese c'è sempre qualcuno che si accomoda? Prego, venga avanti, tanto c'è il Parlamento che fa le leggi... (*Vivaci commenti dal Gruppo PdL*) ...nell'interesse del popolo, ma che protegge i potenti! (*Vivaci proteste dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente*). Senatore Valentino, come se l'è inventata questa norma, e nel nome di chi? (*Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni. Proteste dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Morando e Garraffa*).

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, credo che anche questo articolo ci renda impopolari nella maniera più assoluta. In sostanza, si vuole sottrarre il potere politico anche al controllo di tipo contabile. La dimostrazione sta nel fatto che nell'articolo 1 è detto chiaramente che, per quanto riguarda i processi contabili, può essere presentata dall'interessato l'istanza di fissazione dell'udienza, cioè non è vero che vi può essere una durata illimitata nei processi contabili. Non è affatto vero, perché nell'articolo 1 si stabilisce esattamente il contrario. Se c'è un interesse a che il processo contabile venga definito, l'interessato può presentare un'istanza che obbliga a fissare la discussione del processo contabile entro 90 giorni. Non solo, ma che l'udienza sia fissata e tenuta effettivamente entro i 90 giorni è lasciato proprio alla responsabilità del presidente.

Ebbene, se così è, se cioè effettivamente il processo contabile può essere definito, perché così stabilisce l'articolo 1, mi chiedo quale possa essere la ragione di un'estinzione di tale processo. L'unica ragione può essere che anche in questo caso si vuole sottrarre i responsabili della pubblica amministrazione, e soprattutto i responsabili politici, anche al controllo contabile, oltre che a quello penale.

Per tali considerazioni, esprimo a nome di tutto il Partito Democratico la volontà di non approvare un articolo di questa fatta, che andrebbe ad alimentare i privilegi della casta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, anch'io reputo necessaria qualche considerazione. Innanzitutto voglio dire al collega Li Gotti che non so se queste sono o no norme *ad personam*, che di questi tempi non si negano a nessuno, né a qualche Ministro né a qualche Sottosegretario. Ma non è questo il punto. Vorrei sviluppare, pacatamente, con il collega Valentino un ragionamento sul merito della norma in questione.

Il testo che il relatore ci ha proposto con l'emendamento 1.0.1002, al comma 3, recita come segue: «Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera a)» - cioè tre anni - «è di due anni». Che cosa significa questo? Significa che, poiché nel giudizio contabile la contestazione viene fatta dal pubblico ministero - i famosissimi pubblici ministeri -, è chiaro che il *dominus* della durata del giudizio di conto è il pubblico ministero presso la Corte dei conti, il quale quantificherà il danno nella contestazione dell'addebito che fa al convenuto. Se contesta un danno erariale - poco importa poi quale sarà la condanna finale - che è al di sotto dei 300.000 euro, il giudizio durerà due anni; se è al di sopra di questo importo, il giudizio durerà tre anni. È evidente che questa è una castroneria. È evidente che porta all'effetto opposto, ossia che il diritto di difesa della parte convenuta non è tutelato. Anche dalla vostra prospettiva - mi metto per un attimo nei vostri panni - questa è una norma sbagliata.

Come è altresì sbagliata l'idea di non consentire non al pubblico ministero presso la Corte dei conti, ma al collegio chiamato a giudicare sulla responsabilità erariale, di disporre l'unico mezzo di prova che ha nel giudizio contabile per accertare la veridicità dei fatti e quindi controbilanciare, contraddire le contestazioni del pubblico ministero, ossia le ordinanze istruttorie. Infatti, poiché per fare un'ordinanza istruttoria occorrono sei mesi di esecuzione, è chiaro che, a fronte di un giudizio che dura - altrimenti si estingue - due o tre anni, nessuno disporrà questo mezzo istruttorio. E poiché l'ordinanza istruttoria è uno strumento a tutela del convenuto, e quindi a tutela del diritto di difesa, voi state comprimendo ulteriormente tale diritto. È evidente infatti che i magistrati contabili, dovendo stare nella tagliola dei due o dei tre anni, non andranno ad accertare la veridicità dei fatti e si atterranno a ciò che verrà portato in giudizio e alle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, che porterà solo una parte di quanto emerge nel corso di una contestazione. Infatti, tutelando

l'interesse pubblico, deve accertare la responsabilità e porterà quindi tutti gli elementi funzionali alla condanna del soggetto.

Ci troviamo pertanto di fronte al paradosso che, per estinguere dei giudizi – e sinceramente non ne comprendo la ragione – si sta mandando a quel paese l'intero processo contabile.

A tale proposito mi rivolgo con un'ultima considerazione ai colleghi della Lega. Non venite poi a dire che paga Pantalone. Non venite più a romperci le scatole – mi scusi il termine, Presidente – con tutte le chiacchiere su chi paga, sulla trasparenza, sui cittadini, sul federalismo fiscale. Questa, infatti, è l'ultima pietra miliare nella demolizione della tutela dei cittadini nei confronti di quegli amministratori che sperperano il danaro pubblico. L'unico soggetto che può giudicare del danno erariale è la Corte dei conti, la quale con detta norma, oltre a quelle che avete già approvato, va in vacanza. Faremo una bella campagna elettorale su questo punto, ma almeno tacete e non dite più che è necessaria la trasparenza, perché Pantalone se ne è andato in vacanza. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e IdV.*)

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di poter riflettere per un attimo.

Stiamo per votare un emendamento del relatore che, per le ragioni che abbiamo or ora ascoltato, svolte dai senatori Li Gotti, D'Alia e D'Ambrosio, ha una portata i cui effetti non ci sono esattamente noti. L'impatto sui processi pendenti davanti alla Corte dei conti potrebbe, infatti, essere molto consistente e potrebbe riguardare anche un numero enorme di procedimenti, oppure no. È altamente probabile che si verifichi la prima ipotesi, altrimenti non ci sarebbe ragione per introdurre una norma di questo tipo, tanto più all'esito della riflessione che ha portato alla presentazione degli emendamenti da parte del relatore.

Signor Presidente, questa mattina avevo contestato la decisione del relatore e del rappresentante del Governo di esprimere pareri in forma sintetica, nel senso che – come abbiamo ascoltato – gli interventi del relatore e del Sottosegretario si sono limitati alla mera espressione di un parere contrario su tutti gli emendamenti (parere che poi è stato in parte rivisto per qualche emendamento). Pertanto, della effettiva portata di questa norma, sia *de futuro* sia sui processi in corso, non abbiamo potuto discutere in alcuna sede: non abbiamo potuto discutere nella Commissione di merito, a causa della nota decisione di non esaminare e votare gli emendamenti del relatore in quella sede; non se ne può discutere in Aula, perché non abbiamo ascoltato neanche mezza parola dal relatore e dal Governo su una delle norme più impattanti sulla responsabilità degli amministratori pubblici, dei soggetti investiti di funzione pubblica, e anche sulle casse dello Stato. Infatti, si potrebbe verificare (anzi, si verificherà certa-

mente) che l'estinzione di centinaia di migliaia o di decine di migliaia di processi pendenti davanti alla Corte dei conti determinerà l'estinzione della pretesa risarcitoria dello Stato nei confronti di chi ha arrecato danno, così come ci è stato chiarito anche dal collega Li Gotti.

Signor Presidente, la richiesta è di acquisire almeno su questo aspetto qualche elemento di valutazione in più, per rispetto della nostra funzione. Cosa state votando? Cosa andrete a votare? Chi sarà il beneficiario di questa norma? Qual è il rapporto, signor Presidente, tra l'emendamento 1.0.1002 e la disciplina transitoria che è recata nell'emendamento 4.1001, sempre del relatore, che prevede che i termini brevi di estinzione del processo si applicano anche ai giudizi in corso, purché siano trascorsi cinque anni dall'avvio dell'azione risarcitoria (e non si capisce bene che cosa accade nella fase di appello)? Ebbene, vogliamo fare un momento di riflessione al riguardo, visto che ne abbiamo il tempo, fino a mercoledì prossimo? Almeno discutiamo di questa materia delicatissima, che coinvolge molti interessi.

Per questa ragione, signor Presidente, le chiedo in via principale di voler consentire, almeno per questo emendamento, un nuovo rinvio in Commissione; essa potrebbe riunirsi oggi pomeriggio, domani mattina, sabato, domenica, lunedì, martedì mattina per esaminare questo aspetto.

Le chiederei comunque un accantonamento dell'emendamento per consentirci un esame più approfondito. Noi non abbiamo potuto farlo: fino a ieri siamo stati qui a discutere delle questioni di cui abbiamo discusso e questa mattina siamo stati qui a votare. Almeno dateci il tempo di valutarlo anche in rapporto all'emendamento che reca le disposizioni transitorie a cui mi riferivo in precedenza. È una questione molto delicata e molto importante, signor Presidente. La prego di vagliare la richiesta nel modo che l'importanza del tema merita. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare esclusivamente perché all'inizio dell'intervento il senatore Legnini aveva prospettato l'ipotesi che l'articolo 1-*quater* fosse applicabile anche ai processi in corso. Avevo chiesto di intervenire per dire che non è così, ma poi il senatore si è corretto; il regime per i processi in corso è disciplinato da altro articolo. (*Commenti del senatore Legnini*). Certo, è un'altra disciplina. Questa disciplina non si applica ai processi in corso. È l'altra normativa. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PARDI (*IdV*). Non è vero!

PRESIDENTE. Vorrei sentire il parere del relatore e del Governo sulla richiesta di accantonamento.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che la norma sia di assoluta chiarezza.

Nel momento in cui si riconsiderano i tempi di tutti i processi, di tutti i procedimenti, ogni qual volta sussista la pretesa punitiva o risarcitoria dello Stato si è ipotizzata una sanzione di natura processuale, nel caso tale richiesta non fosse formulata entro termini coerenti con i principi costituzionali. Naturalmente, le norme che contengono sanzioni processuali non valgono per i giudizi civili e amministrativi dove l'eventuale sanzione è soltanto la possibilità di indennizzo prevista dalla legge Pinto.

Non si coglie un'alterazione del sistema, ma anzi una coerenza con l'impianto che si intende stabilire con la nuova norma. Naturalmente, queste norme hanno valore per i processi che entreranno in vigore e per quelli per i quali – come ricordava il collega Legnini – si è registrato un termine massimo superiore ai cinque anni previsti per la ragionevole durata del processo contabile, a far data dall'entrata in vigore della legge.

Personalmente, non scorgo particolari motivi di perplessità. Mi rimetto al parere del Governo, che mi pare si sia già dichiarato contrario, ma in ogni caso non mi pare ci siano i presupposti, signor Presidente, per procedere all'accantonamento.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, signor Presidente, è contrario all'accantonamento perché sia per i processi penali, come per questo processo contabile, le norme che vengono introdotte rappresentano un modello organizzativo a cui i capi degli uffici si devono attenere nell'organizzazione.

I tempi previsti sono già lunghi e mi pare possano essere rispettati; oltretutto con questa norma non si interviene sui processi in corso. Si dispone perciò di tutto il tempo per organizzarsi per poter celebrare nei tempi prestabiliti i processi.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, rispondendo con garbo al sottosegretario Caliendo che con cortesia ci ha dato la propria disponibilità ad un confronto su questo aspetto, ricordo che quello che dice è vero, ma in parte, perché riguarda solo i giudizi di primo grado.

Leggo infatti nel comma 3 dell'emendamento 4.0.1001 che le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* «negli altri casi, si applicano nella fase di appello», *tout court*. Cosa sta a significare? Può darsi che abbia letto male, e in questo caso le chiederò scusa. Significa che nei giudizi di primo grado il termine, la «tagliola», è di cinque anni dal deposito dell'atto di citazione presso la segreteria della sezione giurisdizionale, ma noi sappiamo bene – e credo che lo sappiamo tutti – che i giudizi contabili di responsabilità in primo grado durano mediamente tre anni. Questa, quindi, è una norma che può servire in qualche modo a provocare un effetto de-

flattivo del carico di lavoro presso le sezioni giurisdizionali di primo grado con riferimento a quei processi che, rispetto alla media, hanno una durata eccessivamente superiore.

Ma, mi si passi l'espressione (non vorrei essere frainteso politicamente): «che c'azzecca» l'applicazione indiscriminata di questa disciplina ai processi in corso in fase di appello, indipendentemente dalla durata degli stessi? (*Applausi del senatore Pardi*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, l'intervento del Governo richiede una puntualizzazione, in quanto ha detto cosa non rispondente a realtà.

I casi disciplinati sono di tre tipi, fra cui il procedimento per il quale è stata depositata la richiesta di citazione e che non si è concluso nei cinque anni, quindi pendente. Si tratta dell'ultimo inciso della norma transitoria, sottosegretario Caliendo: «negli altri casi» – e vedremo quali sono – oltre quello in cui non c'è ancora la pronunzia trascorsi i cinque anni, le nuove norme si applicano «nella» fase di appello. Non c'è scritto che si applicano «alla» fase di appello, ossia che riguardano i procedimenti di appello, ma che si applicano «nella» fase di appello agli altri casi, ossia qualora un procedimento di primo grado si sia concluso in due anni ed un giorno. Sarebbe infatti fuori dalle ipotesi dei cinque anni, ma, a giudizio intervenuto, in due anni ed un giorno: ciò vuol dire che in questo caso si dichiara l'estinzione «nella», non «alla» fase di appello.

Quindi, «nella» fase di appello si deve valutare la durata del tempo della fase di primo grado, qualora il giudizio si sia concluso. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, e senatore Legnini in particolare, non posso che prendere atto della contrarietà alla richiesta di accantonamento dell'emendamento da parte del relatore e del Governo.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non vedo questa differenza: a parte il fatto che il testo è stato scritto dal relatore, ho interpretato l'espressione «nella» fase di appello con il significato di «alla» fase di appello; pertanto, senatore Li Gotti, non ho alcuna difficoltà a dire che si può anche cambiare il termine e dire «alla fase di appello», perché non è questo il problema; il problema è che si possono applicare due anni quando nel primo grado sono stati cinque, e basta.

È solo questo: la fase transitoria è soltanto per i cinque anni; ora, se volete continuare a fare questioni, si tratta di stabilire che nella fase di appello non ha più senso mantenere un termine diverso, perché se c'è il

primo grado ora, quando si arriva nella fase di appello sarà di due anni, proprio per quel motivo organizzatorio.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, c'è la disponibilità a modificare l'emendamento con la formulazione prospettata dal senatore Li Gotti: «Negli altri casi si applicano alla fase d'appello».

PRESIDENTE. C'è dunque questa disponibilità, colleghi. Consento a tutti il diritto d'intervento, ma così stiamo aprendo un dibattito, mentre dovremmo andare avanti.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, scusi, ma il Governo è intervenuto riaprendo il dibattito: se non ho il diritto di parlare, non parlo, però...

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, prima si contestava da parte di suoi colleghi il silenzio del Governo e del relatore, ma ora mi sembra che siano intervenuti.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Sto dicendo che sto interloquendo, signor Presidente: il Governo non ha risposto alle mie osservazioni, perché ho formulato due domande.

PRESIDENTE. È facoltà del Governo rispondere a una domanda sì e ad un'altra no, non possiamo costringerlo.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Per carità, signor Presidente, ma – se posso intervenire brevissimamente – vorrei dire che abbiamo accertato che c'è la norma che si applica ai giudizi contabili in corso e che certamente queste norme sull'estinzione si applicano ai giudizi d'appello, però su questo né il relatore né il Governo ci hanno dato una risposta; abbiamo accertato che esse si applicano ai giudizi di primo grado se hanno una durata superiore ai cinque anni dal deposito della citazione in giudizio presso la segreteria della sezione giurisdizionale.

Manca anche la terza ipotesi, che pongo, sperando di ricevere almeno su questo una risposta: cosa succede per tutti quei procedimenti iniziati con le contestazioni del pubblico ministero presso la Corte dei conti, quando questi non abbia ancora provveduto al deposito della citazione presso la segreteria? Questo riguarda la grande maggioranza dei procedi-

menti contabili che sono nella fase cosiddetta preliminare, per i quali si applica la durata dei due anni.

Abbiamo scoperto che solo in un caso (quello del deposito nei cinque anni) non si applica ai processi in corso, per il resto sì; se sta bene, però, dite questo, non una cosa diversa: ecco il dato sul quale non abbiamo avuto alcuna risposta. Dopodiché, se il collega Li Gotti intende accontentarsi della precisazione in termini di interpretazione in forza della quale riguarda solo il grado di appello, è un problema suo; per quanto ci riguarda, le questioni che abbiamo sollevato restano tutte là.

PRESIDENTE. Colleghi, alla luce della disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo di introdurre una modifica in relazione all'interpretazione dell'applicabilità o no alla fase d'appello, sono dell'idea di valutare con attenzione l'eventuale ipotesi di un accantonamento al fine di riproporre tali modifiche in un nuovo emendamento, che tengano conto del dibattito, nei limiti della compatibilità e dell'ammissibilità delle obiezioni con il contesto normativo. (*Applausi del senatore Morando*).

Mentre prima avevo preso atto dell'indisponibilità, ora che invece sia il relatore Valentino che il Governo hanno dato questa disponibilità, proprio nell'ottica di lavorare bene e di non approvare norme senza disporre prima di testi scritti a garanzia di tutti, propongo l'accantonamento dell'emendamento, invitando il relatore e il Governo a riproporre all'Aula la prossima settimana una nuova formulazione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.3 (testo corretto), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.7, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.300, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «strettamente necessarie».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.300 e l'emendamento 1.0.400.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.8.

MARITATI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire sull'emendamento 1.0.1 che lei ha precedentemente dichiarato improcedibile.

PRESIDENTE. Esattamente, senatore Maritati, l'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

MARITATI (*PD*). Non era una contestazione, signor Presidente. Volevo sottolineare soltanto che secondo la Commissione bilancio l'improcedibilità nasce dal fatto che manca la copertura e dal punto di vista formale, molto formale, mi acquieto, anche se mi chiedo come sia possibile sostenere che manca la copertura, dinanzi ad una ipotesi di delega al Governo perché vari il sistema integrato giudiziario informatizzato, laddove poi non si bada alla mancanza gravissima di copertura per tutto ciò che accadrà a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge.

Il Presidente della 5ª Commissione farebbe bene a spiegarmi come è possibile che sia sfuggita la mancanza di copertura, e quindi la violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dinanzi ad un disegno di legge che prevede automaticamente il riversarsi di un numero indefinito ed indefinibile di cause civili, che automaticamente porteranno alla condanna dello Stato perché per legge è stato violato un termine di ragionevole durata. Come fate ad amministrare in questo modo le regole del diritto?

Ora, l'emendamento che sto commentando fa riferimento alle notifiche che, attraverso strumenti informatici, sono idonee ad accorciare i tempi del processo. Perché la maggioranza si ostina a dire di no anche ad emendamenti del genere, che indubbiamente darebbero la possibilità di ridurre un tantino i tempi del processo? Perché si continua a dire di no? O non vi state rendendo conto della gravità di ciò che sta accadendo in quest'Aula oppure non riesco a comprendere le ragioni per cui interventi correttivi agevolatori dei tempi dei processi, e quindi atti a soddisfare l'esigenza dei cittadini italiani, non debbano passare.

Dov'è la copertura per la legge nel suo complesso? Mancherebbe invece la copertura per una proposta di delega al Governo finalizzata a trovare la possibilità di attuare in tempi brevi un sistema integrato giudiziario informatizzato che è stato da noi studiato e predisposto nella scorsa legislatura e che voi ancora non attuate perché non avete veramente in nessuna considerazione gli interessi reali di una giustizia che funzioni. Forse non è questo il vostro obiettivo, ma è piuttosto un obiettivo contrario. (*Applausi della senatrice Adamo*).

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi sembra che questi problemi della giustizia si stiano affrontando con troppa velocità, come se fosse assolutamente indispensabile arrivare ad una soluzione immediata, senza neanche prendere in considerazione quanto dicono le parti.

Per esempio, dell'emendamento 1.0.300 ho sentito semplicemente dare l'esito come non approvato; per la verità sono rimasto sorpreso. Al di là del fatto che questo fascicolo ci è stato consegnato stamattina e che non sapevamo neanche dove fossero andati a finire i nostri emendamenti, ciò che mi sorprende è che ogni volta ci chiedete collaborazione e poi mi sembra che nessuno ne voglia sapere, a giudicare perlomeno dalle proposte che sono state avanzate da parte nostra e che sono state puntualmente tutte respinte.

L'emendamento 1.0.300 riguarda una questione molto importante: il sistema delle notificazioni. Il sistema attuale, secondo indagini recentemente fatte, comporta il rinvio del 45 per cento dei processi penali. La proposta che veniva dal Partito Democratico era quella di cambiare radicalmente il sistema delle notificazioni, innanzitutto modificando gli organi che le eseguono. Gli organi adesso preposti sono gli ufficiali giudiziari, i quali normalmente lavorano dalle ore 8 alle ore 14, ovvero quando di solito lavorano anche tutti quelli cui deve essere portata la notificazione. La nostra proposta era quella che organi della notificazione fossero anche gli ufficiali di Polizia giudiziaria e soprattutto le Polizie locali, che hanno effettivamente il controllo del territorio e che sanno dove trovare le persone cui devono notificare l'atto.

Con l'emendamento 1.0.300 il Partito Democratico ambiva a risolvere una delle questioni principali per cui l'Italia viene condannata dalla Corte di giustizia europea, ovvero che l'imputato abbia effettivamente notizia del processo che si sta facendo a suo carico (vero è che ci sono numerosi difensori nella maggioranza). Ebbene, la nostra idea è che la prima notificazione all'imputato venga fatta a mani proprie e non per finzioni. Guardate che la maggior parte delle sentenze di condanna che la Corte di giustizia europea pronuncia contro il nostro Paese è dovuta al fatto che facciamo processi contro contumaci e contro irreperibili perché non c'è certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo che si è instaurato a suo carico. (*Applausi dal Gruppo PD e dal senatore De Toni*). Allora, se vogliamo evitare condanne in sede europea, bisogna anzitutto fare in modo che vi sia assoluta certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del processo a suo carico, con la notificazione a mani proprie. È una questione importantissima, e mi dispiace che si sorvoli in questo modo. La premessa di questa legge sono proprio le somme al cui pagamento è stata condannata l'Italia dalla Corte di giustizia europea e la maggior parte di queste riguardano proprio tali processi.

Con questo sistema di notifiche non solo evitiamo i processi agli irreperibili, un'altra delle ragioni per cui veniamo condannati (perché è una finzione di conoscenza quella del decreto di irreperibilità che viene completamente eliminato e sostituito da questa sospensione del processo quando l'imputato non è più reperibile), ma acceleriamo anche notevolmente i tempi dei processi. Infatti, quando notificiamo a mani proprie diciamo all'imputato: «Guarda che hai un difensore d'ufficio, che è questa persona, con questo indirizzo, questa *e-mail* e questo numero di telefono; le successive notifiche saranno fatte presso questo difensore o presso il difensore di fiducia che hai nominato». Si determina in tal modo un'accelerazione dei tempi e un'assoluta esclusione di qualsiasi nullità della notifica che è senza paragoni.

Di tutto ciò non volevamo discutere, e allora le chiedo scusa, signor Presidente, se mi è sfuggito che si trattava di questo emendamento 1.0.300, ma vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quanto sia importante modificare il sistema delle notificazioni, tant'è vero che anche voi nel disegno di legge n. 1440 avete stabilito una delega al Governo in materia: ciò può essere fatto immediatamente e senza spese approvando questa norma. Qui non si spende una lira per fare questa modifica al codice: al contrario, si fanno risparmiare allo Stato italiano milioni e milioni di euro per condanne a risarcimento danni che subisce in continuazione dalla Corte europea, o comunque per l'applicazione della legge Pinto.

Se vogliamo discutere seriamente del processo breve e se vogliamo veramente accorciare radicalmente i tempi del processo non si può che considerare queste norme, che non solo sono a costo zero, ma fanno risparmiare allo Stato una quantità non poco considerevole di soldi: basta guardare le somme pagate negli ultimi anni dallo Stato a titolo di risarcimento per la legge Pinto e le domande di risarcimento danni che sono state avanzate.

Quindi, signor Presidente, le chiedo scusa, ma credo sarebbe opportuno procedere nuovamente alla votazione di questo emendamento con il voto elettronico, perché risulti che effettivamente da parte della maggioranza non c'è nessuna volontà di ridurre radicalmente i tempi dei processi e di far risparmiare allo Stato italiano le somme ingenti che paga per il risarcimento dei danni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, siamo all'emendamento 1.0.8. Lei ha fatto un intervento sull'emendamento 1.0.300, che è stato già votato.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, capisco quello che mi sta dicendo e l'ho evidenziato nella premessa al mio intervento.

Lei è andato così veloce che ad un certo punto, mentre seguivo, mi sono accorto che l'emendamento 1.0.300, che aveva un altro numero, era invece il mio emendamento.

PRESIDENTE. Purtroppo, senatore D'Ambrosio, non ho elementi per poter tornare indietro dopo una votazione.

INCOSTANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.401, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.402, presentato dal senatore Chiu-razzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.403, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.404, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.13.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.14, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.15.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.15, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.405.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.405, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.0.406, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori, fino alle parole «nell'articolo 159».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.0.406 e l'emendamento 1.0.407.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.16.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.16, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.408.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.408, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.409, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.17.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.17, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.18, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.19, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.20.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.20, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.21 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.21 (testo 2), presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.0.22 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.200, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 1.0.301, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.201.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inconstante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.201, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.202, presentato dal senatore Lumia.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.203 è stato ritirato.

Abbiamo così concluso la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1. Ricordo che abbiamo accantonato un emendamento. Dovremmo ora passare all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2. Data l'ora, propongo di iniziare l'illustrazione di tali emendamenti nella seduta antimeridiana di martedì prossimo. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire ai colleghi di arrivare più comodamente a Roma martedì 19 mattina, propongo che la seduta antimeridiana di quel girone si svolga dalle ore 11,30 alle ore 14, anziché dalle ore 11 alle ore 13,30, come previsto dal calendario.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Chi ha subito» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito»;

b) al comma 3, la lettera *b)* è abrogata;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno per ogni successivo grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione

dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge».

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, l'istanza di cui al comma 3-quinquies del citato articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

1.200

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le parole: «Sopprimere gli articoli 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 5.

1.4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO, LEGNINI, CECCANTI, DE SENA, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.201

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale*) - 1. Alle norme di attuazione del codice di procedura penale, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art. 144-bis. - (*Programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali*) - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla

verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

- a) per il giudizio di primo grado: anni due;
- b) per il giudizio in grado di appello: anni due;
- c) per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione: anni uno.

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso.

8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte di appello e al primo presidente della Corte di cassazione.».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 5.

1.202

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89*) - 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: "Chi ha subito" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte del processo che ha subito";

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo civile si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero ancora del deposito dell'istanza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato, di parte civile, di responsabile civile o di civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria, ovvero, se anteriore, a quella di applicazione di una misura cautelare. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di novanta giorni ciascuno. Tale limite non opera se il rinvio è stato richiesto espressamente per un periodo più lungo.

3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di un anno per il giudizio di legittimità, nonché di un ulteriore anno in caso di giudizio di rinvio.

3-quater. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la violazione di cui al comma 1. L'indennizzo è ridotto fino a un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

3-quinquies. In ordine alla istanza di equa riparazione di cui all'articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, in ciascun grado del giudizio in cui assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell'ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l'interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.

3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall'articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all'articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. I Processi sono definiti con sentenza e la motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Procedimento*). - 1. L'istanza di equa riparazione si presenta alla segreteria del presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice, individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, competente a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso ovvero pende il procedimento nel grado di merito per il quale si assume verificata la violazione.

2. L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato, a pena di inammissibilità, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, e contiene la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel luogo dove si intendono ricevere le comunicazioni e il pagamento dell'eventuale indennizzo nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. All'istanza è altresì allegata copia dei verbali del proce-

dimento, del relativo atto introduttivo e, se esistente, del provvedimento con cui è stato definito.

3. L'istanza è proposta nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposta nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte di appello o un magistrato delegato del distretto, col supporto di personale amministrativo dello stesso distretto, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili, respinge l'istanza se non ravvisa la sussistenza della violazione di cui all'articolo 2; altrimenti emana decreto esecutivo con il quale dispone, a carico dell'Amministrazione responsabile, ai sensi del comma 3, il pagamento di un equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, sono annualmente determinati gli importi minimi e massimi riconoscibili nella liquidazione degli indennizzi. La motivazione del provvedimento è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Il procedimento di cui al presente comma è gratuito. Il provvedimento è comunicato, a cura della segreteria della corte d'appello, all'istante nel domicilio di cui al comma 2 ed all'Amministrazione responsabile che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6.

5. Contro il provvedimento di rigetto e contro quello che liquida un indennizzo ritenuto incongruo, il ricorrente può proporre opposizione alla corte di appello entro sessanta giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'Amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Le parti possono chiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 e possono chiedere di essere sentite in camera di consiglio, se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti fino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso in opposizione, decreto impugnabile per cassazione con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento presidenziale opposto. Il decreto collegiale è immediatamente esecutivo. In ogni caso la corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, esclusa ogni possibilità di compensazione. Se l'Amministrazione non si

costituisce e l'opposizione è comunque respinta, la condanna al pagamento delle spese è pronunciata in favore della cassa delle ammende e il relativo ammontare può essere compensato con l'indennizzo eventualmente già liquidato in favore del ricorrente.

6. Contro il provvedimento che ha accolto l'istanza di equo indennizzo, l'Amministrazione responsabile, entro sessanta giorni dalla notifica, può proporre opposizione ai sensi del comma 5. In tale caso la corte di appello, su istanza dell'opponente, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del provvedimento. L'atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato al creditore, a cura dell'Avvocatura dello Stato, nel domicilio eletto di cui al comma 2. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme di cui al comma 5"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 5.

1.203

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLO, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale*) - 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata, forniti da tutti gli avvocati ai Consigli degli ordini presso cui sono iscritti e dagli ordini pubblicati in un elenco riservato, consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni. Nel caso che non sia possibile eseguire le notificazioni e gli avvisi con posta elettronica certificata, l'Autorità giudiziaria può disporre che vengano eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.";

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8-*bis* le parole: "Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 8-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 8-*ter*. In tutti i casi in cui le notificazione alla persona sottoposta alle indagini può o deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, per le modalità delle notificazioni si applica l'articolo 148, comma 2-*bis*".

1.204

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLO, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale*) - 1. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*";

2. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato"; e dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato" e al secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

3. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno".

4. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-*ter* è modificato come segue:

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

5. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto e titolo di reato".

6. All'articolo 418, comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";

7. All'articolo 419, comma 4, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta";

8. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni".».

1.7 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri diretti vi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate "ufficio per il processo".

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera *d)*, destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

d) previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

e) previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera *d)* nelle tabelle di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

f) attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera *d)*, e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

g) previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere *b)* e *c)*, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

h) previsione della assegnazione di cui alla lettera *g)* mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

i) disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* ai fascicoli processuali, nonché della

loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

l) attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

m) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g), che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti si dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.8 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria*) - 1. il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e siano riasorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati

nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega al Governo in materia di assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la Programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio per il processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012:

1) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei Processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizioni economiche B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010;

3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine e nei termini di cui alla lettera *b*) del presente comma, ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.».

1.10 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro

costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

b) prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dalla lettera a) del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.».

1.11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega per l'adozione di decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di punibilità ed estinzione del reato e della pena nel Libro I del codice penale.

2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamen-

tari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che:

a) la legge determini i casi nei quali la punibilità del reato commesso sia subordinata al verificarsi di condizioni estranee all'offesa, nominando le espressamente condizioni obiettive di punibilità;

b) le condizioni obiettive di punibilità operino oggettivamente;

2. prevedere che:

a) nei casi espressamente stabiliti dalla legge per reati di non particolare gravità, tali reati possano essere dichiarati estinti quando, prima del giudizio, l'agente abbia posto in essere adeguate condotte riparatorie o risarcitorie, sole o congiunte ad attività e prescrizioni stabilite dal giudice;

b) il giudice, se ritenga non adeguate le condotte riparatorie prestate, possa indicarne integrazioni assegnando un termine per l'adempimento.

3. prevedere quali cause di estinzione del reato:

a) la morte dell'imputato;

b) l'amnistia;

c) l'oblazione;

d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto;

4. prevedere che, a titolo di oblazione, l'imputato, se non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'agente, sia ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto penale di condanna:

a) nei reati puniti con la sola pena pecuniaria, una somma pari a due terzi della pena massima oltre alle spese del procedimento;

b) nei reati puniti con pena pecuniaria alternativa a pena di specie diversa, una somma compresa tra i due terzi e la metà della pena pecuniaria massima oltre alle spese del procedimento.

5. prevedere che nel caso previsto al numero 1, lettera b), il giudice possa respingere con ordinanza la domanda di oblazione, in considerazione della gravità del fatto;

6. prevedere che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione estingua il reato.

7. prevedere che:

a) nei procedimenti relativi a reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta con altra pena non detentiva, il giudice possa disporre una sola volta, con il consenso o su richiesta dell'imputato, la sospensione del processo con messa alla prova, disciplinando i presupposti per l'ammissione alla prova e le modalità del suo espletamento;

b) la sospensione del processo con messa alla prova possa essere disposta una seconda volta solo per reati commessi anteriormente all'inizio della prima messa alla prova;

c) l'esito positivo della prova estingua il reato.

8. prevedere che:

a) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro quindici anni dalla consumazione del reato;

b) i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro dieci anni dalla consumazione del reato;

c) i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro sette anni dalla consumazione del reato;

d) i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria si prescrivano se l'azione penale non venga esercitata entro cinque anni dalla consumazione del reato;

9. prevedere che, quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si faccia riferimento alla pena più grave.

10. prevedere che i reati puniti con l'ergastolo non si prescrivano.

11. prevedere che ai fini della prescrizione non si tenga conto delle circostanze;

12. prevedere che:

a) la prescrizione operi rispetto ad ogni singolo reato e sia rinunciabile con dichiarazione fatta dall'imputato personalmente o dal difensore munito di mandato speciale;

b) nei casi di reato tentato la prescrizione decorra dal momento in cui è cessata l'attività dell'agente; in caso di reato permanente o di reato continuato, dal momento in cui è cessata la permanenza o la continuazione;

13. prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge, nonché:

a) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

b) nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

c) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

d) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

14. prevedere che la prescrizione riprenda il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

15. Prevedere che:

a) la pena della multa si estingua decorso un tempo di cinque anni se non ne sia iniziata l'esecuzione;

b) le pene interdittive e prescrittive si estinguano decorso un tempo di cinque anni;

c) la pena detentiva ordinaria si estingua decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a venticinque anni e non inferiore a cinque anni;

d) la pena dell'ergastolo non si prescriva;

e) in caso di concorso di reati, si abbia riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano state inflitte con la medesima sentenza;

f) il tempo di estinzione della pena prescrittiva, interdittiva e detentiva sia computato dal giorno in cui diventa eseguibile.

1.205

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (*Non punibilità per irrilevanza del fatto*) - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

3. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa".

4. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. (*Proscioglimento per irrilevanza del fatto*). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di Proscioglimento quando il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la Particolare tenuità dell'offesa".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Allo stesso modo il giudice d'appello e la Cassazione provvedono nel dichiarare l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-bis del codice penale".

6. Dopo l'articolo 125 delle nonne di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 125-bis. - (*Richiesta di archiviazione per irrilevanza del fatto*). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento dell'autore del fatto".

7. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 48-*bis* del codice penale, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per la irrilevanza del fatto. La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

c) il comma 3 è abrogato".

9. All'articolo 3, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) tutti i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara l'imputato non punibile ai sensi dell'articolo 48-*bis* del codice penale;"».

1.13

DELLA MONICA, BARBOLINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.14

INCOOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.15

D'ALIA

Id. em. 1.14

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.14*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

1.17CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE, ADAMO**Respinto***Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

1.18ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,
GALPERTI, LATORRE, MARITATI**Respinto***Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-bis».*

1.19

D'ALIA

Respinto*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «con la pubblicazione della decisione» con le seguenti: «con il deposito della motivazione della decisione».*

1.20

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto*Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato», con le seguenti: «Il processo penale si considera iniziato alla data di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».*

1.21

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «alla data di assunzione della qualità di imputato» con le seguenti: «alla data di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero di notifica del decreto di citazione diretta, ovvero di instaurazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 del codice di procedura penale o di notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna».

1.22

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis» ultimo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite di novanta giorni ciascuno».

1.23

DELLA MONICA, BARBOLINI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «3-ter».

1.24

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-ter» con il seguente:

«3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo del periodo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di tre anni per il giudizio di primo grado, di due anni per il giudizio di appello e di un anno per il giudizio di legittimità. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma. In caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione, per ogni grado del giudizio di rinvio si applicheranno gli stessi termini di cui alla presente lettera».

1.28

INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso: «3-quater».

1.29

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti parole: «, nonché del rigetto della domanda e della sua evidente infondatezza,».

1.30

LEGNINI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere il secondo periodo.

1.31

GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso: 3-quinquies».

1.32

CHIURAZZI, GALPERTI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso: «3-sexsies».

1.1000/1

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1. Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «procuratore speciale», inserire le seguenti: «alla Corte di appello».

1.1000/2

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.1000/3

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 1.

1.1000/4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1, con il seguente:

«La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata».

1.1000/5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «La domanda di», con le seguenti: «Il ricorso per».

1.1000/6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «si propone», fino a: «ha sede il» con le seguenti: «è presentata al».

1.1000/7

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «si propone», fino a: «della» con le seguenti: «è depositata presso la cancelleria della».

1.1000/8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «si propone», fino a: «della» con le seguenti: «è presentata, anche oralmente alla».

1.1000/9

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «si propone», inserire le seguenti: «anche oralmente».

1.1000/10

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «si propone», inserire le seguenti: «senza alcuna formalità».

1.1000/11

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «si propone», inserire le seguenti: «senza indugio».

1.1000/12

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «al presidente della», con le seguenti: «dinanzi alla».

1.1000/13

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Sost. id. em. 1.1000/12

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «al presidente della», con le seguenti: «avanti alla».

1.1000/14

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «del distretto» fino a: «la violazione», con le seguenti: «che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato dall'articolo 11 del codice di procedura penale».

1.1000/15

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «in cui ha sede» fino a: «la violazione», con le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».

1.1000/16

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «la violazione», con le seguenti: «per i procedimenti riguardanti i magistrati».

1.1000/17

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

1.1000/20

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «procedimenti» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati».

1.1000/18

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «a giudicare nei procedimenti».

1.1000/19

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole da: «a giudicare nei procedimenti» fino a: «verificata la violazione» con le seguenti: «che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge».

1.1000/21

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati», con le seguenti: «a giudicare i magistrati».

1.1000/22

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere le parole: «riguardanti i magistrati».

1.1000/23

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «riguardanti i magistrati», con le seguenti: «in cui il magistrato assume la qualità di persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato».

1.1000/24

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «è concluso», fino a: «ai gradi di merito» con le seguenti: «è stato deciso».

1.1000/25

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «è concluso», fino a: «è stato iscritto a ruolo il giudizio».

1.1000/26

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «per il quale si assume verificata la violazione», fino a: «nel cui ambito la violazione si assume verificata».

1.1000/27

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Id. em. 1.1000/26

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «per il quale si assume verificata la violazione», con le seguenti: «nel cui ambito la violazione si assume verificata».

1.1000/28

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «per il quale si assume verificata la violazione», con le seguenti: «nel quale è stato violato il termine ragionevole di durata, come stabilito nella presente legge».

1.1000/29

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «verificata la violazione», con le seguenti: «di avere diritto ad una equa riparazione».

1.1000/30

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sostituire le parole: «verificata la violazione», con le seguenti: «di avere subito un danno ai sensi del precedente articolo 2».

1.1000/31

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.1000/32

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Id. em. 1.1000/31

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 2.

1.1000/33

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d'appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/34

D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Id. em. 1.1000/33

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte d'appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/35

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 1, sopprimere le parole: «La domanda è proposta», fino a: «Corte di appello».

1.1000/36

GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore» con le seguenti: «si propone» e dopo le parole: «cancelleria della Corte d'Appello» inserire le seguenti: «sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/37

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole da: «dall'interessato» fino a: «difensore» con le seguenti: «dall'avente diritto personalmente».

1.1000/38

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole da: «dall'interessato», fino a: «difensore» con le seguenti: «da un difensore munito di procura speciale».

1.1000/39

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «dall'interessato», con le seguenti: «dall'avente diritto».

1.1000/40

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, prima delle parole: «o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore» aggiungere le seguenti: «purchè capace di intendere e di volere».

1.1000/41

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «speciale,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore».

1.1000/42

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «o da un suo procuratore speciale».

1.1000/43

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «senza ministero di difensore».

1.1000/44

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «senza ministero di difensore», con le seguenti: «con il ministero di difensore».

1.1000/45

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «depositato nella cancelleria della corte di appello», con le seguenti: «presentato anche oralmente nella cancelleria della corte di appello che redige relativo verbale».

1.1000/46

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «depositato nella», con le seguenti: «presentato anche oralmente».

1.1000/47

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole da: «Il ricorso deve contenere», fino a: «è stato definito», con le seguenti: «Il ricorso deve contenere gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile».

1.1000/48

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni» con le seguenti: «del domicilio eletto».

1.1000/49

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «e del pagamento dell'eventuale indennizzo».

1.1000/50

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «del pagamento».

1.1000/51

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «del pagamento» con le seguenti: «della misura».

1.1000/52

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «nonchè l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce».

1.1000/53

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole da: «Al ricorso è allegata» fino a: «è stato definito».

1.1000/54

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole: «dei relativi verbali».

1.1000/55

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «dei relativi verbali», inserire le seguenti: «, della documentazione prodotta dalle parti».

1.1000/56

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Id. em. 1.1000/55

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «dei relativi verbali», inserire le seguenti: «, della documentazione prodotta dalle parti».

1.1000/57

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «dei relativi verbali», inserire le seguenti: «, degli atti di parte».

1.1000/58

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, sopprimere le parole da: «Se il ricorso» fino alle seguenti: «articolo 4».

1.1000/59

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «inammissibile» inserire le seguenti: «con provvedimento motivato».

1.1000/60

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, capoverso «Art. 3», comma 2, dopo le parole: «inammissibile» inserire le seguenti: «o è cancellato dal ruolo».

1.1000/61

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, dopo le parole: «inammissibile» inserire le seguenti: «o non è notificato nei termini».

1.1000/62

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4» con le seguenti: «sempre».

1.1000/63

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4» con le seguenti: «una sola volta».

1.1000/64

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire le parole: «fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4» con le seguenti: «purché siano superati i motivi di inammissibilità».

1.1000/65

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000 comma 1-bis, sopprimere il comma 3.

1.1000/66

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 3, dopo le parole: «del giudice ordinario» inserire le seguenti: «e del Tribunale per i minorenni».

1.1000/67

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, comma 1-bis, comma 3, sopprimere le parole da: «del Ministro della difesa» fino a: «giudice militare».

1.1000/68

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 4.

1.1000/69

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni».

1.1000/70

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «ricorrente» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, prima delle parole: «Il presidente della» inserire le seguenti: «Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato».

1.1000/71

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, prima delle parole: «Il presidente della» inserire le seguenti: «Il ricorso, unitamente

al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente nei quindici giorni successivi alla fissazione della udienza».

1.1000/72

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, prima delle parole: «Il presidente della» inserire le seguenti: «Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato almeno quindici giorni prima della udienza di comparazione».

1.1000/73

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole da: «Il presidente della» fino a: «ritenuti indispensabili» con le seguenti: «La Corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

1.1000/74

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole da: «Il presidente della» fino a: «designato» con le seguenti: «La Corte d'Appello».

1.1000/75

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole da: «Il presidente della» fino a: «a tal fine» con le seguenti: «Il giudice».

1.1000/76

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «della corte d'appello o un magistrato della corte a tal fine designato».

1.1000/77

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «, o un magistrato della corte a tal fine designato».

1.1000/78

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «, o un magistrato della corte a tal fine designato,» con le seguenti: «designa un magistrato che».

1.1000/79

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «provvedere sulla domanda di equa riparazione».

1.1000/80

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «provvede» fino a: «riparazione con» con le seguenti: «pronuncia».

1.1000/81

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, dopo le parole: «con decreto» inserire le seguenti: «debitamente».

1.1000/82

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso».

1.1000/83

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi dal deposito del ricorso» con le seguenti: «in contraddittorio tra le parti».

1.1000/84

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi dal deposito del ricorso» con le seguenti: «entro quindici giorni dalla udienza di comparizione delle parti».

1.1000/85

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro un mese».

1.1000/86

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «in un termine ragionevole».

1.1000/87

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «dal deposito del ricorso» con le seguenti: «e previa sommaria istruttoria».

1.1000/88

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla notifica».

1.1000/89

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «dal deposito» con le seguenti: «dalla presentazione orale».

1.1000/90

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «previa eventuale» fino a: «ritenuti indispensabili».

1.1000/91

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «se accoglie il ricorso» fino a: «equa riparazione» con le seguenti: «Il decreto è immediatamente esecutivo».

1.1000/92

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «a cura del ricorrente» con le seguenti: «a cura della cancelleria».

1.1000/93

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «nei successivi centoventi giorni» con le seguenti: «ove disponga di disponibilità».

1.1000/94

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «nei successivi centoventi giorni» con le seguenti: «compatibilmente con la disponibilità di bilancio».

1.1000/95

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «nei successivi centoventi giorni» con le seguenti: «tempestivamente».

1.1000/96

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.1000/97

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: «della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6».

1.1000/98

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 4, sostituire le parole: «della somma ingiunta» con le seguenti: «presso il domicilio del creditore».

1.1000/99

MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 5.

1.1000/100

CASSON, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti».

1.1000/101

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione è impugnabile per cassazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.

1.1000/102

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole da: «Contro il decreto» fino a: «l'opposizione si propone» con le parole: «In alternativa a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4, la domanda di equa riparazione può essere direttamente presentata».

1.1000/103

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «nel termine perentorio di sessanta giorni» con le seguenti: «ai sensi di legge».

1.1000/104

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «perentorio».

1.1000/105

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.1000/106

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero».

1.1000/107

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero».

1.1000/108

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

1.1000/109

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 5, sopprimere le parole: «entro il termine fissato dalla corte».

1.1000/110

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 6.

1.1000/111

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Id. em. 1.1000/110

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 6.

1.1000/112

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo».

1.1000/113

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 6, sostituire le parole: «su istanza di parte» con le seguenti: «solo su istanza della parte avente diritto alla equa riparazione».

1.1000/114

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 7.

1.1000/115

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3», sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002».

1.1000/116

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «due mesi».

1.1000/117

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le seguenti parole: «La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile».

1.1000/118

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «Se l'opposto non si costituisce» fino a: «ventimila euro».

1.1000/119

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «l'opposto non si costituisce e».

1.1000/120

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «d'ufficio».

1.1000/121

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sostituire le parole: «dalla cassa delle ammende» con le seguenti: «della parte soccombente».

1.1000/122

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «equitativamente determinata».

1.1000/123

CAROFILIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sopprimere le parole: «non inferiore a mille euro e non superiore a ventimila euro».

1.1000/124

CHIURAZZI, CASSON, CAROFILIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1-bis, comma 7, sostituire le parole: «non inferiore» fino a: «ventimila euro» con le seguenti: «in mille euro».

1.1000 (testo corretto)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Procedimento*). - 1. La domanda di equa riparazione si propone al presidente della corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento per il quale si assume verificata la violazione.

2. La domanda è proposta dall'interessato o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello. Il ricorso deve contenere l'indicazione del domicilio presso cui ricevere le comunicazioni anche in ordine al pagamento dell'eventuale indennizzo, nonché l'indicazione dell'ufficio giudiziario e del numero del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. Al ricorso è allegata copia dell'atto introduttivo del procedimento, dei relativi verbali e dell'eventuale provvedimento con cui esso è stato definito. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la domanda può essere riproposta fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 4.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro quattro mesi dal deposito del ricorso, previa eventuale acquisizione d'ufficio degli ulteriori elementi di valutazione ritenuti indispensabili. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione di pagare la somma liquidata a titolo di equa riparazione. Il decreto è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta che, nei successivi centoventi giorni, effettua il pagamento della somma ingiunta, salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento al ricorrente ovvero dalla sua notificazione all'Amministrazione ingiunta. L'opposizione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura dell'opponente, nel domicilio eletto ai sensi del comma 2 ovvero presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti entro il termine fissato dalla corte, non oltre cinque giorni prima della data dell'udienza.

6. La corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del decreto per gravi motivi.

7. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito dell'opposizione, decreto motivato e immediatamente esecutivo con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto. Il decreto è impugnabile per cassazione. La corte provvede sulle spese ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. Se l'opposto non si costituisce e l'opposizione è respinta, il giudice condanna d'ufficio l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata, non inferiore a mille euro e non superiore a ventimila euro».

1.33

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dal comma 1 della presente legge

si applicano ai processi iniziati, ai sensi del comma 3-*bis*, dopo l'entrata in vigore della presente legge».

1.34

GALPERTI, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI, ADAMO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.1001/1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «Alle domande» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Alle domande di equa ripara- zione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in- trodotte con la presente legge».

1.1001/2

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, sostituire le parole da: «Alle domande» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla pre- sente legge non si applicano ai giudizi pendenti alla data della sua appro- vazione».

1.1001/3

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, sopprimere parole da: «alle domande di» fino a: «già stata fissata».

1.1001/4

CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.1001, primo periodo, dopo le parole: «anteriormente vigente» inserire la parola: «non».

1.1001

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla stessa data non è stato ancora emanato il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio prevista dalla disciplina anteriormente vigente, si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Se l'udienza in camera di consiglio è già stata fissata, il procedimento resta disciplinato dalla normativa anteriormente vigente».

1.35

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, BAIO, LATORRE, MARITATI

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziati in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2-quater a 2-undecies.

2-quater. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo

2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2-quinquies. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

2-sexsies. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

2-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

2-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

2-nonies. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-decies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

2-undecies. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.36

LEGNINI, CASSON, CAROFIGLIO, BAIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, sono stanziati in favore del Ministero della giustizia ulteriori risorse pari a euro 300 milioni, a decorrere dall'anno 2010, finalizzati quanto:

a) a 50 milioni di euro al finanziamento del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010;

b) a 50 milioni di euro al finanziamento dell'informatizzazione del processo;

c) a 100 milioni di euro all'aumento degli organici dei magistrati;

d) a 100 milioni di euro all'aumento del personale amministrativo.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2010, alle somme ricavate dalle vendite all'incanto dei beni relativi ad esecuzioni immobiliari e mobiliari e alle vendite fallimentari si applica un prelievo aggiuntivo del 2 per cento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1000/1

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10".

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/2

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, comma 1, premettere il seguente:

"1. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,26 per cento"».

1.0.1000/4

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono soppresse» con le seguenti: «dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento".

1.0.1000/5

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Le parole da: «All'emendamento» a: «inferiore a euro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono soppresse» con le seguenti: «dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,26 per cento"».

1.0.1000/6

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «le parole: ", il processo di cui all'articolo

3, della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono soppresse» *con le seguenti*: «dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.000"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/7

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Le parole da: «All'emendamento» a: «inferiore a euro» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

"6-ter. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500".

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/8

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.000».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/9

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto anche per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/10

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 10, sopprimere il comma 6-bis».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma

11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/11

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 10, comma 6-*bis*, sopprimere le seguenti parole: "Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 10, comma 6-*bis*, le parole: "Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione" sono abrogate».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma

11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/13

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,28 per cento"».

1.0.1000/14

GALPERTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) euro 50 per i processi di valore superiore a euro 1.000 e fino a euro 5.000 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/15

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI, DELLA MONICA,
D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,25 per cento"».

1.0.1000/16

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA,
D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 13, sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,27 per cento"».

1.0.1000/17

GALPERTI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1000, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 2.

1.0.1000

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: ", il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sono inserite le seguenti: "per il procedimento regolato dall'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.0.1001/1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1001, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo, comma 30-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è soppresso».

1.0.1001

IL RELATORE

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Norma di interpretazione autentica)*

1. Nell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2009, n. 102, l'espressione: "sentenza anche non definitiva" deve essere interpretata nel senso di: "sentenza di merito anche non definitiva».

1.0.1002/1

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto*All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 1.***1.0.1002/2**

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto*All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, sopprimere la lettera a).***1.0.1002/3**

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa*All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».*

1.0.1002/4

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «quattro anni».

1.0.1002/5

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.0.1002/6

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «All'emendamento» a: «le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

1.0.1002/7

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 1.0.1002, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «più di due anni» con le seguenti: «più di tre anni».

1.0.1002/8

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 2.

1.0.1002/9

CAROFILIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 2, dopo le parole: «indicati nel comma 1» inserire le seguenti: «, lettera a)».

1.0.1002/10

GALPERTI, CAROFILIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 2, dopo le parole: «indicati nel comma 1» inserire le seguenti: «, lettera b)».

1.0.1002/11

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, comma 2, sopprimere le parole da: «sempreché» fino alla fine del comma.

1.0.1002/12

D'ALIA

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 3.

1.0.1002/13

CAROFILIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Id. em. 1.0.1002/12

All'emendamento 1.0.1002, sopprimere il comma 3.

1.0.1002/14

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 3, sostituire la parola: «trecen-tomila» con le seguenti: «centomila».

1.0.1002/15

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

1.0.1002/16

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti pubblici, previsti dal testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la competente sezione giurisdizionale regionale, a istanza del procuratore regionale, insieme con la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della finanza pubblica, in caso di danno grave commina, in via accessoria, la sospensione del responsabile alla carica rivestita e dalle funzioni esercitate per un periodo massimo di cinque anni, con la riduzione dello stipendio fino a un terzo.

3-ter. In caso di dolo è pronunciata la destituzione del responsabile dalla carica rivestita».

1.0.1002/17

BONFRISCO, CANTONI

Approvato

All'emendamento 1.0.1002, dopo il comma 3, aggiungere li seguente:

«3-bis. La Corte dei conti a Sezioni riunite, ferme restando le altre competenze attribuite, giudica anche, nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con

sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime».

1.0.1002/18

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 1.0.1002, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei casi di responsabilità di amministratori di enti pubblici anche economici, è pronunciata la decadenza dei medesimi soggetti dalla carica rivestita e la loro ineleggibilità, per un periodo minimo di cinque anni. In caso dolo, l'ineleggibilità può essere comminata anche in via definitiva».

1.0.1002

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a), sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, sempreché la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera *a*) è di due anni».

1.0.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per l'informatizzazione del procedimento penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema di notizie di reato, finalizzato all'acquisizione automatizzata e alla sistematizzazione delle notizie di reato, trasmesse dalla polizia giudiziaria con firma digitale, all'apposito portale di ciascuna procura della Repubblica;

b) previsione delle modalità di attuazione dell'obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, da rendere accessibile, successivamente al deposito, ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

c) previsione della possibilità per il pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

d) istituzione del registro delle intercettazioni, finalizzato alla gestione informatizzata dei tabulati, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche disposte nei procedimenti penali, con possibilità di accesso unicamente da parte del pubblico ministero procedente e degli organi di polizia giudiziaria specificamente delegati al compimento delle operazioni di intercettazione; coordinamento di tale registro con il sistema unico nazionale delle intercettazioni di cui al comma 82 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare;

f) previsione delle modalità di realizzazione del fascicolo dibattimentale informatico, nonché dell'archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali, con possibilità di accesso da parte dell'autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

g) previsione delle modalità di realizzazione del sistema informativo della cognizione penale, finalizzato alla gestione informatizzata dei registri penali di primo e di secondo grado ed accessibile all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

h) istituzione del sistema informativo delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure, conservati in formato elettronico ed accessibili all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata, nonché alla gestione informatica dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;

i) istituzione del sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza, in ordine alla fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, con possibilità di accesso da parte della autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata; previsione che tale sistema informativo sia collegato al sistema della cognizione penale, di cui alla lettera g), al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, di cui alla lettera h), per consentire il controllo, l'annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna;

l) istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione, e suo coordinamento con la banca dati dei beni oggetto di misure preventive di natura ablatoria;

m) istituzione della banca dati nazionale dei beni confiscati e dei corpi di reato, del casellario giudiziario centrale informatizzato, della banca dati nazionale delle misure cautelari personali e reali nonché della banca dati nazionale delle sentenze di merito.

3. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

1.0.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE
Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di non punibilità
per irrilevanza del fatto)*

1. Dopo l'articolo 48 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (*Non punibilità per irrilevanza del fatto*). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultino la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno".

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che il fatto risulti irrilevante per l'occasionalità del comportamento e la particolare tenuità dell'offesa"».

1.0.3 (testo corretto)

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE

Sost. id. em. 1.0.2

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Introduzione dell'articolo 49-bis del codice penale in materia
di particolare tenuità dell'offesa)*

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 49-bis. - (*Particolare tenuità dell'offesa*). - Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando risultano

congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e l'occasionalità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno"».

1.0.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLO, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 99. - (*Recidiva*). - Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo precedente è di dieci anni.

Sono delitti della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge, ovvero offendono il medesimo interesse, ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.

La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna è pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale."».

1.0.5

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incompetenza, incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari e impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: "entro i termini previsti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine previsto".

2. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: "al giudice competente" sono sostituite dalle seguenti: "al pubblico ministero presso il giudice competente".

3. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (*Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza*). - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità".».

1.0.6

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di conflitto e di proposizione del conflitto)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1.

Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del Tribunale ed uno dei due si è già pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento"».

1.0.7

CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: "come reato" sono inserite le seguenti: "o che per le modalità

della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità".

2. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "non costituisce reato" sono inserite le seguenti: "o che, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, è di particolare tenuità".

3. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 530-bis. - (*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto*). -

1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità".

4. All'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto è di particolare tenuità"».

1.0.300 (già 2.42)

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «strettamente necessarie.» re-spinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 148. - (*Organi e forme delle notificazioni*) - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli ufficiali giudiziari, dalla Polizia penitenziaria, dalla Polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla Polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è

possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

2. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e *difax*, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice precedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

L'atto è notificato anche al difensore.";

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto.".

3. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto*). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata informazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto preso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio."

4. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*) - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi delle notificazioni devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengono opportuno, il pubblico ministero dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune pronuncia decreto con cui dispone che il processo sia sospeso e sospeso il decorso della prescrizione sino all'avvenuta notifica o all'interrogatorio.

2. Copia del decreto contenente l'esatta indicazione dell'autorità procedente, dei reati attribuiti e della data in cui sono stati commessi, viene annotato nel registro delle persone ricercate dalla polizia. Queste ultime nel caso la persona venga rintracciata provvederanno a richiedere a mezzo fax o posta elettronica al pubblico ministero l'atto da notificare e vi provvederanno."

5. Gli articoli 160, 162, 163 e 164 del codice di procedura penale sono abrogati.

6. All'articolo 552 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il decreto di citazione è notificato all'imputato presso il suo difensore di fiducia, anche se non ha eletto domicilio presso di lui, al o ai difensori ed al pubblico ministero, a cura del cancelliere o della polizia giudiziaria a mezzo fax o messaggio di posta elettronica, seguiti da tele-

gramma che conferma il modo dell'avvenuta notifica, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza. Negli stessi termini deve essere notificato alla parte offesa a mezzo degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 148."

7. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (*Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza*) - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità."

8. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 597. - (*Cognizione del giudice di appello*) - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta ai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di si-

curezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera *a)* ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale."

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

10. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado."

11. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse e la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello."

12. L'articolo 607 del codice di procedura penale è abrogato.

13. All'articolo 613, comma 1, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente" sono soppresse».

1.0.400 (già 2.0.15)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 148. - (*Organi e forme delle notificazioni*). - 1. Le notificazioni degli atti sono eseguite dagli Ufficiali giudiziari, dalla polizia penitenziaria, dalla polizia di Stato, dalla polizia o dai carabinieri di quartiere, dalla polizia locale, dai carabinieri delle stazioni e dalla Guardia di finanza.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al Tribunale del riesame le notifiche sono eseguite dalla polizia penitenziaria o del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. Salve le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2 e 3, la notifica è eseguita di regola mediante consegna al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non è eseguita a mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da notificare è consegnata, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta sigillata su cui è apposto il numero cronologico della notificazione. Di detto inserimento è dato atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

4. La consegna di copia all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto l'eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura del provvedimento alle persone presenti e gli avvisi che sono dati verbalmente dal giudice in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

6. La comunicazione e gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie"».

1.0.8

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 148 del codice di procedura penale
in materia di forme delle notificazioni)*

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo Periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averli o trasmesso in conformità all'originale."

2. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-ter. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-bis."».

1.0.9

CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 48 del codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-ter. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".».

1.0.401 (già 2.0.16)

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 149. - (*Notificazioni a mezzo telefono o fax o strumenti informatici*). - 1. Le persone diverse dall'imputato possono essere avvisate o convocate a mezzo telefono, fax o posta elettronica, a cura della cancelleria o dalla polizia giudiziaria. Con gli stessi mezzi possono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni ai difensori.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario, ovvero a mezzo telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione od al luogo di lavoro indicato. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario.

4. Dell'avviso e della convocazione deve essere immediatamente data conferma al destinatario mediante telegramma"».

1.0.402 (già 2.0.17)

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 150 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 150. - (*Altre forme di notificazione in casi particolari*). - 1. La notificazione a persona diversa dall'imputato può, in casi particolari, essere eseguita mediante l'impiego di altri mezzi tecnici, indicati dal giudice che procede in apposita ordinanza, purché garantiscano la conoscenza dell'atto"».

1.0.10

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni richieste dal pubblico ministero)

1. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire"».

1.0.403 (già 2.0.18)

GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni)

1. L'articolo 154 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 154. - (*Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria*). - 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona offesa dal reato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona convivente, anche solo temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona offesa ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle persone di cui al comma 1. Se anche questi luoghi non sono noti, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto in cancelleria.

3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

4. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso che, se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

5. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita mediante consegna di copia dell'atto all'interessato.

6. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile"».

1.0.11

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 157-bis. - (*Notificazioni al difensore di fiducia*). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato uno o più difensori di fiducia possono essere effettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato all'imputato è aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di operare, sino a nuova eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abbandono, revoca o incompatibilità».

2. All'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole: "dell'articolo 157, commi 1,2,3, 4 e 8" sono inserite le parole: "e dell'articolo 157-bis";».

1.0.404 (già 2.0.19)

MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto)

1. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuto è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con

indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato. L'atto è notificato anche al difensore.";

b) il comma 5 è abrogato;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuto"».

1.0.12

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 157 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (*Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto*). - 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato non detenuto, anche se in servizio militare, se è stata notificata infondatazione di garanzia ed è stato nominato un difensore di fiducia, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto presso lo studio di questo.

2. Qualora l'imputato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve essere notificato mediante consegna alla persona in qualsiasi luogo si trovi. L'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del suo nome e cognome, del suo indirizzo, del suo numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elet-

tronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. Deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia dal momento del deposito della sua nomina presso la segreteria del pubblico ministero o del giudice procedente. Deve contenere, infine, l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore d'ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore e presso il difensore d'ufficio nominato.

3. Copia dell'atto è notificata anche al difensore.

4. Le notificazioni successive sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore di ufficio".

2. L'articolo 158 del codice di procedura penale è abrogato».

1.0.13

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio o, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96, presso lo studio di quest'ultimo";

b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi».

1.0.14

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,
GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifico all'articolo 157 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, è eseguita mediante consegna di copia al difensore presso lo studio di quest'ultimo".

2. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 157 del codice di procedura penale sono soppressi."».

1.0.15

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA,
GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale
in materia di notificazioni successive all'imputato non detenuto)*

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

"8-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna di copia dell'atto al difensore. Il difensore può dichiarare all'autorità che procede di non accettare la notificazione solo nel caso di rinuncia al mandato difensivo. Le disposizioni

di cui al presente comma si applicano le comunicazioni di atti e agli avvisi".».

1.0.405 (già 2.0.22)

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità)

1. L'articolo 159 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Irreperibilità della persona sottoposta ad indagini*). - 1. Qualora non sia possibile eseguire la notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato, a norma dell'articolo 157, nonostante nuove ricerche che dagli stessi organi della notificazione devono essere eseguite in particolare nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa o dove gli stessi ritengano più opportuno, il pubblico ministero, dopo aver disposto ricerche presso l'amministrazione carceraria centrale ed altre ricerche ritenute opportune, dispone che la persona sottoposta ad indagini sia accompagnata coattivamente dinanzi a sé, o alla polizia giudiziaria delegata, per l'interrogatorio e pronuncia decreto con il quale dichiara sospeso il procedimento fino all'interrogatorio.

2. L'ordine di accompagnamento viene annotato nel registro delle persone ricercate dalle Forze di polizia.

3. Se il titolo di reato e le fonti di prova raccolte lo consentono, il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario al fine della prosecuzione del processo o dell'instaurazione del rapporto processuale, può richiedere l'emissione della misura cautelare di cui all'articolo 285.

4. Il decorso della prescrizione è sospeso fino all'interrogatorio o all'emissione della misura cautelare di cui al comma 3."».

1.0.406 (già 2.0.24)

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «nell'articolo 159".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 161. - *(Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato).* - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina

del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159".

1-ter. Gli articoli 162, 163, 164 e 165 del codice di procedura penale sono abrogati».

1.0.407 (già 2.0.25)

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 161 del codice di procedura penale, in materia di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

1. L'articolo 161 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 161. - *(Nomina del difensore nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini ed avviso sulle successive notificazioni. Provvedimenti in caso di revoca del difensore o di rinuncia al mandato).* - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta ad indagini, indicano alla medesima, in maniera chiara e precisa, i fatti addebitati con l'indicazione degli articoli di legge violati e la invitano a nominare un difensore di fiducia, se già non vi ha provveduto. In difetto gli nominano un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, indicando il nome e cognome, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e ogni eventuale notizia utile per mettersi in contatto con lui.

2. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria avvertono quindi la persona sottoposta ad indagini che tutte le notificazioni successive, relative al processo, saranno eseguite presso lo studio del predetto difensore o presso lo studio del difensore di fiducia eventualmente nominato, a decorrere dalla data di deposito della nomina stessa presso la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice. La avvertono inoltre che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia, non seguita da altra nomina, o di rinuncia di questo o del difensore d'ufficio alla difesa, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il difensore revocato o rinunciante e presso il nuovo difensore d'ufficio nominato.

3. Copia del verbale di nomina e degli avvisi di cui ai commi 1 e 2, subito dopo la chiusura e la sottoscrizione, deve essere consegnata alla persona sottoposta alle indagini.

4. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore d'ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvedono immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore d'ufficio notificando la nomina al precedente difensore. Questi ha l'obbligo di comunicare alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e di *fax* e, se noto, l'indirizzo di posta elettronica. Dal momento della nuova nomina del difensore le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

5. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini o l'imputato, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159"».

1.0.16

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 161 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dal presente articolo l'imputato è altresì avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notificazioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo."».

1.0.408 (già 2.0.26)

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente)

1. L'articolo 166 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 166. - *(Notificazioni ad imputato interdetto o infermo di mente).*
- 1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti, in via prioritaria presso il curatore"».

1.0.409 (già 2.0.27)

MARITATI, GALPERTI, D'AMBROSIO, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 169 del codice di procedura penale, in materia di notificazioni all'imputato all'estero)

1. All'articolo 169 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "nonché l'invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Qualora l'indagato non abbia ancora provveduto a nominare un difensore di fiducia, l'atto deve contenere la nomina del difensore d'ufficio con le indicazioni e gli avvisi di cui all'articolo 157";

b) il comma 4 è abrogato».

1.0.17

CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Notificazioni ad altri soggetti)

1. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 167. - (*Notificazioni ad altri soggetti*). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 154, commi 1, 2, 3 e 4, escluso il deposito in cancelleria, o dell'articolo 149, se sono stati indicati in precedenza i recapiti telefonici o informatici"».

1.0.18

CHIURAZZI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Relazione di notificazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, o la polizia giudiziaria, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione"».

1.0.19

CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nullità delle notificazioni)

1. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 171. - *(Nullità delle notificazioni)* - 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se è omessa la nomina del difensore d'ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157 e 161"».

1.0.20

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente"».

1.0.21 (testo 2)

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

1.0.22

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme sui depositi giudiziari)

1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archivi azione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare".

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2».

1.0.200

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLO, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 374-ter. - (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie

artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione".

2. All'articolo 383 del codice penale, dopo le parole: "preveduti dagli articoli" è inserita la seguente: "374-ter"».

1.0.301 (già 2.0.8)

MARITATI, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Id. em. 1.0.200

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di celebrazione del procedimento in assenza dell'imputato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 374-bis è inserito il seguente:

"Art. 374-ter. - (*Frode in procedimenti penali celebrati in assenza dell'imputato*) - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, compie artifici o raggiri volti a trarre in inganno il giudice in ordine alla conoscenza da parte dell'imputato che si procede nei suoi confronti, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di una professione, si applica altresì la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione";

b) all'articolo 383, dopo le parole: "preveduti dagli articoli" è inserita la seguente: "374-ter"».

1.0.201

LUMIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni";

b) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventotto anni";

c) al quarto comma, le parole: "da sette a quindici" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventinove" e le parole: "da dieci a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta";

2. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro",

b) al secondo comma, le parole: "da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000".

3. All'articolo 644 del codice penale, le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000"».

1.0.202

LUMIA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di efficacia speciale della circostanza aggravante)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "dalla metà a due terzi"».

1.0.203

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 sull'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del contestuale avvio del procedimento di responsabilità per il recupero del danno erariale corrispondente all'indennizzo riconosciuto all'avente diritto»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. La Corte dei conti trasmette, annualmente, al Parlamento una relazione annuale sui procedimenti avviati e conclusi ai sensi del comma 1";

1-ter. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi ha l'obbligo di esercitare, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per il superamento del termine ragionevole del processo, come definito dalla presente legge"».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1880. Proposta di non passare all'esame degli articoli, Morando	275	274	000	122	152	138	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 1.200, Li Gotti e altri	274	273	001	123	149	137	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.201, Li Gotti e altri	266	265	001	119	145	133	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.202, Li Gotti e altri	271	270	001	121	148	136	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.204, Della Monica e altri	274	273	002	123	148	137	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.7 (testo 2), Maritati e altri	273	272	003	122	147	137	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.8 (testo 2), Maritati e altri	273	272	001	124	147	137	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.10 (testo 2), Maritati e altri	271	270	001	124	145	136	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.11, Casson e altri	272	271	001	122	148	136	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.205, Della Monica e altri	271	270	002	121	147	136	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.13, Della Monica e altri	268	266	001	119	146	134	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.17, Carofiglio e altri	271	270	001	123	146	136	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	Votazione annullata	269	268	000	123	145	135	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.23, Della Monica e altri	270	269	001	122	146	135	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.24, D'Alia	269	268	001	121	146	135	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.28, Incostante e altri	265	264	001	120	143	133	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.29, Legnini e altri	265	264	001	116	147	133	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.30, Legnini e altri	265	264	001	117	146	133	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/4, Casson e altri	266	264	001	123	140	133	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/9, Della Monica e altri	268	267	002	122	143	134	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/10, Galperti e altri	269	268	001	123	144	135	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/11, Maritati e altri	269	267	001	120	146	134	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/14, D'Ambrosio e altri	269	268	001	121	146	135	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/16, Carofiglio e altri	269	268	001	122	145	135	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/17, Della Monica e altri	269	267	001	123	143	134	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE Num. Tipo	OGGETTO	RISULTATO						ESITO
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom. DDL n. 1880. Prima parte em. 1.1000/20, Chiurazzi e altri	270	269	001	122	146	135	RESP.
027	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/23, Casson e altri	271	270	002	121	147	136	RESP.
028	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/24, Maritati e altri	267	265	001	120	144	133	RESP.
029	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/25, Della Monica e altri	270	269	001	122	146	135	RESP.
030	Nom. DDL n. 1880. Emm. 1.1000/26 e 1.1000/27, D'Ambrosio e altri; Chiurazzi e altri	263	261	001	117	143	131	RESP.
031	Nom. DDL n. 1880. Emm. 1.1000/31 e 1.1000/32, Galperti e altri; Chiurazzi e altri	218	214	001	065	148	108	RESP.
032	Nom. DDL n. 1880. Prima parte em. 1.1000/41, Casson e altri	170	160	005	009	146	081	RESP.
033	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/46, Casson e altri	161	157	004	003	150	079	RESP.
034	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/52, Chiurazzi e altri	170	162	004	009	149	082	RESP.
035	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/58, Carofiglio e altri	268	267	004	117	146	134	RESP.
036	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/61, Della Monica e altri	270	269	004	117	148	135	RESP.
037	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/63, Galperti e altri	273	272	000	123	149	137	RESP.
038	Nom. DDL n. 1880. Em. 1.1000/65, Casson e altri	269	267	000	120	147	134	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/67, Carofiglio e altri	267	266	001	121	144	134	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/69, Della Monica e altri	265	264	000	119	145	133	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 1.1000/70, Casson e altri	268	267	001	121	145	134	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/73, Carofiglio e altri	264	260	000	116	144	131	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/75, Della Monica e altri	266	264	001	120	143	133	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/76, Galperti e altri	269	268	001	120	147	135	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/77, Della Monica e altri	268	267	001	121	145	134	RESP.
046	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/80, Galperti e altri	270	269	001	120	148	135	RESP.
047	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/81, Maritati e altri	269	267	001	119	147	134	RESP.
048	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/85, Casson e altri	259	258	003	115	140	130	RESP.
049	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/91, D'Ambrosio e altri	261	260	004	114	142	131	RESP.
050	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/94, Carofiglio e altri	260	259	001	120	138	130	RESP.
051	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/95, Maritati e altri	266	265	002	118	145	133	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/98, Chiurazzi e altri	265	264	002	118	144	133	RESP.
053	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/100, Casson e altri	265	260	001	115	144	131	RESP.
054	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/104, Maritati e altri	267	264	001	119	144	133	RESP.
055	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/112, Galperti e altri	267	263	001	119	143	132	RESP.
056	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/114, Casson e altri	267	266	001	120	145	134	RESP.
057	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/116, Carofiglio e altri	270	269	002	121	146	135	RESP.
058	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/118, D'Ambrosio e altri	269	268	001	121	146	135	RESP.
059	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/119, Della Monica e altri	269	266	004	118	144	134	RESP.
060	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000/123, Carofiglio e altri	265	263	003	117	143	132	RESP.
061	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1000 (testo corretto), il Relatore	271	270	004	148	118	136	APPR.
062	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.34, Galperti e altri	266	264	001	119	144	133	RESP.
063	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1001/1, Casson e altri	269	268	001	121	146	135	RESP.
064	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.1001, il Relatore	270	269	005	147	117	135	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 6

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
065	Nom.	DDL n. 1880. Articolo 1, testo emendato	270	269	004	147	118	135	APPR.
066	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1000/1, Maritati e altri	263	262	001	114	147	132	RESP.
067	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 1.0.1000/5, Chiurazzi e altri	267	266	000	121	145	134	RESP.
068	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1000/11, Galperti e altri	267	266	000	120	146	134	RESP.
069	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1000/13, Della Monica e altri	266	265	001	119	145	133	RESP.
070	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1000/14, Galperti e altri	268	267	001	121	145	134	RESP.
071	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1000/15, Casson e altri	269	268	004	118	146	135	RESP.
072	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1000, il Relatore	269	268	003	148	117	135	APPR.
073	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1001/1, Casson e altri	266	265	001	119	145	133	RESP.
074	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1001, il Relatore	271	270	003	149	118	136	APPR.
075	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002/1, Carofiglio e altri	268	267	001	122	144	134	RESP.
076	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 1.0.1002/6, Carofiglio e altri	268	265	001	119	145	133	RESP.
077	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002/9, Carofiglio e altri	267	266	000	121	145	134	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 7

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
078	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002/11, D'Alia	265	264	000	121	143	133	RESP.
079	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002/14, Della Monica e altri	264	263	002	118	143	132	RESP.
080	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002/17, Bonfrisco e Cantoni	269	268	003	146	119	135	APPR.
081	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002/18, Chiurazzi e altri	262	261	000	121	140	131	RESP.
082	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.6, Galperti e altri	257	256	000	117	139	129	RESP.
083	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.7, Chiurazzi e altri	261	259	000	119	140	130	RESP.
084	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.8, Casson e altri	161	152	001	008	143	077	RESP.
085	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.11, Casson e altri	263	262	002	116	144	132	RESP.
086	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.13, Maritati e altri	258	257	000	115	142	129	RESP.
087	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.15, Maritati e altri	257	256	001	114	141	129	RESP.
088	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.405, D'Ambrosio e altri	261	260	000	117	143	131	RESP.
089	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.16, Galperti e altri	260	259	001	115	143	130	RESP.
090	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.408, Maritati e altri	262	260	003	114	143	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 8

Seduta N. 0312

del 14/01/2010 8.43.04

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
091	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.17, Casson e altri	265	263	001	116	146	132	RESP.
092	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.20, Della Monica e altri	265	263	004	117	142	132	RESP.
093	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.21 (testo 2), Maritati e altri	266	265	000	120	145	133	RESP.
094	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.201, Lumia	263	261	001	116	144	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 1

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(B)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F			F	F					F										
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRI NI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE																				
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C													C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA	P	P	P	P	P	P	P	P	P											
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 2

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 3

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 4

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 6

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 7

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO										P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C							
STANCANELLI RAFFAELE																				
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 8

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 9

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(B)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 10

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 11

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	
CUFFARO SALVATORE																				
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
DINI LAMBERTO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F		F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 12

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F				F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA																				
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C		C	C	C	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F		F	F					F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 13

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 14

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO																				
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI																				
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A			A	A	F	F	A	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F				F															
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 15

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO																				
STANCANELLI RAFFAELE																				
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C		C		C		C	C		C				
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 16

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C	C		C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI																				
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	A		F			F			

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 17

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 18

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA													F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO																				
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO																				
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI																				
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO																				
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO																				
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETТА	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 19

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
COSTA ROSARIO GIORGIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CUFFARO SALVATORE																				
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C				C		C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C													
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 20

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 21

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 22

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 23

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 24

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO																F	F	F	F	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 25

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
ADAMO MARILENA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ADERENTI IRENE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO																				
AGOSTINI MAURO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ALLEGRI LAURA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
AMATI SILVANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
AMATO PAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ANTEZZA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ARMATO TERESA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ASCIUTTI FRANCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ASTORE GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
AUGELLO ANDREA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BAIO EMANUELA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BALBONI ALBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BALDASSARRI MARIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BARELLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSOLI FIORENZA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BASTICO MARIANGELA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BATTAGLIA ANTONIO																				
BELISARIO FELICE																				
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C				F
BIANCHI DORINA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BIANCO ENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BIANCONI LAURA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BIONDELLI FRANCA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BLAZINA TAMARA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BODEGA LORENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BOLDI ROSSANA	F	C	C	F	F	C	C	C	C		C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 26

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
BOSONE DANIELE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BRICOLO FEDERICO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BRUNO FRANCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BUBBICO FILIPPO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
BUGNANO PATRIZIA	C	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C		C	F	F	F	F	F	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
BUTTI ALESSIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CABRAS ANTONELLO																				
CAFORIO GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CAGNIN LUCIANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CALDEROLI ROBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CALIENDO GIACOMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBER GIULIO																				
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CARLINO GIULIANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CARLONI ANNA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C		C	F	F	F	F	F	C
CAROFIGLIO GIOVANNI																				
CARRARA VALERIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO																				
CASSON FELICE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CASTELLI ROBERTO	F	C	C	F	F	C	M	M	C	C	M	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CASTRO MAURIZIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CECCANTI STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CENTARO ROBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CERUTI MAURO	C	F	F	C	C		F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CHITI VANNINO					F		F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CHIURAZZI CARLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
COLLI OMBRETТА	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CONTI RICCARDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CONTINI BARBARA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CORONELLA GENNARO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 27

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CUFFARO SALVATORE																				
CURSI CESARE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
CUTRUFO MAURO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO GERARDO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DAVICO MICHELINO	F	C	C	F	F	C	C	C	M	C	C	F	C	F	C	C	M	M	M	F
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	C	F	F	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DE ECCHER CRISTANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DE FEO DIANA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DE LUCA VINCENZO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
DE SENA LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
DE TONI GIANPIERO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
DEL VECCHIO MAURO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F		C
DELLA MONICA SILVIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
DELLA SETA ROBERTO	C		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
DI GIROLAMO NICOLA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DI NARDO ANIELLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F					
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DIGILIO EGIDIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C	C	C	F
DINI LAMBERTO																				
DIVINA SERGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
DONAGGIO CECILIA	C	F	F	C	C		F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
D'UBALDO LUCIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FASANO VINCENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FERRANTE FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
FERRARA MARIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FILIPPI ALBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FILIPPI MARCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	F	F	C	C		F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
FIORONI ANNA RITA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
FIRREDELLO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FISTAROL MAURIZIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 28

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
FLERES SALVO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FLUTTERO ANDREA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FOLLINI MARCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
FONTANA CINZIA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
FOSSON ANTONIO	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F	F	A	C
FRANCO PAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA																				
GALIOTO VINCENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GALLO COSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GARAVAGLIA MASSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GARRAFA COSTANTINO	C	F	F	C	C		F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GASBARRI MARIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GHEDINI RITA	C	F	F	C	C	F	F		F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA																				
GIAMBRONE FABIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GIARETTA PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GIORDANO BASILIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIOVANARDI CARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLO MANUELA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
GRILLO LUIGI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ICHINO PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
IZZO COSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
LATORRE NICOLA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
LATRONICO COSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LAURO RAFFAELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LEDDI MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
LENNÀ VANNI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 29

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
LONGO PIERO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
LUMIA GIUSEPPE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
LUSI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MAGISTRELLI MARINA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MALAN LUCIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MARCENARO PIETRO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MARINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO IGNAZIO ROBERTO																				
MARINO MAURO MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MARITATI ALBERTO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F		F	F	F	C
MASCITELLI ALFONSO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA																				
MENARDI GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MERCATALI VIDMER	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MESSINA ALFREDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MILANA RICCARDO																				
MOLINARI CLAUDIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MONGIELLO COLOMBA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MONTANI ENRICO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MONTI CESARINO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MORANDO ENRICO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MORRA CARMELO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MORRI FABRIZIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MUGNAI FRANCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MURA ROBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
MUSI ADRIANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
MUSSO ENRICO	F	C	C	F		C	C	C	C	C	C	F	C	F	A	C	C	C	C	F
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
NEROZZI PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
NESPOLI VINCENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 30

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ORSI FRANCO	F	C	C	F	F	C		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PAPANIA ANTONINO																				
PARAVIA ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PARDI FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PASSONI ACHILLE	C	F	F	C	C		F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PASTORE ANDREA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PEDICA STEFANO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PEGORER CARLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PERA MARCELLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PERDUCA MARCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PERTOLDI FLAVIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PETERLINI OSKAR	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PICCIONI LORENZO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PICCONE FILIPPO	F	C	C	F	F	C	C	C			C	F	C	F			C			F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
PINZGER MANFRED	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	A	F	F	F	F	F	A
PISANU BEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PISCITELLI SALVATORE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PISTORIO GIOVANNI																				
PITTONI MARIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	A	A	A	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	C	F	A	F	F	A
PONTONE FRANCESCO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PORETTI DONATELLA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
POSSA GUIDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
PROCACCI GIOVANNI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
RAMPONI LUIGI	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
RANDAZZO NINO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
RANUCCI RAFFAELE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
RIZZI FABIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ROILO GIORGIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ROSSI NICOLA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ROSSI PAOLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
RUSCONI ANTONIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
RUSSO GIACINTO																				C
RUTELLI FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 31

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(B)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
SACCOMANNO MICHELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F		C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SANCIU FEDELE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SANNA FRANCESCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SANTINI GIACOMO	F		C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SARO GIUSEPPE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SARRO CARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SBARBATI LUCIANA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SCARABOSIO ALDO	F			F	F	C	C	C	C	C	C	F		F		C				
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SERAFINI GIANCARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SERRA ACHILLE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SIBILIA COSIMO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
SPADONI URBANI ADA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO																				
STANCANELLI RAFFAELE																				
STIFFONI PIERGIORGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
STRADIOTTO MARCO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
TANCREDI PAOLO	F								C					F			C			F
TEDESCO ALBERTO	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	A		F	A	A				F	F	A		F	A	F	F	F	F	F	A
TOFANI ORESTE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
TOMASSINI ANTONIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	</

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 32

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
VETRELLA SERGIO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
VICARI SIMONA	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
VICECONTE GUIDO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
VITALI WALTER	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
VIZZINI CARLO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ZANDA LUIGI	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C
ZANETTA VALTER	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO	C	F	F	C	C	A	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 33

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(B)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 34

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 35

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 36

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 37

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 38

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 39

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0312 del 14/01/2010 8.43.04 Pagina 40

Totale votazioni 94

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000094													
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO														
VIMERCATI LUIGI	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F											
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	F					F		F			F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Caliendo, Caligiuri, Caselli, Castelli, Ciampi, Comincioli, Davico, Dell'Utri, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Massidda, Nessa, Palma, Pera, Vallardi e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, per attività di rappresentanza del Senato; Bianco, Gamba e Marini, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 dicembre 2009 al 13 gennaio 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 64

BENEDETTI VALENTINI: sulle problematiche della filiera alimentare e sull'etichettatura dei prodotti (4-01827) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

BIANCO ed altri: sui lavori sulla strada statale 114 Catania-Siracusa (4-02280) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

BUTTI: sui rapporti tra Campione d'Italia e il Canton Ticino (4-02218) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

COSTA ed altri: sul sostegno al comparto agricolo (4-01850) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

FILIPPI Marco ed altri: sulla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia (4-01635) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

GRAMAZIO: sul rinnovo di convenzioni assicurative da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (4-02187) (risp. SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

LANNUTTI: sulle difficoltà economiche di società di calcio professionistico (4-01606) (risp. CRIMI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*)

MENARDI: sui disservizi del trasporto ferroviario in Italia (4-02009) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

MICHELONI: sul Consolato generale italiano di Zurigo (4-02404) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MORRA: sulla crisi del settore agricolo in Puglia (4-02080) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

SBARBATTI: sulla cosiddetta «sindrome da classe economica» sugli aeroplani *low cost* (4-02278) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

SERAFINI Giancarlo ed altri: sul rinnovo delle cariche elettive nell'ambito della Lega nazionale dilettanti (4-01054) (risp. CRIMI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*)

ZANOLETTI: sul Fondo di solidarietà nazionale (4-02098) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

nel gennaio 2009 l'azienda Northern Petroleum, società inglese operante nel settore della ricerca di bacini petroliferi, ha inviato a diversi Comuni pugliesi, nonché alla stessa Regione Puglia, una lettera nella quale si manifestavano le intenzioni dell'azienda di procedere a sondaggi sottomarini nella zona costiera tra Mola di Bari (Bari) e Carovigno (Brindisi);

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, il 15 ottobre 2009 ha dato giudizio favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società londinese Northern Petroleum;

il progetto in discussione si articola in due fasi: la prima, quella per cui è stata data l'approvazione, si prevede un'indagine sismica da effettuare con il sistema degli *air-gun* per procedere alla ricerca di idrocarburi. La seconda fase, invece, nel caso si evidenziasse una struttura di interesse minerario, si prevederà la costruzione di un pozzo esplorativo ad una profondità stimata di circa 2000 metri;

il progetto presentato dalla società inglese ha ottenuto il parere favorevole anche dalla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via/Vas, senza alcuna osservazione avanzata da parte di rappresentanti della Regione Puglia;

la realizzazione di un impianto petrolifero al largo delle coste del Basso Adriatico, a giudizio dell'interrogante, potrebbe rappresentare un disastro non solo ambientale ma anche economico per tutta la Puglia, una regione, bisogna ricordarlo, a prevalente vocazione turistica,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo che la società Northern Petroleum possiede tutte le autorizzazioni ministeriali, così come richiesto dalla normativa vigente, per svolgere attività estrattiva in Italia;

se reputi che sia opportuno prevedere forme di partecipazione cittadina (come ad esempio il *referendum*) sulla scelta di predisporre un impianto petrolifero nella costa tra Mola di Bari e Carovigno.

(4-02521)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –

Premesso che:

si assiste ad una sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso (dette drenanti), soprattutto sulla rete autostradale e sulle strade extraurbane principali e secondarie, in ragione delle loro eccellenti caratteristiche funzionali, non solo in termini di *comfort* ma soprattutto di sicurezza, garantendo una maggiore aderenza trasversale e durabilità ed una migliore visibilità della strada in caso di pioggia;

le pavimentazioni drenanti eliminano il cosiddetto effetto *spray*, cioè la nebulizzazione dell'acqua generata dal rotolamento dei pneumatici;

al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche originarie degli asfalti drenanti è indispensabile che la percentuale dei «vuoti» all'interno del «tappeto drenante» rimanga sostanzialmente inalterata per tutto l'arco della vita utile della pavimentazione;

la perdita di drenabilità per intasamento dei «vuoti» si verifica ogni qual volta, a seguito di incidenti stradali con sversamento di liquidi funzionali dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, eccetera) viene utilizzato materiale solido oleoassorbente tipo *filler* o prodotti similari, al fine di contrastare la scivolosità del manto stradale;

la quasi totalità degli operatori addetti alla viabilità e sicurezza stradale lasciano sulla piattaforma stradale materiale inquinante pulverulento o granulare oleoassorbente che ostruisce la porosità del «drenante»;

il materiale oleoassorbente gettato in abbondante quantità sul punto dello sversamento e non rimosso tramite aspirazione e procedimento di lavaggio con «tensioattivo ecologico» e successivo trattamento con «disgregatore molecolare biologico» ostruisce la porosità, compromettendo la pervietà della pavimentazione drenante;

l'art. 192 del Testo unico in materia ambientale, decreto legislativo n. 152 del 2006, impongono il recupero dell'inquinante e del materiale pulverulento o granulare oleoassorbente eventualmente utilizzato;

è responsabilità dell'Ente gestore del servizio autostrade garantire l'automobilista da condizioni critiche soprattutto se esse non sono avvistabili né prevedibili,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che corrisponde a verità che, in occasione di incidenti, sulle strade gestite da ANAS SpA i liquidi inquinanti versati sulla pavimentazione stradale non vengono asportati con aspirazione, bensì trattati con oleoassorbenti tipo *filler*;

se esista un controllo della «filiera dei rifiuti» rimossi dal luogo del sinistro con eventuale compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e modello unico di dichiarazione così come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

se i costi degli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione siano recuperati dalle compagnie assicurative garanti dei civilmente responsabili per danni originati dalla circolazione stradale;

quali siano i costi sostenuti, e messi in bilancio, nell'ultimo triennio per l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza successive all'incidente e gli importi eventualmente recuperati dalle compagnie di assicurazione;

quali siano i costi sostenuti per il ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali originati da incidenti e gli importi recuperati dalle compagnie di assicurazione garanti dei civilmente responsabili.

(4-02522)

VILLARI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 28 del 24 dicembre 2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, ha costituito «una società per azioni unipersonale» denominata Società regionale per la sanità SpA «ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della natura debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità»;

nel 2008, la Soresa ha indetto una gara d'appalto per esternalizzare la fornitura dei reflattometri, per un costo di oltre 4 milioni e mezzo di euro annui, per fornire a 23.000 utenti, poi divenuti 30.000, il *kit* per la misurazione rapida del diabete;

la gara è stata aggiudicata alla Svas Biosana, piccola azienda locale, a discapito di colossi farmaceutici *leader* nel settore come Menarini, Roche, Abbott o Lifescan, grazie ad un'offerta al ribasso della stessa Svas;

la Regione Campania è quindi passata da una spesa di 18 milioni di euro del 2008, a 4 milioni e mezzo per il 2009;

detto risparmio, pari a circa 14 milioni di euro per le casse della sanità campana, era accompagnato dal vantaggio per i pazienti di ricevere i *kit* a domicilio;

a quanto risulta all'interrogante i diabetici, circa 30.000, dell'Asl Napoli 5, da San Giorgio a Cremano a Vico Equense, nei 24 comuni vesuviani della commissariata Azienda sanitaria locale, rifiutano i nuovi reflattometri della Svas Biosana, in quanto diversi sono stati i pregiudizi arrecati alla salute da GlucoLab o Evolution, gli apparecchi atti alla misurazione del diabete, costruiti nella Corea del Sud, con marchio della Comunità europea, per conto della stessa azienda vesuviana;

in particolare, alcuni cittadini hanno lamentato che spesso sono ricorsi al 118, in quanto la misura della glicemia risultava superiore di oltre cinque volte il livello di guardia, per poi scoprire una volta ricoverati che il livello di glicemia era nella norma;

oltre ai risultati altalenanti e poco attendibili, i cittadini-pazienti denunciano la mancata consegna dei *kit* nei tempi programmati, l'invio di materiali diversi da quelli richiesti, la violazione della *privacy* da parte

dei corrieri della ditta e la mancata risposta alle chiamate ai numeri verdi della Svas, appositamente creati per fornire delucidazioni, chiarimenti e assistenza;

il 12 gennaio 2010 a Castellammare di Stabia sia la Federazione associazione nazionale diabetici sia il sindacato dei farmacisti hanno manifestato per veder garantito il loro diritto alle cure;

ad oggi sono più di 400 i reclami già trasmessi all'Asl Napoli 3 Sud, e diverse sono le denunce, l'ultima è stata presentata ai carabinieri di Castellammare di Stabia e inoltrata alla procura di Torre Annunziata;

a giudizio dell'interrogante il diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, in Campania è violato ed eluso, in riferimento ai pazienti diabetici, visto che le Asl seguono terapie difformi per la cura del diabete, alcune Asl distribuiscono i *kit* attraverso le farmacie, altre si affidano ai privati, mentre nelle gare di appalto non si tiene conto dei requisiti di qualità dei prodotti approvati dalle associazioni dei pazienti, senza considerare che dal 1° dicembre 2009 i diabetici dell'Asl Napoli 1 provvedono a proprie spese per le visite e le analisi di *routine*,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno promuovere, seppur nel pieno rispetto delle competenze spettanti agli enti territoriali, per garantire ai cittadini diabetici campani il diritto alla salute.

(4-02523)

PERA, CHIAROMONTE, COMPAGNA, SBARBATI, MARCENARO, MUSI, COLLI, CARUSO, DE FEO, FASANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con le Regioni e della giustizia.* – Premesso che:

circa 17 mesi fa la Procura della Repubblica di Pescara decideva di sottoporre a lunga custodia preventiva in carcere, di cui i primi quattro giorni in condizioni di isolamento totale, il Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco;

a seguito di tale provvedimento di carcerazione il Presidente si vedeva costretto a presentare le proprie dimissioni;

ne seguiva l'inevitabile scioglimento del Consiglio regionale, di origine elettiva ed organo a suo modo costitutivo ed essenziale dell'ordinamento statutale;

il Procuratore della Repubblica di Pescara, all'indomani dell'emissione del provvedimento, in una conferenza stampa, affermava come sulla colpevolezza di Del Turco vi fossero «montagne di prove schiaccianti», acquisite grazie ad un «meritorio collaboratore»;

successivamente il giudice per le indagini preliminari titolare dell'inchiesta rilevava come le visite in carcere di alcuni parlamentari (di diverso schieramento politico) avrebbero dato occasione a Del Turco di fornire indicazioni su come nascondere i proventi del malaffare;

solo alla fine del 2009 dagli atti di fine indagine si sarebbero appresi fatti ed elementi già noti agli inquirenti al momento dell'avvio dei

provvedimenti cautelari relativi a Ottaviano Del Turco, ma negati alla conoscenza della difesa;

da tali fatti e da tali elementi emerge come: a) non sia stato adottato alcun provvedimento restrittivo della libertà individuale dell'accusatore, nonostante esso fosse stato esplicitamente richiesto dai NAS dei Carabinieri; b) il trattamento riservato all'accusatore non sia stato quindi analogo a quello adottato nei confronti del Presidente della Regione Abruzzo accusato,

gli interroganti ritengono che: a) siano stati violati diritti costituzionali individuali; b) l'ordinato svolgimento della vita democratica della Regione Abruzzo sia stato irrimediabilmente compromesso dai comportamenti della magistratura procedente; c) occorre impedire in futuro il ripetersi di inchieste tanto palesemente disancorate dal rispetto delle norme costituzionali in termini di diritti individuali,

si chiede di conoscere le valutazioni del Governo sui fatti richiamati in premessa e se esistano strumenti istituzionali per acquisire una nitida ricostruzione della vicenda.

(4-02524)

